



Triscari S.P.A.

MODELLO ORGANIZZATIVO

MODELLO ORGANIZZATIVO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Conforme al Decreto Legislativo - 8 giugno 2001 n. 231, al Decreto Legislativo - 4 aprile 2008, n. 81 approvato dal Consiglio di Amministrazione, aggiornato il 12-12-2025

PARTE GENERALE

Art. 1 Scopo del Modello

Scopo del Modello è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'assetto organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella "Parte Generale" sono contenute le norme applicabili a tutte le attività societarie ed in relazione a tutti i reati da prevenire.

A seguito di una approfondita mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Società ha adottato altresì delle procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati, che sono descritte nella "Parte Speciale".

Art. 2

Il modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare e implementare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la sicurezza;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- verificare il funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere specifici procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 3 Destinatari del modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Art. 4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello, redatto anche con l'eventuale ausilio di professionisti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'idoneità a prevenire i reati ovvero in ragione di novità legislative, sono sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il Modello alle novità legislative.

Art. 5 Organismo di vigilanza: composizione un esterno

La Società costituisce un Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, lettera b, del D.Lgs. 231/2001, che ha la competenza a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ha diritto di accesso, senza necessità di autorizzazione, a tutti gli atti della Società.

L'Organismo di Vigilanza è composto da un membro scelto all'esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità in modo da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali della Società che si rendessero utili per il perseguimento dello scopo.

L'Organismo di Vigilanza nominato, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, deve avere i seguenti requisiti:

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali o di consulenza professionale;

professionalità: l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie di vigilanza con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- redige un verbale, trasmesso al Consiglio di Amministrazione, in cui sono descritte le attività svolte nel corso della singola verifica e le indicazioni utili al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- cura l'attuazione del Modello e assicura il costante aggiornamento;

Art. 6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;

- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001;

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo al Consiglio di Amministrazione i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello.
- L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Art. 8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse da altri dipendenti dal Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 9 Informazioni obbligatorie e deleghe

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro.
- All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

Art. 10 Formazione e informativa

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:*
- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- seminario di aggiornamento annuale;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- *altro Personale:*
- nota informativa interna;
- informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- e-mail di aggiornamento;

Art. 11 Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Art. 12 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), di eventuali normative speciali applicabili, nonché della disciplina contrattuale di cui al CCNL.

Art. 13 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Art. 14 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, che provvede senza ritardo ad assumere le opportune iniziative ed informare l'assemblea dei soci.

Art. 15 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Allegato A

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

(G.U. n. 140, 19 giugno 2001, Serie Generale)

Il Presidente della Repubblica

- visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400; visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
- vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
- acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
- sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Art. 1.- Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.- Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.- Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. - Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5 - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)(***).
- 2-ter. Abrogato (***).
- 2-quater. Abrogato (***).
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (*).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(*) Il comma 4-bis del presente articolo è stato introdotto dall'art. 14, comma 12, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012"), entrata in vigore il primo dicembre 2012.

(**) Il comma 2-bis è stato introdotto dall'art. 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*), entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

(***) I commi 2-bis è stato modificato dall'art. 24 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

(***) I commi 2-ter e 2-quater sono stati abrogati dall'art. 23 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

Art. 7. - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. - Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Art. 9. - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. - Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del

- fatto, del grado della responsabilit  dell'ente nonch  dell'attivit  svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di euro 103.

Art. 12. - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a euro 103.291 se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuit ;
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a euro 10.329.

Art. 13. - Sanzioni interdittive

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive (*) si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entit  e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

(*) N.d.R.: La nuova formulazione del comma 1 dell'art. 13 D. Lgs. 231/2001   stata introdotta dall'art. 1, comma IX, lett. a), Legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

Art. 14. - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivit  alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneit  delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivit  comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivit .
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivit  si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. - Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivit  dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivit  dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessit  la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivit ;
 - b) l'interruzione dell'attivit  dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivit , il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivit  in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivit  viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivit  da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivit  consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. - Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. - Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale(*).
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2, c. 218 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", pubblicata nella GU n.302 del 30-12-2009 - S.O. n. 243

Art. 19. - Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. - Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. - Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. - Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. - Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica

la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (*) (**).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (*).

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(*) N.d.R.: la rubrica e il comma 1 della disposizione sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"), il quale ha inoltre introdotto il comma 2-bis della medesima disposizione.

(**) N.d.R.: le parole "353, 353-bis" di cui al primo comma dell'art. 24 D. Lgs. 231/01 sono state inserite dalla Legge 9 ottobre 2023, nr. 137, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante *"disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*. Cfr. art. 6-ter, comma II, lett. a), D.L. 105/2023, come modificato dalla L. 137/2023.

Art. 24-bis (*) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (***).

1-bis (***). In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (***).

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (**).

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (***).

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 7, c.1 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante: *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*, pubblicata nella GU n.80 del 4-4-2008 - S.O. n. 79).

(**) N.d.R.: Il comma III è stato così modificato dal Decreto Legge 21 settembre 2019, nr. 105 (*"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"*), convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, nr. 133.

(***) N.d.R.: La Legge 28 giugno 2024, nr. 90 (*"Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"*), entrata in vigore in data 17 luglio 2024, ha introdotto le seguenti modifiche nell'art. 24-bis D. Lgs. 231/01: la cornice editale della sanzione di cui al comma 1 *"da cento a cinquecento quote"* è stata soppressa e sostituita con quella *"da duecento a settecento quote"*; è stato inserito il comma 1-bis; nel comma 2 è stato soppresso il riferimento al reato di cui all'art. 615-quinquies

c.p., abrogato dalla Legge in questione, e contestualmente inserito il riferimento al reato di cui all'art. 635-quater.1 c.p., introdotto dalla Legge medesima; nel comma 2 la cornice editale *"sino a trecento quote"* è stata soppressa e sostituita con quella *"da duecento a settecento quote"*; nel comma 4 è stato inserito il periodo *"Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni"*.

Art. 24-ter (*) - Delitti di criminalita' organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 2, c. 29 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante: *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*, pubblicata nella GU n.170 del 24-7-2009 - S.O. n. 128

Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione () (***)**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale (**) (***)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). (*)

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. (*)

(*) N.d.R.: La novella dei commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001 sono state operate dall'art. 1, comma IX, lett. b), n. 2) e 3), Legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

(**) N.d.R.: La rubrica è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (*"Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*), il quale ha inoltre introdotto l'ultimo periodo del comma 1 della medesima disposizione.

(***) N.d.R.: La rubrica è stata ulteriormente modificata dall'art. 9, comma 2-ter, del Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92 (*"Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"*), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2024, n. 112, la quale altresì inserito, nel secondo periodo del comma 1, il riferimento al reato di cui all'art. 314-bis c.p. e contestualmente soppresso il riferimento al reato di cui all'art. 323 c.p.

Art. 25-bis - Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (*)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento(**), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (***).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474(**) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 6 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", pubblicato nella GU n.224 del 26-9-2001, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. n. 274 del 24/11/2001)

(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 15, c. 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante ""Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata nella GU n.176 del 31-7-2009 - S.O. n. 136

(***) N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 15, c. 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante ""Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata nella GU n.176 del 31-7-2009 - S.O. n. 136

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter (*) - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile o da altre leggi speciali, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (***) (****):

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (***);

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (***);

c) (lettera abrogata per effetto dell'art. 12 L. 27 maggio 2015, nr. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015) (***);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo

comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile(**), la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (****);

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (*****).

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n.61 dell'11/04/2002, recante: "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", pubblicato nella GU n. 88 del 15-4-2002

(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 31, c. 2 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", pubblicata nella G.U. n.301 del 28/12/2005, S.O. n. 208.

(***) N.d.R. Il disposto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stato modificato per effetto dell'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", entrata in vigore il 14 giugno 2015, pubblicata in GU del 30 maggio 2015, n. 124. L'art. 12 della Legge citata ha, altresì, introdotto la lettera a-bis) ed abrogato la lettera c).

(****) N.d.R.: La lettera 2-bis è stata introdotta con l'art. 1, co. 77, lett. b), della Legge 6 novembre 2012, nr. 190, e, da ultimo, è stata modificata per effetto dell'art. 6 Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*).

(*****) N.d.R.: Le parole "o da altre leggi speciali" e la lettera "s-ter)" del presente articolo sono stati inseriti dall'art. 55 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, nr. 19 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*), entrato in vigore il 22 marzo 2023. Il D. Lgs. 19/2003 ha effetto dal 3 luglio 2023.

Art. 25-quater (*) - Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 3, c. 1 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicata nella GU n.21 del 27-1-2003.

Art. 25-quater.1 (*) - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 8, c. 1 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante: "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella GU n.21 14 del 18-1-2006.

Art. 25-quinquies (*) - Delitti contro la personalita' individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1(**), e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1(**), nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies)***, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 5, c. 1 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 recante: "Misure contro la tratta di persone", pubblicata nella GU n. 195 del 23-8-2003.

(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 10, c. 1 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata nella GU n.38 del 15-2-2006

(***) N.d.R.: Comma così modificato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39: Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

(14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014). Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 25-sexies (*) - Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 9, c. 3 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004", pubblicata nella GU n.96 del 27-4-2005, S.O. n. 76

Art. 25-septies (*) - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 9, c. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella GU n.185 del 10-8-2007, quindi sostituito dall'art. 300, c. 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella GU n.101 del 30-4-2008 - S.O. n. 108

Art. 25-octies (*) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (**).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 4, c. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", pubblicato nella GU n.290 del 14-12-2007 - S.O. n. 268.

(**) N.d.R. Le parole "nonchè autoriciclaggio" utilizzate nella rubrica dell'articolo 25-octies D. Lgs. 231/2001 e l'inserimento del delitto di cui all'art. 638-ter.1 c.p. all'interno del comma 1 della disposizione citata sono stati introdotti dall'art. 3, c. 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", entrata in vigore il primo gennaio 2015, pubblicata in GU del 17-12-2014, n. 292.

Art. 25-octies.1 (*) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (**).

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (**).

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"), entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Nella rubrica dell'articolo le parole "e trasferimento fraudolento di valori" sono state inserite dalla Legge 9 ottobre 2023, nr. 137, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Cfr. art. 6-ter, comma II, lett. b), nr. 3), D.L. 105/2023, come modificato dalla L. 137/2023.

(**) N.d.R.: il comma 2-bis della disposizione in esame e le parole "commi 1, 2 e 2-bis" di cui al comma 3 sono state inserite dalla Legge 9 ottobre 2023, nr. 137, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione". Cfr. art. 6-ter, comma II, lett. b), nr. 1) e 2), D.L. 105/2023, come modificato dalla L. 137/2023.

Art. 25-novies (*) - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 63, c. 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", pubblicata nella GU n.188 del 14-8-2009

Art. 25-decies (*) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 2, c. 1 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", pubblicato nella GU n.177 del 1-8-2011.

Art. 25-undecies (*) - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) (abrogata);

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 2, c. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante: *"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*, pubblicato nella GU n.177 del 1-8-2011.

(**) N.d.R.: Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, c. 8, della Legge 28 maggio 2015, n. 68, recante *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, entrata in vigore il 29 maggio 2015, pubblicata su GU nr. 122 del 28 maggio 2015. La legge ha, altresì, introdotto il nuovo comma 1-bis.

(***) Ulteriori modifiche al testo della disposizione sono state apportate dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla Legge 3 ottobre 2025, nr. 147 (*"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"*).

Art. 25-duodecies (*) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzioni pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 Euro.

1-bis (**). In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

(*) N.d.r.: Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

(**) N.d.r.: I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater sono stati introdotti dall'art. 30 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Art. 25-terdecies (*) - Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(*) N.d.r.: Articolo introdotto dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, nr. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"*, entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

Art. 25-quaterdecies (*) - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(*) N.d.r.: Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39, recante la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"* ed entrata in vigore il 17 maggio 2019.

Art. 25 -quinquiesdecies (*) - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (***):

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (**);

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo (**).

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (**).

(*) N.d.r.: Articolo introdotto dall'art. 39, comma II, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", entrato in vigore il 2 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

(**) N.d.r.: Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"), il quale ha inoltre recato modifiche ai commi 2 e 3 della disposizione.

(***) N.d.R.: Il comma 1-bis è stato modificato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 ("*Disposizione correttiva e integrativa del decreto legislativo 14 luglio 2020, nr. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*"), entrato in vigore il 6 novembre 2022, che ha sostituito le parole da "*se commessi nell'ambito*" a "*un importo complessivo non inferiore*" con le seguenti: "*quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore*".

Art. 25-sexiesdecies (*) - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

(*) N.d.r. La disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (*"Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*).

(**) N.d.r. La disposizione è stata modificata dall'art. 4, c. 1, lett. a), b), c), del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (*" Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"*).

Art. 25-septiesdecies (*) - Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

N.d.r. La disposizione è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22 (*"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*).

Art. 25-duodevicies (*) - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

N.d.r. La disposizione è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22 (*"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*).

Art. 25-undevicies (*) - Delitti contro gli animali

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

N.d.r. La disposizione è stata introdotta dall'art. 8, comma I, della Legge 6 giugno 2025, n. 82 (*"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"*).

Art. 26. - Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELL'ENTE

Art. 27. - Responsabilit  patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Art. 28. - Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilit  per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. - Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. - Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilit  dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo   limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale   stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale   stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui   rimasto o   stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato   stato commesso.

Art. 31. - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione   avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione,   applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facolt  dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilit  dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente

alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33. - Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 36. - Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. - Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

Art. 38. - Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39. - Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40. - Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. - Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42. - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43. - Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III**PROVA****Art. 44. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV**MISURE CAUTELARI****Art. 45. - Applicazione delle misure cautelari**

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46. - Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. - Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. - Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. - Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. - Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. (*)
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi (*).
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

(*) N.d.R.: La novella del comma 1 e del comma 2 dell'art. 51 D. Lgs. 231/2001 è stata operata dall'art. 1, comma IX, lett. c, n. 1) e 2), Legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

Art. 52. - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53. - Sequestro preventivo

1. 1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54. - Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V**INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE****Art. 55. - Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. - Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58. - Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. - Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60. - Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è

estinto per prescrizione.

Art. 61. - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura (*).
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

(*) Il comma I dell'art. 64 è stato modificato dall'art. 68 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ("Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"), che entra in vigore il 30 dicembre 2022, che ha sostituito le parole "sei mesi" con quelle "un anno". L'entrata in vigore del D. Lgs. 150/22 è stata differita dall'1 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 dall'art. 6 del Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162 ("Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali").

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Art. 65. - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il

giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66. - Sentenza di esclusione della responsabilit  dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. - Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68. - Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. - Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivit  o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII**IMPUGNAZIONI****Art. 71. - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilit  amministrativa dell'ente**

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. - Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purch  non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. - Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX**ESECUZIONE****Art. 74. - Giudice dell'esecuzione**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75(*)

(*) N.d.R.: Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 155, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", pubblicato nella G.U. n. 139 del 15.6.2002, S.O. n. 126

Art. 76. - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. - Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. - Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79. - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80(*)

(*) N.d.R.: Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2003, S.O. n. 22

Art. 81

(*) N.d.R.: Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2003, S.O. n. 22

Art. 82

(*) N.d.R.: Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2003, S.O. n. 22

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83. - Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85 - Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) (*)
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

(*) N.d.R.: Lettera abrogata dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2003, S.O. n. 22.

Allegato B

Disciplina del "whistle-blowing" e procedura di segnalazione interna.

La disciplina del "whistle-blowing".

La disciplina del "whistle-blowing" ha introdotto una specifica tutela a beneficio dell'autore (c.d. "whistle-blower") di segnalazioni di reati ed irregolarità di cui il medesimo sia venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Si tratta, dunque, di una normativa attraverso la quale l'Ordinamento giuridico italiano, sulla scorta della normativa comunitaria, ha previsto un meccanismo di prevenzione degli illeciti e, contestualmente, di garanzia della manifestazione del pensiero.

La materia del "whistle-blowing" ha inciso sensibilmente - per effetto della Legge 30 novembre 2017, n. 179 - sulla disciplina dello stesso Decreto Legislativo 8 giugno, nr. 231: con l'entrata in vigore del testo normativo in questione, è stato previsto che i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dovessero essere integrati da misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale del nuovo strumento di segnalazione.

La normativa del "whistle-blowing" è stata, da ultimo, novellata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"), che reca un testo normativo connotato dalle seguenti peculiarità:

- è stata configurata una disciplina organica del "whistle-blowing", applicabile al settore pubblico e a quello privato;

- la segnalazione dell'illecito costituisce un autentico diritto, presidiato da specifiche garanzie (riservatezza; divieto di ritorsioni; misure di sostegno; invalidità di rinunce e transazioni) atte ad evitare pregiudizi in capo al segnalante e alle persone a lui contigue (il

facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a lui legate da rapporti affettivi o di parentela; i colleghi di lavoro del segnalante e a lui legati da un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto del segnalante);

- la tutela prevista dal testo normativo è applicabile non soltanto ai soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro col soggetto pubblico o privato, ma altresì a coloro che, a vario titolo, collaborano o intrattengono rapporti con l'amministrazione pubblica o l'ente privato (lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, persone che svolgono funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza);

- la tutela è operante non soltanto quando il rapporto di lavoro/collaborazione è in corso all'epoca della segnalazione, ma altresì se il medesimo non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o, comunque, in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite prima dello scioglimento stesso);

- sono irrilevanti i motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione. In ogni caso, per beneficiare delle misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023, il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate siano vere;

- l'oggetto della segnalazione è particolarmente ampio: possono essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, relativi a specifici settori (ad esempio: appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, tutela della vita privata e dei dati personali); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atto o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

- sono stati introdotti specifici canali di segnalazione - interna ed esterna -, oltre ad essere state disciplinate, nella presente materia, le divulgazioni pubbliche e la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

- **sussiste l'obbligo per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 ed adottano i modelli di organizzazione ivi previsti (a prescindere da qualunque soglia occupazionale) di adeguarsi alla disciplina del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, di introdurre un canale di segnalazione interna** (essendo il canale di segnalazione esterna affidato all'ANAC);

- sono state introdotte sanzioni pecuniarie nel caso di mancata attuazione della disciplina del "whistle-blowing" di cui al D. Lgs. 24/2023, nonché nel caso di ritorsioni, di ostacolo alla segnalazione o di violazione dell'obbligo di riservatezza;

- la disciplina del D. Lgs. 24/2023 si applica a partire dal 15 luglio 2023, eccetto che nei confronti dei soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 (in tal caso, l'obbligo di adeguamento ha effetto a partire dal 17 dicembre 2023).

Le nuove disposizioni sono, dunque, finalizzate a dare attuazione ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nonché a garantire la correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando il principio di legalità e la libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui all'art. 41 Cost.

Per completezza, si riporta in calce il testo normativo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, che costituisce parte integrante della procedura di segnalazione interna di seguito disciplinata. Si suggeriscono, inoltre, la lettura delle Linee Guida Anac pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, approvate con Delibera nr. 311 del 12 luglio 2023, nonché la Guida operativa per gli enti privati elaborata nel mese di ottobre 2023 da Confindustria.

La procedura di segnalazione interna.

La presente procedura è adottata, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231 e costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa.

E' stata approvata in data _____ dal _____ ed è da ritenersi pienamente efficace a partire dal _____.

La presente procedura sostituisce integralmente quella di "whistle-blowing" precedentemente approvata in data _____.

Articolo 1. Scopo della segnalazione interna.

Lo scopo della presente procedura è quello di dare attuazione in ambito aziendale al canale di segnalazione interna previsto dal

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, del cui testo, unitamente al relativo allegato, viene allegata copia integrale al presente documento. Nello specifico, la procedura è finalizzata a:

- garantire agli aventi diritto la facoltà di effettuare le segnalazioni interne previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- disciplinare la gestione, in conformità alla legge e al Codice etico, delle segnalazioni interne;
- garantire l'esercizio di tutti i diritti e di tutte le facoltà spettanti alla persona segnalante e a coloro a cui il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 riconosce una specifica tutela.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla presente procedura, devono intendersi richiamate, ad ogni effetto, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 e le ulteriori norme di legge vigenti nella materia in esame e nella materia del trattamento dei dati personali.

Articolo 2. Contenuto della segnalazione.

La segnalazione può riguardare una o più delle seguenti violazioni:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma I, lett. a), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma I, lett. a), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 2, comma I, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Possono essere altresì oggetto di segnalazione le condotte finalizzate ad occultare una o più delle precedenti violazioni.

La segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- la descrizione del fatto, che deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e/o operativo dell'ente. La segnalazione non può invece riguardare una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- la persona coinvolta (indicando i suoi dati anagrafici, ove conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile alla sua identificazione);
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima, alle condizioni indicate nell'articolo 5.

Alla segnalazione possono essere allegati documenti e/o elementi di prova.

Il segnalante può chiedere di essere sentito personalmente, anche mediante l'acquisizione di sue memorie, e può altresì suggerire il compimento delle attività istruttorie che reputa opportune ai fini del pieno accertamento del fatto segnalato.

La segnalazione può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il segnalante non disponga di elementi di prova, ma abbia comunque fondati motivi di ritenere che sia stata commessa una violazione.

Articolo 3. Soggetti aventi facoltà di segnalazione interna.

Hanno facoltà di presentare una segnalazione interna:

- tutti i lavoratori e i collaboratori dell'impresa, a prescindere dall'inquadramento contrattuale e dalla retribuzione, ivi compresi i lavoratori somministrati, intermittenti, a tempo determinato ed apprendisti. Hanno altresì facoltà di segnalazione in lavoratori in prova durante il relativo periodo di prova; i lavoratori non ancora assunti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; i lavoratori a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto medesimo;
- tutti i lavoratori autonomi e tutti i professionisti e consulenti che collaborano, a qualunque titolo, con l'impresa;
- tutti gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Articolo 4. Soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna.

Il soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna è _____.

Il soggetto è contattabile mediante i recapiti indicati nel successivo articolo 5.

L'impresa si impegna ad accertare il possesso dei requisiti di preparazione e professionalità in capo al soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, con particolare riferimento alla sua conoscenza specialistica della materia del trattamento dei dati personali. Tale soggetto deve inoltre possedere le risorse necessarie per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative idonee e a garantire l'osservanza della riservatezza, della protezione dei dati e della segretezza.

Nel caso in cui il soggetto incaricato di ricevere la segnalazione interna si trovasse in una situazione di conflitto di interesse rispetto al contenuto della segnalazione stessa, è tenuto a fornire immediata comunicazione all'O.d.V., il quale provvederà alla gestione della segnalazione osservando le norme della presente procedura.

Articolo 5 - Modalità di trasmissione e forma della segnalazione.

La segnalazione interna può essere effettuata tramite una delle seguenti modalità:

- 1) mediante piattaforma informatica *whistle-blowing*, pubblicata sul sito www._____.it. La piattaforma è stata realizzata dalla software house _____ e garantisce, mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dei dati personali;
- 2) mediante colloquio telefonico non registrato ovvero registrato, all'utenza telefonica nr. _____, intestata al soggetto indicato nell'articolo 4 e a lui in uso. Nel caso di colloquio telefonico non registrato, la segnalazione è documentata mediante un resoconto dettagliato della conversazione e il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare o confermare il contenuto del resoconto mediante la propria sottoscrizione. Nel caso, invece, di colloquio telefonico registrato, la registrazione può avere luogo, previo necessario ed imprescindibile consenso del segnalante, mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Laddove il colloquio telefonico registrato sia altresì trascritto, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- 3) mediante comunicazione scritta in busta chiusa da trasmettersi al domicilio professionale del soggetto indicato nell'articolo 4, sito in _____. La busta chiusa, riportante la dicitura "riservata al RPCT" oppure "whistleblowing", deve contenere due buste chiuse al suo interno: la prima contiene i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda contiene la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. E' facoltà del segnalante specificare, all'interno della segnalazione, che è sua intenzione mantenere riservata la propria identità, nonché beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
- 4) mediante colloquio in presenza, da tenersi presso _____ ovvero in luogo differente concordato dal segnalante con il soggetto incaricato indicato nell'articolo 4. La segnalazione effettuata mediante il colloquio in presenza è verbalizzata ovvero, previo necessario ed imprescindibile consenso del segnalante, registrata mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Nel caso di verbalizzazione o di trascrizione della registrazione, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la sua sottoscrizione.

Il colloquio telefonico e quello in presenza devono avere luogo entro un termine ragionevole e, comunque, non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta del colloquio medesimo.

Con le medesime modalità indicate nei numeri 1), 2), 3) e 4) il segnalante può chiedere informazioni sulle azioni intraprese dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione.

Il segnalante ha la facoltà di effettuare segnalazioni anonime, purché puntuali, circostanziate e corredate da idonea documentazione probatoria.

Il segnalante ha la facoltà di indicare un recapito presso cui egli intende essere contattato dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione.

Il segnalante si dichiara consapevole degli illeciti in cui incorre colui che, in mala fede, effettua segnalazioni dal contenuto falso. Si dichiara altresì consapevole che le segnalazioni false effettuate in mala fede potranno determinare il mancato riconoscimento delle misure di protezione previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, a favore del segnalante.

Nel caso in cui il segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto diverso da quello indicato nell'articolo 4, colui che riceve la segnalazione è tenuto a trasmetterla immediatamente al soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, a non divulgare qualunque informazione sulla stessa e a non trattenerne copia. Se la segnalazione è effettuata mediante comunicazione scritta in busta chiusa, su cui sono riportate indicazioni idonee a permettere che si tratta di una comunicazione rientrante nell'oggetto della presente procedura, il soggetto che la riceve è tenuto a non aprire la busta.

Articolo 6 - Funzioni del soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna.

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna svolge le seguenti funzioni:

- a) rilascia al segnalante, entro 7 giorni, un'attestazione scritta di ricezione della segnalazione. L'attestazione di ricezione riporta l'invito rivolto al segnalante a prendere visione del testo integrale della presente procedura e del testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, salvo che la segnalazione sia stata effettuata luogo mediante l'impiego della piattaforma di *whistle-blowing* di cui all'articolo 5, numero 1), della presente procedura; in tal caso, fermo restando il rilascio dell'attestazione scritta, si osservano le garanzie previste dalla piattaforma medesima;
- b) dà seguito alla segnalazione, compiendo l'attività istruttoria necessaria per l'accertamento della violazione segnalata;
- c) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, le informazioni sulle azioni intraprese a seguito della segnalazione;
- d) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, informazioni sui diritti e sulle facoltà da lui esercitabili nell'ambito del canale di segnalazione interna;
- e) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- f) completa la sua attività istruttoria ed ogni azione intrapresa entro 3 mesi dal rilascio dell'attestazione di ricezione di cui alla precedente lettera a), comunicando per iscritto al segnalante le azioni intraprese e le decisioni assunte;
- g) custodisce la segnalazione e tutta la documentazione acquisita, con particolare riferimento a quella attinente all'attività istruttoria svolta, mediante modalità protette ed osservando la disciplina di legge vigente, con particolare riferimento a quella concernente la materia della tutela dei dati personali;
- h) fornisce al segnalante la comunicazione scritta di cui all'articolo 7, lettera c.;

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna ha la facoltà di chiedere al segnalante le integrazioni necessarie per dare seguito alla segnalazione.

Ove, entro il termine di cui alla precedente lettera f), non si sia ancora conclusa l'attività svolta dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, quest'ultimo è tenuto a fornirne comunicazione al segnalante, informandolo della facoltà di effettuare una segnalazione esterna.

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna suggerisce al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, ogni volta che ne ravvisi la necessità o l'opportunità, le modifiche della presente procedura necessarie ad implementarne l'efficacia.

Articolo 7 - Gestione della segnalazione interna.

Il soggetto indicato nell'articolo 4 gestisce la segnalazione osservando i principi di autonomia, indipendenza, riservatezza, imparzialità e, comunque, con tempestività. Resta ferma l'applicabilità degli ulteriori principi stabiliti nel Codice Etico, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 6 della presente procedura.

Al fine di dare seguito alla segnalazione, il soggetto indicato nell'articolo 4 compie le attività istruttorie finalizzate a verificare la fondatezza della segnalazione, acquisendo - nell'osservanza delle norme di legge - documenti ed informazioni, nonché procedendo all'audizione del segnalato, delle altre persone a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione e della persona coinvolta, anche su richiesta di quest'ultima, eventualmente mediante l'acquisizione di memorie scritte e documenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il soggetto indicato nell'articolo 4 può avvalersi di propri collaboratori, fermo restando il diritto alla riservatezza e ferma altresì restando ogni ulteriore garanzia di legge riconosciuta al segnalante. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, è necessario che il soggetto indicato nell'articolo 4 oscuri ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (ad esempio, il facilitatore).

Una volta completata l'attività istruttoria, il soggetto indicato nell'articolo 4:

a. nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate nell'articolo 2, ne dà notizia, in forma scritta e senza indugio, al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il seguito dato alla segnalazione abbia evidenziato esclusivamente il fondato sospetto di ritenere commessa una delle suddette violazioni;

b. nei casi di infondatezza della segnalazione ovvero di impossibilità di procedere all'accertamento dei fatti segnalati o, ancora, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti che fuoriescono dall'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura o, infine, nel caso in cui sia evidente e/o accertata la natura diffamatoria della segnalazione, archivia la segnalazione medesima;

c. in ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, lettera l), comunica per iscritto al segnalante l'attività istruttoria svolta e la decisione assunta all'esito della stessa.

Articolo 8. Garanzie riconosciute al segnalante.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, la presente procedura riconosce le seguenti garanzie:

a) tutela della riservatezza: è garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In particolare, la tutela della riservatezza implica che:

a.1. le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse;

a.2. l'identità della persona segnalante e qualunque informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate senza il consenso del segnalante stesso a persone diverse dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione ovvero ai suoi collaboratori;

a.3. nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

a.4. nell'ambito del procedimento dinanzi al Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

a.5. la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti della Decreto Legislativo 14 marzo 2013, nr. 33;

a.6. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, allora la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento in questione solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

a.7. il segnalante ha diritto di essere informato, mediante comunicazione scritta fornita dal soggetto indicato dall'articolo 4, della rivelazione dei dati riservati ogni volta che, nel caso di procedimento disciplinare e nell'ambito della procedura di segnalazione interna, la rivelazione è indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa della persona coinvolta;

a.8. il consenso del segnalante previsto dalle lettere precedenti deve essere espresso e non può, in alcun caso, essere presunto.

b) tutela dalle ritorsioni: è vietata nei confronti del segnalante ogni forma di ritorsione derivante dalla segnalazione, anche se soltanto tentata o minacciata. Sono di seguito indicate, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, alcune forme di ritorsione: il licenziamento, la sospensione, l'intimidazione, la coercizione, le molestie e l'ostracismo, la discriminazione, il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine, la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo determinato, l'annullamento di una licenza o di un permesso, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici, le note di merito negative, la riduzione dello stipendio, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro, il mutamento di funzione, la

retrocessione di grado o la mancata promozione, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o di servizi.

c) tutela nel caso di rinunce e transazioni: sono nulle - salvo che nel caso di cui all'art. 2113, comma IV, c.c. - le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, lettere d) ed e), della presente procedura, il segnalante può in qualunque momento chiedere al soggetto indicato nell'articolo 4 di fornirgli tutte le informazioni riguardanti la disciplina contenuta nella presente procedura e nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Resta ferma l'efficacia delle norme di legge vigenti in merito all'obbligo del segnalante che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio di denunciare il fatto di reato e/o le ipotesi di danno erariale all'Autorità Giudiziaria e/o Contabile.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali. Conservazione delle segnalazioni e della documentazione.

La presente procedura di segnalazione interna è attuata osservando inderogabilmente la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Si applica quanto previsto dall'art. 14, comma I, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Articolo 10. Pubblicità.

La presente procedura, unitamente al testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e al relativo allegato, è affissa su un'apposita bacheca dei locali aziendali. Qualunque dipendente e qualunque soggetto indicato nell'articolo 3 possono, a semplice richiesta, prendere visione ed estrarre gratuitamente copia cartacea della procedura e del testo di legge allegato.

L'azienda trasmette inoltre gratuitamente, a semplice richiesta, copia telematica della presente procedura e del testo di legge allegato a qualunque soggetto indicato nell'articolo 3.

Il presente documento è inoltre pubblicato sul sito internet aziendale (www._____._____).

L'impresa si impegna ad organizzare a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo 3, con periodicità, un evento di formazione finalizzato ad assicurare la conoscenza della presente procedura e del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

L'impresa affigge in un'apposita bacheca dei locali aziendali informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuate le segnalazioni interne e quelle esterne, anche avvalendosi del materiale informativo pubblicato dall'ANAC. L'azienda trasmette inoltre gratuitamente, a semplice richiesta, copia cartacea o telematica della suddette informazioni a qualunque soggetto indicato nell'articolo 3.

Inoltre, i dipendenti e gli ulteriori soggetti indicati nell'articolo 3 possono chiedere gratuitamente copia, cartacea o telematica, della procedura, del testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e del relativo allegato, nonché delle informazioni previste dal periodo precedente, al soggetto incaricato di ricevere e di gestire le segnalazioni interne.

Articolo 11. Sanzioni.

Il modello di organizzazione e di gestione prevede sanzioni da infliggersi in capo a coloro che:

- a) commettono ritorsioni, ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione o violano l'obbligo di riservatezza;
- b) non svolgono l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) segnalano violazioni false aventi natura diffamatoria o calunniosa, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma I, lett. c), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Articolo 12. Allegato alla procedura di segnalazione interna.

Alla presente procedura sono allegati il testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e del relativo allegato.

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che ha rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo.

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza

nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni

acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo.

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Capo II - Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche.

Art. 4 - Canali di segnalazione interna.

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e

con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalita' informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5 - Gestione del canale di segnalazione interna.

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali e' affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attivita':

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Art. 6 - Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

1. La persona segnalante puo' effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non e' prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha gia' effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7 - Canali di segnalazione esterna.

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC e' trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del

suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 - Attività svolte dall'ANAC.

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;
- b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrano giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
- b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
- c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Art. 9 - Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC.

1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

- a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
- b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;

f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

Art. 10 - Adozione di linee guida.

1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 11 - Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica.

1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attività delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell'ANAC è integrata di complessive ventidue unità di personale, di cui diciotto unità del ruolo dei funzionari e quattro unità del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Capo è autorizzata la spesa quantificata come segue:

a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;

b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza.

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla

conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta puo' essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e' sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali.

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea e' effettuata in conformita' del regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonche' adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.

5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilita' in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 14 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante puo' verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione e' effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 15 - Divulgazioni pubbliche.

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalita' previste dagli articoli 4 e 7 e non e' stato dato riscontro nei termini previsti

dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Capo III - Misure di protezione.

Art. 16 - Condizioni per la protezione della persona segnalante.

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

Art. 17 - Divieto di ritorsione.

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunit  economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che puo' comportare l'impossibilit  per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 18 - Misure di sostegno.

1. E' istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche' sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. L'autorita' giudiziaria ovvero l'autorita' amministrativa cui la persona segnalante si e' rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni puo' richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonche' di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19 - Protezione dalle ritorsioni.

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC puo' avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorita' giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullita' degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Art. 20 - Limitazioni della responsabilit .

1. Non e' punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni

fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e' stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, e' esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non e' esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 21 - Sanzioni.

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o che si e' tentato di ostacolarla o che e' stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non e' conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non e' stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Art. 22 - Rinunce e transazioni.

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Capo IV - Disposizioni finali.

Art. 23 - Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e di coordinamento.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e' nullo.».

4. All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) alla riservatezza dell'identita' della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

Art. 25 - Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Parte I.

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonche' per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

- ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
- iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
- v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
- vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
- vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
- viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
- ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;
- xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
- xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
- xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
- xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);
- xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
- xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1);

xxi-bis): regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cryptoattività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme

comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie

animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

- i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
- iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;
- iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
- v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
- vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

- i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

- i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
- iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
- iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
- v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Conforme al Decreto Legislativo - 8 giugno 2001 n. 231, al Decreto Legislativo - 4 aprile 2008, n. 81 approvato dal Consiglio di Amministrazione, aggiornato il 12-12-2025

PARTE GENERALE

Art. 1 Scopo del Modello

Scopo del Modello è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'assetto organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella "Parte Generale" sono contenute le norme applicabili a tutte le attività societarie ed in relazione a tutti i reati da prevenire.

A seguito di una approfondita mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Società ha adottato altresì delle procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati, che sono descritte nella "Parte Speciale".

Art. 2

Il modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare e implementare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la sicurezza;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- verificare il funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere specifici procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 3 Destinatari del modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Art. 4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello, redatto anche con l'eventuale ausilio di professionisti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'idoneità a prevenire i reati ovvero in ragione di novità

legislative, sono sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il Modello alle novità legislative.

Art. 5 Organismo di vigilanza: composizione un esterno

La Società costituisce un Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, lettera b, del D.Lgs. 231/2001, che ha la competenza a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ha diritto di accesso, senza necessità di autorizzazione, a tutti gli atti della Società.

L'Organismo di Vigilanza è composto da un membro scelto all'esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità in modo da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali della Società che si rendessero utili per il perseguimento dello scopo.

L'Organismo di Vigilanza nominato, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, deve avere i seguenti requisiti:

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali o di consulenza professionale;

professionalità: l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie di vigilanza con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- redige un verbale, trasmesso al Consiglio di Amministrazione, in cui sono descritte le attività svolte nel corso della singola verifica e le indicazioni utili al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- cura l'attuazione del Modello e assicura il costante aggiornamento;

Art. 6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i

terzi che comunque abbiamo rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;

- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001;

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello.
- L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Art. 8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello

commesse da altri dipendenti o da membri del Consiglio di Amministrazione .

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 9 Informazioni obbligatorie e deleghe

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- i verbali del Consiglio di Amministrazione , Collegio Sindacale;
- la convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione ;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs.81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro.
- All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

Art. 10 Formazione e informativa

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:*
- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- seminario di aggiornamento annuale;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- *altro Personale:*
- nota informativa interna;
- informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- e-mail di aggiornamento;

Art. 11 Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Art. 12 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), di eventuali normative speciali applicabili, nonché della disciplina contrattuale di cui al CCNL.

Art. 13 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Art. 14 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale i quali provvedono senza ritardo ad assumere le opportune iniziative ed informare l'assemblea dei soci.

Art. 15 Misure nei confronti di Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

ALLEGATO

Disciplina del "whistle-blowing" e procedura di segnalazione interna.

La disciplina del "whistle-blowing".

La disciplina del "whistle-blowing" ha introdotto una specifica tutela a beneficio dell'autore (c.d. "whistle-blower") di segnalazioni di reati ed irregolarità di cui il medesimo sia venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con soggetti

pubblici o privati.

Si tratta, dunque, di una normativa attraverso la quale l'Ordinamento giuridico italiano, sulla scorta della normativa comunitaria, ha previsto un meccanismo di prevenzione degli illeciti e, contestualmente, di garanzia della manifestazione del pensiero.

La materia del *"whistle-blowing"* ha inciso sensibilmente - per effetto della Legge 30 novembre 2017, n. 179 - sulla disciplina dello stesso Decreto Legislativo 8 giugno, nr. 231: con l'entrata in vigore del testo normativo in questione, è stato previsto che i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dovessero essere integrati da misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale del nuovo strumento di segnalazione.

La normativa del *"whistle-blowing"* è stata, da ultimo, novellata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*), che reca un testo normativo connotato dalle seguenti peculiarità:

- è stata configurata una disciplina organica del *"whistle-blowing"*, applicabile al settore pubblico e a quello privato;
- la segnalazione dell'illecito costituisce un autentico diritto, presidiato da specifiche garanzie (riservatezza; divieto di ritorsioni; misure di sostegno; invalidità di rinunce e transazioni) atte ad evitare pregiudizi in capo al segnalante e alle persone a lui contigue (il facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a lui legate da rapporti affettivi o di parentela; i colleghi di lavoro del segnalante e a lui legati da un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto del segnalante);
- la tutela prevista dal testo normativo è applicabile non soltanto ai soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro col soggetto pubblico o privato, ma altresì a coloro che, a vario titolo, collaborano o intrattengono rapporti con l'amministrazione pubblica o l'ente privato (lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, persone che svolgono funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza);
- la tutela è operante non soltanto quando il rapporto di lavoro/collaborazione è in corso all'epoca della segnalazione, ma altresì se il medesimo non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o, comunque, in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite prima dello scioglimento stesso);
- sono irrilevanti i motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione. In ogni caso, per beneficiare delle misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023, il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate siano vere;
- l'oggetto della segnalazione è particolarmente ampio: possono essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, relativi a specifici settori (ad esempio: appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, tutela della vita privata e dei dati personali); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atto o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- sono stati introdotti specifici canali di segnalazione - interna ed esterna -, oltre ad essere state disciplinate, nella presente materia, le divulgazioni pubbliche e la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- **sussiste l'obbligo per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 ed adottano i modelli di organizzazione ivi previsti (a prescindere da qualunque soglia occupazionale) di adeguarsi alla disciplina del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, di introdurre un canale di segnalazione interna** (essendo il canale di segnalazione esterna affidato all'ANAC);
- sono state introdotte sanzioni pecuniarie nel caso di mancata attuazione della disciplina del *"whistle-blowing"* di cui al D. Lgs. 24/2023, nonché nel caso di ritorsioni, di ostacolo alla segnalazione o di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- la disciplina del D. Lgs. 24/2023 si applica a partire dal 15 luglio 2023, eccetto che nei confronti dei soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 (in tal caso, l'obbligo di adeguamento ha effetto a partire dal 17 dicembre 2023).

Le nuove disposizioni sono, dunque, finalizzate a dare attuazione ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nonché a garantire la correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando il principio di legalità e la libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui all'art. 41 Cost.

Per completezza, si riporta in calce il testo normativo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, che costituisce parte integrante della procedura di segnalazione interna di seguito disciplinata. Si suggeriscono, inoltre, la lettura delle Linee Guida Anac pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, approvate con Delibera nr. 311 del 12 luglio 2023, nonché la Guida operativa per gli enti privati elaborata nel mese di ottobre 2023 da Confindustria.

La procedura di segnalazione interna.

La presente procedura è adottata, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e dell'art. 6, comma I, lett. a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231 e costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa.

E' stata approvata in data _____ dal _____ ed è da ritenersi pienamente efficace a partire dal _____.

La presente procedura sostituisce integralmente quella di "whistle-blowing" precedentemente approvata in data _____.

Articolo 1. Scopo della segnalazione interna.

Lo scopo della presente procedura è quello di dare attuazione in ambito aziendale al canale di segnalazione interna previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, del cui testo, unitamente al relativo allegato, viene allegata copia integrale al presente documento. Nello specifico, la procedura è finalizzata a:

- garantire agli aventi diritto la facoltà di effettuare le segnalazioni interne previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- disciplinare la gestione, in conformità alla legge e al Codice etico, delle segnalazioni interne;
- garantire l'esercizio di tutti i diritti e di tutte le facoltà spettanti alla persona segnalante e a coloro a cui il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 riconosce una specifica tutela.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla presente procedura, devono intendersi richiamate, ad ogni effetto, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 e le ulteriori norme di legge vigenti nella materia in esame e nella materia del trattamento dei dati personali.

Articolo 2. Contenuto della segnalazione.

La segnalazione può riguardare una o più delle seguenti violazioni:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma I, lett. a), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma I, lett. a), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 2, comma I, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Possono essere altresì oggetto di segnalazione le condotte finalizzate ad occultare una o più delle precedenti violazioni.

La segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- la descrizione del fatto, che deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e/o operativo dell'ente. La segnalazione non può invece riguardare una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- la persona coinvolta (indicando i suoi dati anagrafici, ove conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile alla sua identificazione);
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima, alle condizioni indicate nell'articolo 5.

Alla segnalazione possono essere allegati documenti e/o elementi di prova.

Il segnalante può chiedere di essere sentito personalmente, anche mediante l'acquisizione di sue memorie, e può altresì suggerire il compimento delle attività istruttorie che reputa opportune ai fini del pieno accertamento del fatto segnalato.

La segnalazione può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il segnalante non disponga di elementi di prova, ma abbia comunque fondati motivi di ritenere che sia stata commessa una violazione.

Articolo 3. Soggetti aventi facoltà di segnalazione interna.

Hanno facoltà di presentare una segnalazione interna:

- tutti i lavoratori e i collaboratori dell'impresa, a prescindere dall'inquadramento contrattuale e dalla retribuzione, ivi compresi i lavoratori somministrati, intermittenti, a tempo determinato ed apprendisti. Hanno altresì facoltà di segnalazione in lavoratori in prova durante il relativo periodo di prova; i lavoratori non ancora assunti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; i lavoratori a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto medesimo;

- tutti i lavoratori autonomi e tutti i professionisti e consulenti che collaborano, a qualunque titolo, con l'impresa;

- tutti gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Articolo 4. Soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna.

Il soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna è _____.

Il soggetto è contattabile mediante i recapiti indicati nel successivo articolo 5.

L'impresa si impegna ad accertare il possesso dei requisiti di preparazione e professionalità in capo al soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, con particolare riferimento alla sua conoscenza specialistica della materia del trattamento dei dati personali. Tale soggetto deve inoltre possedere le risorse necessarie per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative idonee e a garantire l'osservanza della riservatezza, della protezione dei dati e della segretezza.

Nel caso in cui il soggetto incaricato di ricevere la segnalazione interna si trovasse in una situazione di conflitto di interesse rispetto al contenuto della segnalazione stessa, è tenuto a fornire immediata comunicazione all'O.d.V., il quale provvederà alla gestione della segnalazione osservando le norme della presente procedura.

Articolo 5 - Modalità di trasmissione e forma della segnalazione.

La segnalazione interna può essere effettuata tramite una delle seguenti modalità:

1) mediante piattaforma informatica *whistle-blowing*, pubblicata sul sito www._____.it. La piattaforma è stata realizzata dalla software house _____ e garantisce, mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dei dati personali;

2) mediante colloquio telefonico non registrato ovvero registrato, all'utenza telefonica nr. _____, intestata al soggetto indicato nell'articolo 4 e a lui in uso. Nel caso di colloquio telefonico non registrato, la segnalazione è documentata mediante un resoconto dettagliato della conversazione e il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare o confermare il contenuto del resoconto mediante la propria sottoscrizione. Nel caso, invece, di colloquio telefonico registrato, la registrazione può avere luogo, previo necessario ed imprescindibile consenso del segnalante, mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Laddove il colloquio telefonico registrato sia altresì trascritto, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;

3) mediante comunicazione scritta in busta chiusa da trasmettersi al domicilio professionale del soggetto indicato nell'articolo 4, sito in _____. La busta chiusa, riportante la dicitura "riservata al RPCT" oppure "whistleblowing", deve

contenere due buste chiuse al suo interno: la prima contiene i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda contiene la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. E' facoltà del segnalante specificare, all'interno della segnalazione, che è sua intenzione mantenere riservata la propria identità, nonché beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

4) mediante colloquio in presenza, da tenersi presso _____ ovvero in luogo differente concordato dal segnalante con il soggetto incaricato indicato nell'articolo 4. La segnalazione effettuata mediante il colloquio in presenza è verbalizzata ovvero, previo necessario ed imprescindibile consenso del segnalante, registrata mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Nel caso di verbalizzazione o di trascrizione della registrazione, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la sua sottoscrizione.

Il colloquio telefonico e quello in presenza devono avere luogo entro un termine ragionevole e, comunque, non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta del colloquio medesimo.

Con le medesime modalità indicate nei numeri 1), 2), 3) e 4) il segnalante può chiedere informazioni sulle azioni intraprese dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione.

Il segnalante ha la facoltà di effettuare segnalazioni anonime, purché puntuali, circostanziate e corredate da idonea documentazione probatoria.

Il segnalante ha la facoltà di indicare un recapito presso cui egli intende essere contattato dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione.

Il segnalante si dichiara consapevole degli illeciti in cui incorre colui che, in mala fede, effettua segnalazioni dal contenuto falso. Si dichiara altresì consapevole che le segnalazioni false effettuate in mala fede potranno determinare il mancato riconoscimento delle misure di protezione previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, a favore del segnalante.

Nel caso in cui il segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto diverso da quello indicato nell'articolo 4, colui che riceve la segnalazione è tenuto a trasmetterla immediatamente al soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, a non divulgare qualunque informazione sulla stessa e a non trattenerne copia. Se la segnalazione è effettuata mediante comunicazione scritta in busta chiusa, su cui sono riportate indicazioni idonee a permettere che si tratta di una comunicazione rientrante nell'oggetto della presente procedura, il soggetto che la riceve è tenuto a non aprire la busta.

Articolo 6 - Funzioni del soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna.

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna svolge le seguenti funzioni:

- a) rilascia al segnalante, entro 7 giorni, un'attestazione scritta di ricezione della segnalazione. L'attestazione di ricezione riporta l'invito rivolto al segnalante a prendere visione del testo integrale della presente procedura e del testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, salvo che la segnalazione sia stata effettuata luogo mediante l'impiego della piattaforma di *whistle-blowing* di cui all'articolo 5, numero 1), della presente procedura; in tal caso, fermo restando il rilascio dell'attestazione scritta, si osservano le garanzie previste dalla piattaforma medesima;
- b) dà seguito alla segnalazione, compiendo l'attività istruttoria necessaria per l'accertamento della violazione segnalata;
- c) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, le informazioni sulle azioni intraprese a seguito della segnalazione;
- d) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, informazioni sui diritti e sulle facoltà da lui esercitabili nell'ambito del canale di segnalazione interna;
- e) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- f) completa la sua attività istruttoria ed ogni azione intrapresa entro 3 mesi dal rilascio dell'attestazione di ricezione di cui alla precedente lettera a), comunicando per iscritto al segnalante le azioni intraprese e le decisioni assunte;
- g) custodisce la segnalazione e tutta la documentazione acquisita, con particolare riferimento a quella attinente all'attività istruttoria svolta, mediante modalità protette ed osservando la disciplina di legge vigente, con particolare riferimento a quella concernente la materia della tutela dei dati personali;
- h) fornisce al segnalante la comunicazione scritta di cui all'articolo 7, lettera c.;

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna ha la facoltà di chiedere al segnalante le integrazioni necessarie per dare seguito alla segnalazione.

Ove, entro il termine di cui alla precedente lettera f), non si sia ancora conclusa l'attività svolta dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, quest'ultimo è tenuto a fornirne comunicazione al segnalante, informandolo della facoltà di effettuare

una segnalazione esterna.

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna suggerisce al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, ogni volta che ne ravvisi la necessità o l'opportunità, le modifiche della presente procedura necessarie ad implementarne l'efficacia.

Articolo 7 - Gestione della segnalazione interna.

Il soggetto indicato nell'articolo 4 gestisce la segnalazione osservando i principi di autonomia, indipendenza, riservatezza, imparzialità e, comunque, con tempestività. Resta ferma l'applicabilità degli ulteriori principi stabiliti nel Codice Etico, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 6 della presente procedura.

Al fine di dare seguito alla segnalazione, il soggetto indicato nell'articolo 4 compie le attività istruttorie finalizzate a verificare la fondatezza della segnalazione, acquisendo - nell'osservanza delle norme di legge - documenti ed informazioni, nonché procedendo all'audizione del segnalato, delle altre persone a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione e della persona coinvolta, anche su richiesta di quest'ultima, eventualmente mediante l'acquisizione di memorie scritte e documenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il soggetto indicato nell'articolo 4 può avvalersi di propri collaboratori, fermo restando il diritto alla riservatezza e ferma altresì restando ogni ulteriore garanzia di legge riconosciuta al segnalante. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, è necessario che il soggetto indicato nell'articolo 4 oscuri ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (ad esempio, il facilitatore).

Una volta completata l'attività istruttoria, il soggetto indicato nell'articolo 4:

- a. nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate nell'articolo 2, ne dà notizia, in forma scritta e senza indugio, al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il seguito dato alla segnalazione abbia evidenziato esclusivamente il fondato sospetto di ritenere commessa una delle suddette violazioni;
- b. nei casi di infondatezza della segnalazione ovvero di impossibilità di procedere all'accertamento dei fatti segnalati o, ancora, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti che fuoriescono dall'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura o, infine, nel caso in cui sia evidente e/o accertata la natura diffamatoria della segnalazione, archivia la segnalazione medesima;
- c. in ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, lettera l), comunica per iscritto al segnalante l'attività istruttoria svolta e la decisione assunta all'esito della stessa.

Articolo 8. Garanzie riconosciute al segnalante.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, la presente procedura riconosce le seguenti garanzie:

a) tutela della riservatezza: è garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In particolare, la tutela della riservatezza implica che:

- a.1. le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse;
- a.2. l'identità della persona segnalante e qualunque informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate senza il consenso del segnalante stesso a persone diverse dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione ovvero ai suoi collaboratori;
- a.3. nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- a.4. nell'ambito del procedimento dinanzi al Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- a.5. la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti della Decreto Legislativo 14 marzo 2013, nr. 33;
- a.6. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, allora la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento in questione solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- a.7. il segnalante ha diritto di essere informato, mediante comunicazione scritta fornita dal soggetto indicato dall'articolo 4, della

rivelazione dei dati riservati ogni volta che, nel caso di procedimento disciplinare e nell'ambito della procedura di segnalazione interna, la rivelazione è indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa della persona coinvolta;

a.8. il consenso del segnalante previsto dalle lettere precedenti deve essere espresso e non può, in alcun caso, essere presunto.

b) tutela dalle ritorsioni: è vietata nei confronti del segnalante ogni forma di ritorsione derivante dalla segnalazione, anche se soltanto tentata o minacciata. Sono di seguito indicate, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, alcune forme di ritorsione: il licenziamento, la sospensione, l'intimidazione, la coercizione, le molestie e l'ostracismo, la discriminazione, il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine, la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo determinato, l'annullamento di una licenza o di un permesso, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici, le note di merito negative, la riduzione dello stipendio, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro, il mutamento di funzione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o di servizi.

c) tutela nel caso di rinunce e transazioni: sono nulle - salvo che nel caso di cui all'art. 2113, comma IV, c.c. - le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, lettere d) ed e), della presente procedura, il segnalante può in qualunque momento chiedere al soggetto indicato nell'articolo 4 di fornirgli tutte le informazioni riguardanti la disciplina contenuta nella presente procedura e nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Resta ferma l'efficacia delle norme di legge vigenti in merito all'obbligo del segnalante che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio di denunciare il fatto di reato e/o le ipotesi di danno erariale all'Autorità Giudiziaria e/o Contabile.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali. Conservazione delle segnalazioni e della documentazione.

La presente procedura di segnalazione interna è attuata osservando inderogabilmente la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Si applica quanto previsto dall'art. 14, comma I, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Articolo 10. Pubblicità.

La presente procedura, unitamente al testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e al relativo allegato, è affissa su un'apposita bacheca dei locali aziendali. Qualunque dipendente e qualunque soggetto indicato nell'articolo 3 possono, a semplice richiesta, prendere visione ed estrarre gratuitamente copia cartacea della procedura e del testo di legge allegato.

L'azienda trasmette inoltre gratuitamente, a semplice richiesta, copia telematica della presente procedura e del testo di legge allegato a qualunque soggetto indicato nell'articolo 3.

Il presente documento è inoltre pubblicato sul sito internet aziendale (www._____._____).

L'impresa si impegna ad organizzare a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo 3, con periodicità, un evento di formazione finalizzato ad assicurare la conoscenza della presente procedura e del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

L'impresa affigge in un'apposita bacheca dei locali aziendali informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuate le segnalazioni interne e quelle esterne, anche avvalendosi del materiale informativo pubblicato dall'ANAC. L'azienda trasmette inoltre gratuitamente, a semplice richiesta, copia cartacea o telematica della suddette informazioni a qualunque soggetto indicato nell'articolo 3.

Inoltre, i dipendenti e gli ulteriori soggetti indicati nell'articolo 3 possono chiedere gratuitamente copia, cartacea o telematica, della procedura, del testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e del relativo allegato, nonché delle informazioni previste dal periodo precedente, al soggetto incaricato di ricevere e di gestire le segnalazioni interne.

Articolo 11. Sanzioni.

Il modello di organizzazione e di gestione prevede sanzioni da infliggersi in capo a coloro che:

a) commettono ritorsioni, ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione o violano l'obbligo di riservatezza;

b) non svolgono l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;

c) segnalano violazioni false aventi natura diffamatoria o calunniosa, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma I, lett. c), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Articolo 12. Allegato alla procedura di segnalazione interna.

Alla presente procedura sono allegati il testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e del relativo allegato.

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che ha rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo.

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita' dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle societa' o i meccanismi il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle societa';
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita' delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonche' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
- q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
 - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo.

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorita' giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorita' giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Capo II -Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche.

Art. 4 - Canali di segnalazione interna.

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5 - Gestione del canale di segnalazione interna.

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Art. 6 - Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7 - Canali di segnalazione esterna.

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC e' trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 - Attivita' svolte dall'ANAC.

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attivita':
 - a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonche' sulle misure di protezione di cui al capo III;
 - b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identita' della persona segnalante;
 - c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
 - f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
 - g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che puo' consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorita' competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.
2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorita' amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e da' contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorita' amministrativa competente svolge l'attivita' di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:
 - a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
 - b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
 - c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonche' gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).
4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC puo' trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.
5. L'ANAC puo' non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entita' e procedere alla loro archiviazione.

Art. 9 - Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC.

1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

- a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
- b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- e) le modalita' con le quali puo' chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC puo' dare ad una segnalazione esterna;
- f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonche' i loro contatti.

Art. 10 - Adozione di linee guida.

1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorita' competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 11 - Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica.

1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attivita' delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell'ANAC e' integrata di complessive ventidue unita' di personale, di cui diciotto unita' del ruolo dei funzionari e quattro unita' del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Capo e' autorizzata la spesa quantificata come segue:
 - a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;
 - b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonche' per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza.

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identita' della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui puo' evincersi, direttamente o indirettamente, tale identita' non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' della persona segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' della persona segnalante non puo' essere rivelata fino alla

chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali.

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 14 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la

segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione e' effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 15 - Divulgazioni pubbliche.

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalita' previste dagli articoli 4 e 7 e non e' stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Capo III - Misure di protezione.

Art. 16 - Condizioni per la protezione della persona segnalante.

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica e' stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando e' accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante e' irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante e' stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonche' nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformita' alle condizioni di cui all'articolo 6.

Art. 17 - Divieto di ritorsione.

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia e' a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorita' giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che puo' comportare l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 18 - Misure di sostegno.

1. E' istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche' sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. L'autorita' giudiziaria ovvero l'autorita' amministrativa cui la persona segnalante si e' rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni puo' richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonche' di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19 - Protezione dalle ritorsioni.

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC puo' avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando

l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Art. 20 - Limitazioni della responsabilità.

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 21 - Sanzioni.

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Art. 22 - Rinunce e transazioni.

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Capo IV - Disposizioni finali.

Art. 23 - Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e di coordinamento.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e' nullo.».

4. All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

Art. 25 - Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Parte I.

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;

xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);

xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1);

xxi-bis): regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cryptoattività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e

che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle

attività' di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento

degli animali;

iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;

iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul

lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Conforme al Decreto Legislativo - 8 giugno 2001 n. 231, al Decreto Legislativo - 4 aprile 2008, n. 81 approvato dal Consiglio di Amministrazione, aggiornato il 12-12-2025

PARTE GENERALE

Art. 1 Scopo del Modello

Scopo del Modello è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'assetto organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella "Parte Generale" sono contenute le norme applicabili a tutte le attività societarie ed in relazione a tutti i reati da prevenire.

A seguito di una approfondita mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Società ha adottato altresì delle procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati, che sono descritte nella "Parte Speciale".

Art. 2

Il modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- strutturare e implementare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la sicurezza;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- verificare il funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere specifici procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 3 Destinatari del modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Art. 4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello, redatto anche con l'eventuale ausilio di professionisti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'idoneità a prevenire i reati ovvero in ragione di novità legislative, sono sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il Modello alle novità legislative.

Art. 5 Organismo di vigilanza: composizione un esterno

La Società costituisce un Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, lettera b, del D.Lgs. 231/2001, che ha la competenza a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ha diritto di accesso, senza necessità di autorizzazione, a tutti gli atti della Società.

L'Organismo di Vigilanza è composto da un membro scelto all'esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità in modo da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali della Società che si rendessero utili per il perseguimento dello scopo.

L'Organismo di Vigilanza nominato, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, deve avere i seguenti requisiti:

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali o di consulenza professionale;

professionalità: l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie di vigilanza con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- redige un verbale, trasmesso al Consiglio di Amministrazione, in cui sono descritte le attività svolte nel corso della singola verifica e le indicazioni utili al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- cura l'attuazione del Modello e assicura il costante aggiornamento;

Art. 6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiano rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001;

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo al Consiglio di Amministrazione i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello.
- L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di

accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Art. 8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse da altri dipendenti dal Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 9 Informazioni obbligatorie e deleghe

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro.
- All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

Art. 10 Formazione e informativa

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:*
- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;

- seminario di aggiornamento annuale;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- *altro Personale:*
- nota informativa interna;
- informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- e-mail di aggiornamento;

Art. 11 Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Art. 12 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), di eventuali normative speciali applicabili, nonché della disciplina contrattuale di cui al CCNL.

Art. 13 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Art. 14 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, che provvede senza ritardo ad assumere le opportune iniziative ed informare l'assemblea dei soci.

Art. 15 Misure nei confronti di Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Allegato A**Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni*****"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"***

a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

(G.U. n. 140, 19 giugno 2001, Serie Generale)

Il Presidente della Repubblica

- visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400; visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
- vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
- acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
- sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE****SEZIONE I****PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA****Art. 1.- Soggetti**

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.- Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.- Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. - Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)(***).
- 2-ter. Abrogato (***).
- 2-quater. Abrogato (***).
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (*).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(*) Il comma 4-bis del presente articolo è stato introdotto dall'art. 14, comma 12, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012"

), entrata in vigore il primo dicembre 2012.

(**) Il comma 2-bis è stato introdotto dall'art. 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*), entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

(***) I commi 2-bis è stato modificato dall'art. 24 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

(***) I commi 2-ter e 2-quater sono stati abrogati dall'art. 23 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

Art. 7. - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. - Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Art. 9. - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. - Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di euro 103.

Art. 12. - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a euro 103.291 se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a euro 10.329.

Art. 13. - Sanzioni interdittive

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive (*) si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

(*) N.d.R.: La nuova formulazione del comma 1 dell'art. 13 D. Lgs. 231/2001 è stata introdotta dall'art. 1, comma IX, lett. a), Legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

Art. 14. - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. - Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';
 - b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. - Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. - Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale(*)).
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 2, c. 218 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", pubblicata nella GU n.302 del 30-12-2009 - S.O. n. 243

Art. 19. - Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. - Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. - Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. - Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. - Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva

- trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (*) (**).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (*).

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(*) N.d.R.: la rubrica e il comma 1 della disposizione sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"), il quale ha inoltre introdotto il comma 2-bis della medesima disposizione.

(**) N.d.R.: le parole "353, 353-bis" di cui al primo comma dell'art. 24 D. Lgs. 231/01 sono state inserite dalla Legge 9 ottobre 2023, nr. 137, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante "*disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*". Cfr. art. 6-ter, comma II, lett. a), D.L. 105/2023, come modificato dalla L. 137/2023.

Art. 24-bis (*) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (***).

1-bis (***). In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (***).

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (**).

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (***).

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 7, c.1 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante: "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", pubblicata nella GU n.80 del 4-4-2008 - S.O. n. 79).

(**) N.d.R.: Il comma III è stato così modificato dal Decreto Legge 21 settembre 2019, nr. 105 ("*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*"), convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, nr. 133.

(***) N.d.R.: La Legge 28 giugno 2024, nr. 90 ("*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*"), entrata in vigore in data 17 luglio 2024, ha introdotto le seguenti modifiche nell'art. 24-bis D. Lgs. 231/01: la cornice

editale della sanzione di cui al comma 1 *"da cento a cinquecento quote"* è stata soppressa e sostituita con quella *"da duecento a settecento quote"*; è stato inserito il comma 1-bis; nel comma 2 è stato soppresso il riferimento al reato di cui all'art. 615-quinquies c.p., abrogato dalla Legge in questione, e contestualmente inserito il riferimento al reato di cui all'art. 635-querter.1 c.p., introdotto dalla Legge medesima; nel comma 2 la cornice editale *"sino a trecento quote"* è stata soppressa e sostituita con quella *"da duecento a settecento quote"*; nel comma 4 è stato inserito il periodo *"Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni"*.

Art. 24-ter (*) - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 2, c. 29 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante: *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*, pubblicata nella GU n.170 del 24-7-2009 - S.O. n. 128

Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione () (***)**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale (**) (***)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). (*)

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. (*)

(*) N.d.R.: La novella dei commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001 sono state operate dall'art. 1, comma IX, lett. b), n. 2) e 3), Legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

(**) N.d.R.: La rubrica è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (*"Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*), il quale ha inoltre introdotto l'ultimo periodo del comma 1 della medesima disposizione.

(***) N.d.R.: La rubrica è stata ulteriormente modificata dall'art. 9, comma 2-ter, del Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92 (*"Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"*), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2024, n. 112, la quale altresì inserito, nel secondo periodo del comma 1, il riferimento al reato di cui all'art. 314-

bis c.p. e contestualmente soppresso il riferimento al reato di cui all'art. 323 c.p.

Art. 25-bis - Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (*)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento(**), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (***).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474(**) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 6 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", pubblicato nella GU n.224 del 26-9-2001, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. n. 274 del 24/11/2001)

(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 15, c. 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante ""Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata nella GU n.176 del 31-7-2009 - S.O. n. 136

(***) N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 15, c. 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante ""Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata nella GU n.176 del 31-7-2009 - S.O. n. 136

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter (*) - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile o da altre leggi speciali, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (***) (****):

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (***)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (***)

c) (lettera abrogata per effetto dell'art. 12 L. 27 maggio 2015, nr. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015) (***)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile(**), la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (****);
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (*****).

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n.61 dell'11/04/2002, recante: "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", pubblicato nella GU n. 88 del 15-4-2002

(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 31, c. 2 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", pubblicata nella G.U. n.301 del 28/12/2005, S.O. n. 208.

(***) N.d.R. Il disposto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stato modificato per effetto dell'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", entrata in vigore il 14 giugno 2015, pubblicata in GU del 30 maggio 2015, n. 124. L'art. 12 della Legge citata ha, altresì, introdotto la lettera a-bis) ed abrogato la lettera c).

(****) N.d.R.: La lettera 2-bis è stata introdotta con l'art. 1, co. 77, lett. b), della Legge 6 novembre 2012, nr. 190, e, da ultimo, è stata modificata per effetto dell'art. 6 Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*).

(*****) N.d.r.: Le parole "o da altre leggi speciali" e la lettera "s-ter)" del presente articolo sono stati inseriti dall'art. 55 del Decreto

Legislativo 2 marzo 2023, nr. 19 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"*), entrato in vigore il 22 marzo 2023. Il D. Lgs. 19/2003 ha effetto dal 3 luglio 2023.

Art. 25-quater (*) - Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 3, c. 1 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicata nella GU n.21 del 27-1-2003.

Art. 25-quater.1 (*) - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accredimento.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 8, c. 1 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante: "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella GU n.21 14 del 18-1-2006.

Art. 25-quinquies (*) - Delitti contro la personalita' individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1(**), e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1(**), nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies)***, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 5, c. 1 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 recante: "Misure contro la tratta di persone", pubblicata nella GU n. 195 del 23-8-2003.

(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 10, c. 1 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata nella GU n.38 del 15-2-2006

(***) N.d.R.: Comma così modificato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39: Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014). Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 25-sexies (*) - Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 9, c. 3 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004", pubblicata nella GU n.96 del 27-4-2005, S.O. n. 76

Art. 25-septies (*) - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 9, c. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella GU n.185 del 10-8-2007, quindi sostituito dall'art. 300, c. 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella GU n.101 del 30-4-2008 - S.O. n. 108

Art. 25-octies (*) - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (**).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 4, c. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", pubblicato nella GU n.290 del 14-12-2007 - S.O. n. 268.

(**) N.d.R. Le parole "nonchè autoriciclaggio" utilizzate nella rubrica dell'articolo 25-octies D. Lgs. 231/2001 e l'inserimento del delitto di cui all'art. 638-ter.1 c.p. all'interno del comma 1 della disposizione citata sono stati introdotti dall'art. 3, c. 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", entrata in vigore il primo gennaio 2015,

pubblicata in GU del 17-12-2014, n. 292.

Art. 25-octies.1 (*) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (**).

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (**).

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"*), entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Nella rubrica dell'articolo le parole "e trasferimento fraudolento di valori" sono state inserite dalla Legge 9 ottobre 2023, nr. 137, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Cfr. art. 6-ter, comma II, lett. b), nr. 3), D.L. 105/2023, come modificato dalla L. 137/2023.

(**) N.d.R.: il comma 2-bis della disposizione in esame e le parole "commi 1, 2 e 2-bis" di cui al comma 3 sono state inserite dalla Legge 9 ottobre 2023, nr. 137, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione". Cfr. art. 6-ter, comma II, lett. b), nr. 1) e 2), D.L. 105/2023, come modificato dalla L. 137/2023.

Art. 25-novies (*) - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 63, c. 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", pubblicata nella GU n.188 del 14-8-2009

Art. 25-decies (*) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 2, c. 1 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", pubblicato nella GU n.177 del 1-8-2011.

Art. 25-undecies (*) - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) (abrogata);

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(*) N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 2, c. 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante: *"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*, pubblicato nella GU n.177 del 1-8-2011.

(**) N.d.R.: Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, c. 8, della Legge 28 maggio 2015, n. 68, recante *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, entrata in vigore il 29 maggio 2015, pubblicata su GU nr. 122 del 28 maggio 2015. La legge ha, altresì, introdotto il nuovo comma 1-bis.

(***) Ulteriori modifiche al testo della disposizione sono state apportate dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla Legge 3 ottobre 2025, nr. 147 (*"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"*).

Art. 25-duodecies (*) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 Euro.

1-bis (**). In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

(*) N.d.r.: Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

(**) N.d.r.: I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater sono stati introdotti dall'art. 30 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Art. 25-terdecies (*) - Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(*) N.d.r.: Articolo introdotto dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, nr. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"*, entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

Art. 25-quaterdecies (*) - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(*) N.d.r.: Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39, recante la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*

" ed entrata in vigore il 17 maggio 2019.

Art. 25 -quinquiesdecies (*) - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (***):

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (**);

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo (**).

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (**).

(*) N.d.r.: Articolo introdotto dall'art. 39, comma II, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", entrato in vigore il 2 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

(**) N.d.r.: Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"), il quale ha inoltre recato modifiche ai commi 2 e 3 della disposizione.

(***) N.d.R.: Il comma 1-bis è stato modificato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 ("*Disposizione correttiva e integrativa del decreto legislativo 14 luglio 2020, nr. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*"), entrato in vigore il 6 novembre 2022, che ha sostituito le parole da "*se commessi nell'ambito*" a "*un importo complessivo non inferiore*" con le seguenti: "*quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore*".

Art. 25-sexiesdecies (*) - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento

quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

(*) N.d.r. La disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (*"Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*).

(**) N.d.r. La disposizione è stata modificata dall'art. 4, c. 1, lett. a), b), c), del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (*" Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"*).

Art. 25-septiesdecies (*) - Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

N.d.r. La disposizione è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22 (*"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*).

Art. 25-duodevicies (*) - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

N.d.r. La disposizione è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22 (*"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*).

Art. 25-undevicies (*) - Delitti contro gli animali

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

N.d.r. La disposizione è stata introdotta dall'art. 8, comma I, della Legge 6 giugno 2025, n. 82 (*"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"*).

Art. 26. - Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II**RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE****SEZIONE I****RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELL'ENTE****Art. 27. - Responsabilita' patrimoniale dell'ente**

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II**VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE****Art. 28. - Trasformazione dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. - Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. - Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31. - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati

commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33. - Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 36. - Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. - Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. - Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39. - Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Art. 40. - Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. - Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42. - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43. - Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III**PROVA****Art. 44. - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone**

1. Non puo' essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV**MISURE CAUTELARI****Art. 45. - Applicazione delle misure cautelari**

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46. - Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. - Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. - Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. - Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. - Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. (*)
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi (*).
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

(*) N.d.R.: La novella del comma 1 e del comma 2 dell'art. 51 D. Lgs. 231/2001 è stata operata dall'art. 1, comma IX, lett. c, n. 1) e 2), Legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019.

Art. 52. - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53. - Sequestro preventivo

1. 1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54. - Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V**INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE****Art. 55. - Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. - Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58. - Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. - Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60. - Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è

estinto per prescrizione.

Art. 61. - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura (*).
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

(*) Il comma I dell'art. 64 è stato modificato dall'art. 68 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*"Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*), che entra in vigore il 30 dicembre 2022, che ha sostituito le parole *"sei mesi"* con quelle *"un anno"*. L'entrata in vigore del D. Lgs. 150/22 è stata differita dall'1 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 dall'art. 6 del Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162 (*"Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali"*).

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Art. 65. - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il

giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66. - Sentenza di esclusione della responsabilit  dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. - Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68. - Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. - Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivit  o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Art. 71. - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilit  amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. - Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purch  non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. - Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

ESECUZIONE

Art. 74. - Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75(*)

(*) N.d.R.: Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 155, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", pubblicato nella G.U. n. 139 del 15.6.2002, S.O. n. 126

Art. 76. - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. - Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. - Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79. - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80(*)

(*) N.d.R.: Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2003, S.O. n. 22

Art. 81

(*) N.d.R.: Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2003, S.O. n. 22

Art. 82

(*) N.d.R.: Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2003, S.O. n. 22

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83. - Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85 - Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) (*)
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

(*) N.d.R.: Lettera abrogata dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.2.2003, S.O. n. 22.

Allegato B

Disciplina del "whistle-blowing" e procedura di segnalazione interna.

La disciplina del "whistle-blowing".

La disciplina del "whistle-blowing" ha introdotto una specifica tutela a beneficio dell'autore (c.d. "whistle-blower") di segnalazioni di reati ed irregolarità di cui il medesimo sia venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Si tratta, dunque, di una normativa attraverso la quale l'Ordinamento giuridico italiano, sulla scorta della normativa comunitaria, ha previsto un meccanismo di prevenzione degli illeciti e, contestualmente, di garanzia della manifestazione del pensiero.

La materia del "whistle-blowing" ha inciso sensibilmente - per effetto della Legge 30 novembre 2017, n. 179 - sulla disciplina dello stesso Decreto Legislativo 8 giugno, nr. 231: con l'entrata in vigore del testo normativo in questione, è stato previsto che i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dovessero essere integrati da misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale del nuovo strumento di segnalazione.

La normativa del "whistle-blowing" è stata, da ultimo, novellata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"), che reca un testo normativo connotato dalle seguenti peculiarità:

- è stata configurata una disciplina organica del "whistle-blowing", applicabile al settore pubblico e a quello privato;

- la segnalazione dell'illecito costituisce un autentico diritto, presidiato da specifiche garanzie (riservatezza; divieto di ritorsioni; misure di sostegno; invalidità di rinunce e transazioni) atte ad evitare pregiudizi in capo al segnalante e alle persone a lui contigue (il

facilitatore, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a lui legate da rapporti affettivi o di parentela; i colleghi di lavoro del segnalante e a lui legati da un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto del segnalante);

- la tutela prevista dal testo normativo è applicabile non soltanto ai soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro col soggetto pubblico o privato, ma altresì a coloro che, a vario titolo, collaborano o intrattengono rapporti con l'amministrazione pubblica o l'ente privato (lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, persone che svolgono funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza);

- la tutela è operante non soltanto quando il rapporto di lavoro/collaborazione è in corso all'epoca della segnalazione, ma altresì se il medesimo non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o, comunque, in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite prima dello scioglimento stesso);

- sono irrilevanti i motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione. In ogni caso, per beneficiare delle misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023, il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate siano vere;

- l'oggetto della segnalazione è particolarmente ampio: possono essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, relativi a specifici settori (ad esempio: appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, tutela della vita privata e dei dati personali); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atto o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

- sono stati introdotti specifici canali di segnalazione - interna ed esterna -, oltre ad essere state disciplinate, nella presente materia, le divulgazioni pubbliche e la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

- **sussiste l'obbligo per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 ed adottano i modelli di organizzazione ivi previsti (a prescindere da qualunque soglia occupazionale) di adeguarsi alla disciplina del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, di introdurre un canale di segnalazione interna** (essendo il canale di segnalazione esterna affidato all'ANAC);

- sono state introdotte sanzioni pecuniarie nel caso di mancata attuazione della disciplina del "whistle-blowing" di cui al D. Lgs. 24/2023, nonché nel caso di ritorsioni, di ostacolo alla segnalazione o di violazione dell'obbligo di riservatezza;

- la disciplina del D. Lgs. 24/2023 si applica a partire dal 15 luglio 2023, eccetto che nei confronti dei soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 (in tal caso, l'obbligo di adeguamento ha effetto a partire dal 17 dicembre 2023).

Le nuove disposizioni sono, dunque, finalizzate a dare attuazione ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nonché a garantire la correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando il principio di legalità e la libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui all'art. 41 Cost.

Per completezza, si riporta in calce il testo normativo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, che costituisce parte integrante della procedura di segnalazione interna di seguito disciplinata. Si suggeriscono, inoltre, la lettura delle Linee Guida Anac pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, approvate con Delibera nr. 311 del 12 luglio 2023, nonché la Guida operativa per gli enti privati elaborata nel mese di ottobre 2023 da Confindustria.

La procedura di segnalazione interna.

La presente procedura è adottata, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231 e costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa.

E' stata approvata in data _____ dal _____ ed è da ritenersi pienamente efficace a partire dal _____.

La presente procedura sostituisce integralmente quella di "whistle-blowing" precedentemente approvata in data _____.

Articolo 1. Scopo della segnalazione interna.

Lo scopo della presente procedura è quello di dare attuazione in ambito aziendale al canale di segnalazione interna previsto dal

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, del cui testo, unitamente al relativo allegato, viene allegata copia integrale al presente documento. Nello specifico, la procedura è finalizzata a:

- garantire agli aventi diritto la facoltà di effettuare le segnalazioni interne previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- disciplinare la gestione, in conformità alla legge e al Codice etico, delle segnalazioni interne;
- garantire l'esercizio di tutti i diritti e di tutte le facoltà spettanti alla persona segnalante e a coloro a cui il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 riconosce una specifica tutela.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla presente procedura, devono intendersi richiamate, ad ogni effetto, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 e le ulteriori norme di legge vigenti nella materia in esame e nella materia del trattamento dei dati personali.

Articolo 2. Contenuto della segnalazione.

La segnalazione può riguardare una o più delle seguenti violazioni:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma I, lett. a), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma I, lett. a), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 2, comma I, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Possono essere altresì oggetto di segnalazione le condotte finalizzate ad occultare una o più delle precedenti violazioni.

La segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- la descrizione del fatto, che deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e/o operativo dell'ente. La segnalazione non può invece riguardare una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- la persona coinvolta (indicando i suoi dati anagrafici, ove conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile alla sua identificazione);
- eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima, alle condizioni indicate nell'articolo 5.

Alla segnalazione possono essere allegati documenti e/o elementi di prova.

Il segnalante può chiedere di essere sentito personalmente, anche mediante l'acquisizione di sue memorie, e può altresì suggerire il compimento delle attività istruttorie che reputa opportune ai fini del pieno accertamento del fatto segnalato.

La segnalazione può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui il segnalante non disponga di elementi di prova, ma abbia comunque fondati motivi di ritenere che sia stata commessa una violazione.

Articolo 3. Soggetti aventi facoltà di segnalazione interna.

Hanno facoltà di presentare una segnalazione interna:

- tutti i lavoratori e i collaboratori dell'impresa, a prescindere dall'inquadramento contrattuale e dalla retribuzione, ivi compresi i lavoratori somministrati, intermittenti, a tempo determinato ed apprendisti. Hanno altresì facoltà di segnalazione in lavoratori in prova durante il relativo periodo di prova; i lavoratori non ancora assunti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; i lavoratori a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto medesimo;
- tutti i lavoratori autonomi e tutti i professionisti e consulenti che collaborano, a qualunque titolo, con l'impresa;
- tutti gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Articolo 4. Soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna.

Il soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna è _____.

Il soggetto è contattabile mediante i recapiti indicati nel successivo articolo 5.

L'impresa si impegna ad accertare il possesso dei requisiti di preparazione e professionalità in capo al soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, con particolare riferimento alla sua conoscenza specialistica della materia del trattamento dei dati personali. Tale soggetto deve inoltre possedere le risorse necessarie per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative idonee e a garantire l'osservanza della riservatezza, della protezione dei dati e della segretezza.

Nel caso in cui il soggetto incaricato di ricevere la segnalazione interna si trovasse in una situazione di conflitto di interesse rispetto al contenuto della segnalazione stessa, è tenuto a fornire immediata comunicazione all'O.d.V., il quale provvederà alla gestione della segnalazione osservando le norme della presente procedura.

Articolo 5 - Modalità di trasmissione e forma della segnalazione.

La segnalazione interna può essere effettuata tramite una delle seguenti modalità:

- 1) mediante piattaforma informatica *whistle-blowing*, pubblicata sul sito www._____.it. La piattaforma è stata realizzata dalla software house _____ e garantisce, mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dei dati personali;
- 2) mediante colloquio telefonico non registrato ovvero registrato, all'utenza telefonica nr. _____, intestata al soggetto indicato nell'articolo 4 e a lui in uso. Nel caso di colloquio telefonico non registrato, la segnalazione è documentata mediante un resoconto dettagliato della conversazione e il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare o confermare il contenuto del resoconto mediante la propria sottoscrizione. Nel caso, invece, di colloquio telefonico registrato, la registrazione può avere luogo, previo necessario ed imprescindibile consenso del segnalante, mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Laddove il colloquio telefonico registrato sia altresì trascritto, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- 3) mediante comunicazione scritta in busta chiusa da trasmettersi al domicilio professionale del soggetto indicato nell'articolo 4, sito in _____. La busta chiusa, riportante la dicitura "riservata al RPCT" oppure "whistleblowing", deve contenere due buste chiuse al suo interno: la prima contiene i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda contiene la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. E' facoltà del segnalante specificare, all'interno della segnalazione, che è sua intenzione mantenere riservata la propria identità, nonché beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
- 4) mediante colloquio in presenza, da tenersi presso _____ ovvero in luogo differente concordato dal segnalante con il soggetto incaricato indicato nell'articolo 4. La segnalazione effettuata mediante il colloquio in presenza è verbalizzata ovvero, previo necessario ed imprescindibile consenso del segnalante, registrata mediante dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. Nel caso di verbalizzazione o di trascrizione della registrazione, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la sua sottoscrizione.

Il colloquio telefonico e quello in presenza devono avere luogo entro un termine ragionevole e, comunque, non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta del colloquio medesimo.

Con le medesime modalità indicate nei numeri 1), 2), 3) e 4) il segnalante può chiedere informazioni sulle azioni intraprese dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione.

Il segnalante ha la facoltà di effettuare segnalazioni anonime, purché puntuali, circostanziate e corredate da idonea documentazione probatoria.

Il segnalante ha la facoltà di indicare un recapito presso cui egli intende essere contattato dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione.

Il segnalante si dichiara consapevole degli illeciti in cui incorre colui che, in mala fede, effettua segnalazioni dal contenuto falso. Si dichiara altresì consapevole che le segnalazioni false effettuate in mala fede potranno determinare il mancato riconoscimento delle misure di protezione previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, a favore del segnalante.

Nel caso in cui il segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto diverso da quello indicato nell'articolo 4, colui che riceve la segnalazione è tenuto a trasmetterla immediatamente al soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, a non divulgare qualunque informazione sulla stessa e a non trattenerne copia. Se la segnalazione è effettuata mediante comunicazione scritta in busta chiusa, su cui sono riportate indicazioni idonee a permettere che si tratta di una comunicazione rientrante nell'oggetto della presente procedura, il soggetto che la riceve è tenuto a non aprire la busta.

Articolo 6 - Funzioni del soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna.

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna svolge le seguenti funzioni:

- a) rilascia al segnalante, entro 7 giorni, un'attestazione scritta di ricezione della segnalazione. L'attestazione di ricezione riporta l'invito rivolto al segnalante a prendere visione del testo integrale della presente procedura e del testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, salvo che la segnalazione sia stata effettuata luogo mediante l'impiego della piattaforma di *whistle-blowing* di cui all'articolo 5, numero 1), della presente procedura; in tal caso, fermo restando il rilascio dell'attestazione scritta, si osservano le garanzie previste dalla piattaforma medesima;
- b) dà seguito alla segnalazione, compiendo l'attività istruttoria necessaria per l'accertamento della violazione segnalata;
- c) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, le informazioni sulle azioni intraprese a seguito della segnalazione;
- d) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, informazioni sui diritti e sulle facoltà da lui esercitabili nell'ambito del canale di segnalazione interna;
- e) fornisce, a semplice richiesta del segnalante, informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- f) completa la sua attività istruttoria ed ogni azione intrapresa entro 3 mesi dal rilascio dell'attestazione di ricezione di cui alla precedente lettera a), comunicando per iscritto al segnalante le azioni intraprese e le decisioni assunte;
- g) custodisce la segnalazione e tutta la documentazione acquisita, con particolare riferimento a quella attinente all'attività istruttoria svolta, mediante modalità protette ed osservando la disciplina di legge vigente, con particolare riferimento a quella concernente la materia della tutela dei dati personali;
- h) fornisce al segnalante la comunicazione scritta di cui all'articolo 7, lettera c.;

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna ha la facoltà di chiedere al segnalante le integrazioni necessarie per dare seguito alla segnalazione.

Ove, entro il termine di cui alla precedente lettera f), non si sia ancora conclusa l'attività svolta dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione interna, quest'ultimo è tenuto a fornirne comunicazione al segnalante, informandolo della facoltà di effettuare una segnalazione esterna.

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire la segnalazione interna suggerisce al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, ogni volta che ne ravvisi la necessità o l'opportunità, le modifiche della presente procedura necessarie ad implementarne l'efficacia.

Articolo 7 - Gestione della segnalazione interna.

Il soggetto indicato nell'articolo 4 gestisce la segnalazione osservando i principi di autonomia, indipendenza, riservatezza, imparzialità e, comunque, con tempestività. Resta ferma l'applicabilità degli ulteriori principi stabiliti nel Codice Etico, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 6 della presente procedura.

Al fine di dare seguito alla segnalazione, il soggetto indicato nell'articolo 4 compie le attività istruttorie finalizzate a verificare la fondatezza della segnalazione, acquisendo - nell'osservanza delle norme di legge - documenti ed informazioni, nonché procedendo all'audizione del segnalato, delle altre persone a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione e della persona coinvolta, anche su richiesta di quest'ultima, eventualmente mediante l'acquisizione di memorie scritte e documenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il soggetto indicato nell'articolo 4 può avvalersi di propri collaboratori, fermo restando il diritto alla riservatezza e ferma altresì restando ogni ulteriore garanzia di legge riconosciuta al segnalante. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, è necessario che il soggetto indicato nell'articolo 4 oscuri ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (ad esempio, il facilitatore).

Una volta completata l'attività istruttoria, il soggetto indicato nell'articolo 4:

a. nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate nell'articolo 2, ne dà notizia, in forma scritta e senza indugio, al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il seguito dato alla segnalazione abbia evidenziato esclusivamente il fondato sospetto di ritenere commessa una delle suddette violazioni;

b. nei casi di infondatezza della segnalazione ovvero di impossibilità di procedere all'accertamento dei fatti segnalati o, ancora, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti che fuoriescono dall'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura o, infine, nel caso in cui sia evidente e/o accertata la natura diffamatoria della segnalazione, archivia la segnalazione medesima;

c. in ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, lettera l), comunica per iscritto al segnalante l'attività istruttoria svolta e la decisione assunta all'esito della stessa.

Articolo 8. Garanzie riconosciute al segnalante.

Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, la presente procedura riconosce le seguenti garanzie:

a) tutela della riservatezza: è garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In particolare, la tutela della riservatezza implica che:

a.1. le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse;

a.2. l'identità della persona segnalante e qualunque informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate senza il consenso del segnalante stesso a persone diverse dal soggetto incaricato di ricevere e di gestire la segnalazione ovvero ai suoi collaboratori;

a.3. nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

a.4. nell'ambito del procedimento dinanzi al Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

a.5. la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti della Decreto Legislativo 14 marzo 2013, nr. 33;

a.6. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, allora la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento in questione solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

a.7. il segnalante ha diritto di essere informato, mediante comunicazione scritta fornita dal soggetto indicato dall'articolo 4, della rivelazione dei dati riservati ogni volta che, nel caso di procedimento disciplinare e nell'ambito della procedura di segnalazione interna, la rivelazione è indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa della persona coinvolta;

a.8. il consenso del segnalante previsto dalle lettere precedenti deve essere espresso e non può, in alcun caso, essere presunto.

b) tutela dalle ritorsioni: è vietata nei confronti del segnalante ogni forma di ritorsione derivante dalla segnalazione, anche se soltanto tentata o minacciata. Sono di seguito indicate, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, alcune forme di ritorsione: il licenziamento, la sospensione, l'intimidazione, la coercizione, le molestie e l'ostracismo, la discriminazione, il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine, la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo determinato, l'annullamento di una licenza o di un permesso, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici, le note di merito negative, la riduzione dello stipendio, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro, il mutamento di funzione, la

retrocessione di grado o la mancata promozione, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o di servizi.

c) tutela nel caso di rinunce e transazioni: sono nulle - salvo che nel caso di cui all'art. 2113, comma IV, c.c. - le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, lettere d) ed e), della presente procedura, il segnalante può in qualunque momento chiedere al soggetto indicato nell'articolo 4 di fornirgli tutte le informazioni riguardanti la disciplina contenuta nella presente procedura e nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Resta ferma l'efficacia delle norme di legge vigenti in merito all'obbligo del segnalante che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio di denunciare il fatto di reato e/o le ipotesi di danno erariale all'Autorità Giudiziaria e/o Contabile.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali. Conservazione delle segnalazioni e della documentazione.

La presente procedura di segnalazione interna è attuata osservando inderogabilmente la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Si applica quanto previsto dall'art. 14, comma I, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Articolo 10. Pubblicità.

La presente procedura, unitamente al testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e al relativo allegato, è affissa su un'apposita bacheca dei locali aziendali. Qualunque dipendente e qualunque soggetto indicato nell'articolo 3 possono, a semplice richiesta, prendere visione ed estrarre gratuitamente copia cartacea della procedura e del testo di legge allegato.

L'azienda trasmette inoltre gratuitamente, a semplice richiesta, copia telematica della presente procedura e del testo di legge allegato a qualunque soggetto indicato nell'articolo 3.

Il presente documento è inoltre pubblicato sul sito internet aziendale (www._____._____).

L'impresa si impegna ad organizzare a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo 3, con periodicità, un evento di formazione finalizzato ad assicurare la conoscenza della presente procedura e del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

L'impresa affigge in un'apposita bacheca dei locali aziendali informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuate le segnalazioni interne e quelle esterne, anche avvalendosi del materiale informativo pubblicato dall'ANAC. L'azienda trasmette inoltre gratuitamente, a semplice richiesta, copia cartacea o telematica della suddette informazioni a qualunque soggetto indicato nell'articolo 3.

Inoltre, i dipendenti e gli ulteriori soggetti indicati nell'articolo 3 possono chiedere gratuitamente copia, cartacea o telematica, della procedura, del testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e del relativo allegato, nonché delle informazioni previste dal periodo precedente, al soggetto incaricato di ricevere e di gestire le segnalazioni interne.

Articolo 11. Sanzioni.

Il modello di organizzazione e di gestione prevede sanzioni da infliggersi in capo a coloro che:

- a) commettono ritorsioni, ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione o violano l'obbligo di riservatezza;
- b) non svolgono l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) segnalano violazioni false aventi natura diffamatoria o calunniosa, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma I, lett. c), Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Articolo 12. Allegato alla procedura di segnalazione interna.

Alla presente procedura sono allegati il testo del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24, e del relativo allegato.

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che ha rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 - Ambito di applicazione oggettivo.

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza

nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni

acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo.

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Capo II - Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche.

Art. 4 - Canali di segnalazione interna.

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e

con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalita' informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5 - Gestione del canale di segnalazione interna.

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali e' affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attivita':

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Art. 6 - Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

1. La persona segnalante puo' effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non e' prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha gia' effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7 - Canali di segnalazione esterna.

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC e' trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del

suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 - Attività svolte dall'ANAC.

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;
- b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrano giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
- b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
- c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Art. 9 - Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC.

1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

- a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
- b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;

f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

Art. 10 - Adozione di linee guida.

1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 11 - Disposizione relativa al personale dell'ANAC ed alla piattaforma informatica.

1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attività delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell'ANAC è integrata di complessive ventidue unità di personale, di cui diciotto unità del ruolo dei funzionari e quattro unità del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Capo è autorizzata la spesa quantificata come segue:

a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;

b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza.

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla

conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta puo' essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e' sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali.

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea e' effettuata in conformita' del regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonche' adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.

5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilita' in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 14 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante puo' verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione e' effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 15 - Divulgazioni pubbliche.

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalita' previste dagli articoli 4 e 7 e non e' stato dato riscontro nei termini previsti

dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Capo III - Misure di protezione.

Art. 16 - Condizioni per la protezione della persona segnalante.

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

Art. 17 - Divieto di ritorsione.

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunit  economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che puo' comportare l'impossibilit  per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 18 - Misure di sostegno.

1. E' istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche' sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. L'autorita' giudiziaria ovvero l'autorita' amministrativa cui la persona segnalante si e' rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni puo' richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonche' di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19 - Protezione dalle ritorsioni.

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC puo' avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorita' giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullita' degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Art. 20 - Limitazioni della responsabilit .

1. Non e' punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni

fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e' stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, e' esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non e' esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 21 - Sanzioni.

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o che si e' tentato di ostacolarla o che e' stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non e' conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non e' stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Art. 22 - Rinunce e transazioni.

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Capo IV - Disposizioni finali.

Art. 23 - Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e di coordinamento.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e' nullo.».

4. All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) alla riservatezza dell'identita' della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

Art. 25 - Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, nr. 24.

Parte I.

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonche' per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;

- ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
- iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
- v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
- vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
- vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
- viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
- ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;
- xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
- xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
- xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
- xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);
- xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
- xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1);

xxi-bis): regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme

comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilit  dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunit ;

vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;

5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonch  della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilit  di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);

vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie

animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati che abroga la direttiva 2001/37/CE.

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

- i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
- iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;
- iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
- v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
- vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

- i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

- i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
- iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
- iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
- v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

01 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

La *ratio* sottesa alla previsione dei reati in esame è quella di tutelare il regolare svolgimento delle funzioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Le fattispecie criminosi poste a presidio di tale bene sono indicate negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01.

Trattasi, per la maggiorparte, di c.d. *"reati propri"*, ossia di illeciti che possono essere commessi esclusivamente da soggetti muniti di una specifica qualifica soggettiva e, in particolare, quella di pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio".

Sono considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È funzione pubblica amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi attraverso la quale si forma e si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero è esercitata attraverso poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.).

Sono invece sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, con cui si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

Il numero delle fattispecie presupposto, nella materia di cui si tratta, è stato progressivamente ampliato nel corso del tempo, unitamente alle riforme che hanno riguardato le figure criminosi contemplate dal codice penale.

In particolare, la **Legge 27 maggio 2015, n. 69**, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha:

- inasprito la pena per il delitto di peculato (art. 314 c.p.), attualmente punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi;
- inasprito la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), attualmente punito con le pene della reclusione da uno a sei anni;
- inasprito la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), attualmente punito con le pene della reclusione da sei a dodici anni (fattispecie di cui al comma I), nonché da sei a quattordici anni oppure da otto a vent'anni (le due fattispecie di cui al comma II);
- inasprito la pena per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), attualmente punito con la pena da sei a dieci anni e 6 mesi (fattispecie di cui al comma I);
- introdotto la possibilità che il delitto di concussione (art. 317 c.p.) sia commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio;
- introdotto la c.d. *"riparazione pecuniaria"* da parte del pubblico ufficiale a favore della pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 322-quater, introdotto dalla L. 69/2015, prevede che *"Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"*;
- configurato un'ipotesi di sospensione condizionale c.d. *"subordinata"*, in relazione ai principali delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (*"Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno"*

);

- introdotto l'obbligo del risarcimento del danno ai fini dell'accesso al rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), con riguardo ai principali reati dei p.u. contro la p.a. (*"Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"*);

- inasprito la durata delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-ter c.p.), dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32-quinquies c.p.) e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (art. 35 c.p.).

La Legge 69/2015 ha, infine, introdotto una circostanza attenuante speciale (art. 323-bis, comma II, c.p.) di cui beneficiano coloro che, a seguito della commissione di uno dei principali delitti contro la p.a. (ossia, quelli previsti dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis) abbia tenuto una condotta di collaborazione con l'Autorità.

Da ultimo, deve darsi atto che, con la **Legge 9 gennaio 2019, nr. 3** (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, cosiddetta *"Legge Spazzacorrotti"*), sono state introdotte significative modifiche in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

In sintesi:

a) sono state aumentate le pene per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e, in limitate ipotesi, per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

b) sono state inasprite le pene accessorie con riferimento ai principali delitti contro la pubblica amministrazione (art. 317-bis c.p.);

c) è stata soppressa la disposizione relativa al reato di millantato credito (art. 346 c.p.). Reato, questo, che rientra ora nell'alveo della norma incriminatrice del traffico di interferenze illecite (art. 346-bis);

d) è prevista una speciale di causa di non punibilità a beneficio di coloro che, entro specifici termini e con specifiche modalità, denuncino un reato contro la p.a. di cui siano venuti a conoscenza (art. 323-ter c.p.);

e) è stato modificato il regime della procedibilità, divenuta d'ufficio, per il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e per quello di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

f) è stata modificata la disciplina riguardante la prescrizione del reato. L'entrata in vigore delle modifiche in questione avrà, però, luogo a partire dal primo gennaio 2020;

g) è stata sottoposta a modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, laddove sia concessa in relazione ad uno dei principali reati contro la p.a.;

h) sono stati circoscritti gli effetti della riabilitazione, laddove sia concessa ad un soggetto condannato per uno dei principali reati contro la p.a.;

i) sono state introdotte modifiche al codice di procedura penale, con particolare riguardo alle indagini preliminari, al patteggiamento, alle misure cautelari e alle intercettazioni relative ai reati contro la p.a.;

l) è stata, infine, riformata la disciplina contenuta nell'Ordinamento penitenziario. In particolare, è stata sottoposta a maggiori condizioni la possibilità di concedere misure alternative alla detenzione ai soggetti condannati per uno dei principali reati contro la pubblica amministrazione.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha introdotto alcune significative modifiche allo stesso testo normativo del D. Lgs. 231/2001.

In particolare,

1) è stato introdotto un nuovo reato presupposto, il traffico di interferenze illecite (art. 346-bis c.p.) nell'art. 25 D. Lgs. 231/01.

2) E' stata, poi, aumentata la sanzione pecuniaria in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 319, 322, commi 1 e 3, e 346-bis c.p. (ora puniti sino a 200 quote).

3) Sono state oggetto di sensibile inasprimento le sanzioni interdittive da comminarsi nel caso di commissione di taluno dei reati contro la p.a. (art. 317 e art. 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, c.p., 319-quater e 321 del codice penale).

Si segnala, sul punto, la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001: *"Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)"*

Ancora, si riporta l'introduzione del nuovo comma 5-bis dell'art. 25 D. Lgs. 231/01: *"Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2"*.

4) E' stato, infine, novellato parzialmente il testo dell'art. 51 D. Lgs. 231/01, che, nella sua nuova formulazione, recita: *"Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva"*.

A seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** (*"Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*), avvenuta il 30 luglio 2020, sono inoltre stati novellati:

* la disposizione di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/01;

* la disposizione di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/01.

La *ratio* sottesa alla riforma legislativa in questione, con cui è stata recepita nell'Ordinamento italiano la Direttiva UE 2017/371 (c.d. Direttiva PIF), è consistita nell'intensificare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea tramite l'armonizzazione delle norme di diritto penale degli Stati membri poste a presidio degli interessi medesimi. Nella Direttiva citata si legge, infatti, che *"è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse"*.

A tal fine, prosegue la Direttiva, *"nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva"*

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva PIF, l'intervento normativo ha riguardato il testo del Decreto Legislativo 231/01, attraverso un sensibile ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a nuove figure di reato presupposto. In particolare, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01), sono stati inseriti nel catalogo delle fattispecie criminose:

- il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);

- il delitto di peculato (art. 314, comma 1, c.p.);

- il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

- il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Contestualmente alla riforma del testo del Decreto Legislativo 231/01, il D. Lgs. 75/2020 ha altresì operato una riforma del testo di legge riguardante talune fattispecie delittuose già esistenti nel Codice penale. In particolare,

a) con riguardo al peculato mediante profitto dell'errore altrui, è stato introdotto un ulteriore comma nell'art. 316 c.p.: *"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

b) con riguardo al delitto di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, è stato inserito nell'art. 316-ter c.p. il seguente periodo: *"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

c) con riguardo al delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, è stato inserito nell'art. 319-quater, comma II, c.p. il seguente periodo: *"ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*;

d) nell'articolo 322-bis, primo comma, c.p. è stato inserito il seguente: *"5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione"*

;

e) con riferimento al delitto di truffa, sono state inserite, nel comma 2 dell'art. 640 c.p., le parole "o dell'Unione Europea".

E ancora, con l'entrata in vigore del **Decreto Legge 25 febbraio 2022, nr. 13** (*"Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"*), sono state introdotte modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 316-bis c.p. (*"Malversazione di erogazioni pubbliche"*), art. 316-ter c.p. (*"Indebita percezione di erogazioni pubbliche"*) ed art. 640-bis c.p. (*"Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*).

Con l'emanazione del **Decreto Legislativo 6 ottobre 2022, n. 156** (*"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi dell'Unione Europea mediante il diritto penale"*), entrato in vigore il 6 novembre 2022, è stato:

- inserito il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nel catalogo dei reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti che esercitano funzioni in seno ai principali Organi dell'Unione Europea (art. 322-bis c.p.);

- aggiunto un comma 3-bis all'art. 2 L. 898/1986 in materia di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (*"Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili"*).

Con l'entrata in vigore della **Legge 9 ottobre 2023, nr. 137** (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante *"disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*), sono state inserite nel catalogo dei reati contro la p.a. di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/01 le fattispecie criminose previste dagli artt. 353 (*"Turbata libertà degli incanti"*) e 353-bis c.p. (*"Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"*).

Con il **Decreto-legge 4 luglio 2024, nr. 92** (*"Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia"*), convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, nr. 112, è stato inserito nel novero dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione la nuova fattispecie criminosa della *"indebita destinazione di denaro o cose mobili"* di cui all'art. 314-bis c.p., che è divenuto uno dei reati presupposto idoneo a determinare responsabilità amministrativa in capo all'ente, a condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 25, comma I, secondo periodo, D. Lgs. 231/01).

Da ultimo, con la **Legge 9 agosto 2024, nr. 114** (*"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"*, anche nota come *"Legge Nordio"*), è stata apportata una nuova, duplice, modifica al sistema dei reati contro la pubblica amministrazione:

- è stato abolito il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che costituiva una delle fattispecie presupposto di cui all'art. 25, comma I, secondo periodo, D. Lgs. 231/01;

- è stata modificata la struttura della fattispecie criminosa del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), richiamata dall'art. 25, comma I, primo periodo, D. Lgs. 231/01.

Aree a rischio

- Rapporti con istituzioni dell'Unione Europea.
- Compimento di atti dispositivi patrimoniali.
- Attività di negoziazione e di esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi con le Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti pubblici.
- Attività di incentivazione del personale.
- Assegnazione di incarichi a liberi professionisti.
- Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e di negoziazione diretta;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma;
- Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto;
- Gestione della liquidità e contabilità;
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- Gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche amministrazioni;
- Ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- Gestione di omaggi/pubblicità;
- Gestione di agenti e procacciatori d'affari;
- Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali in presenza di importazioni di beni da Paesi extra-europei;
- Gestione dei rapporti con gli Uffici Brevetti ed Invenzioni;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di sistemi/soluzioni informatiche e/o software per soggetti pubblici;
- Gestione della tesoreria di enti pubblici e, in genere, di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza, quali Consob e Banca d'Italia;
- Negoziazione/preventivazione/assunzione/stipula di polizze, con riferimento a polizze agevolate o a polizze emesse nei confronti dello Stato;
- Liquidazione di sinistri, erogazione di rimborsi alla Pubblica Amministrazione;
- Negoziazione e gestione contrattuale connesse all'attività di compravendita e locazione immobiliare con la P.A.;
- Partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per il collocamento e gestione di titoli di società a partecipazione statale o del debito pubblico (SGR, SIM);
- Partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la stipulazione di contratti di leasing finanziario a favore di enti pubblici;
- Partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la fattorizzazione di crediti a favore di enti pubblici (società di factoring);
- Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività finanziaria;
- Gestione dei servizi informatici, aventi ad oggetto la realizzazione e/o la gestione di collegamenti telematici con enti pubblici e/o autorità di vigilanza ovvero la trasmissione a questi ultimi di dati su supporti informatici;
- Attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, convenzioni con la P.A. per stage e tirocini);

Divieti

- Intrattenere rapporti, nell'ambito delle relazioni tra l'ente e la pubblica amministrazione e per qualunque finalità, con soggetti con i quali i soggetti apicali dell'ente medesimo si trovino in rapporto di parentela, affinità, amicizia, debito o credito.

- Instaurare rapporti con soggetti privati che, vantando falsamente o intrattenendo effettivamente relazioni con pubblici ufficiali, chiedano un corrispettivo per remunerare la loro illecita attività di mediazione.

Divieti generali:

Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali [(per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**] in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

Procedure specifiche per aree sensibili

- La sottoscrizione dei documenti attestanti la verifica di fatti o il compimento di atti deve essere preceduta da adeguata verifica in ordine all'effettiva esistenza e compimento del fatto e dell'atto.
- Assicurare la segregazione delle funzioni nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento alla separazione tra coloro che assumono le decisioni e coloro che eseguono le verifiche in ordine all'osservazione dei requisiti di partecipazione.
- Provvedere alla sostituzione del personale che, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, si trovi in una condizione di incompatibilità o di conflitto di interesse.
- L'ente che si avvalga della consulenza di professionisti esterni ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica accerta il possesso delle competenze tecniche dei professionisti medesimi.
- In sede di adempimento di contratti di pubbliche forniture, deve essere accertata, tramite un soggetto appositamente incaricato, la corrispondenza tra la fornitura concretamente eseguita e quella stabilita in sede contrattuale.
- Designazione di un responsabile aziendale a cui competono l'individuazione delle procedure ad evidenza pubblica, l'analisi dei requisiti di partecipazione, l'individuazione di divieti di legge e di conflitti di interesse e la valutazione dell'opportunità di avvalersi di professionisti esterni ai fini della partecipazione della società alle singole procedure.
- Segnalazione all'O.d.V. da parte del responsabile designato di partecipazione a gare nel caso di violazione di norme di legge e di conflitto di interesse.

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [(per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati:

- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle

stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

- Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Triscari S.P.A.**;
- Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Triscari S.P.A.** ;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, partecipazione a procedura ad evidenza pubblica, devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- Verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando a cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;
- Verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- È demandato all'OdV della Società, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione.
Tale deroga sarà possibile qualora l'Amministratore Delegato e l'OdV della Società abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Consulente o Partner) e le operazioni in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'OdV della società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

- L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esse contenute proponendo eventuali modifiche e integrazioni.
Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di Incarico Consulenza
- »Facsimile Scheda per la Gestione Avanzamento attività su Bandi Pubblica Amministrazione

02 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)

Il 5 aprile 2008, e' entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica"*, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

Tale Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, e' entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica e' aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, l'Atto stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale, che: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

Ai fini che qui rilevano, la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Si segnala che talune delle disposizioni incriminatrici richiamate dall'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001 hanno subito una modifica per effetto dell'emanazione del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), entrato in vigore il 6 febbraio 2016.

In particolare, l'art. 2 D. Lgs. 7/2016 ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.

Nella categoria dei delitti in esame (e, in particolare, con riguardo alle fattispecie presupposto ex artt. 615-quater, 615-quinquies, 617-quater e 617-quinquies c.p.), ulteriori, significative, modifiche sono poi state introdotte dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

Da ultimo, la Legge 28 giugno 2024, nr. 90 (recante *"Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"*) ha rafforzato le previsioni in materia di contrasto ai reati informatici, da un lato, prevedendo inasprimenti di pene ed ulteriori circostanze aggravanti e, dall'altro, introducendo ulteriori fattispecie criminose, oltre a modificare il testo dell'art. 24-bis D. Lgs. 231/01, le cui sanzioni sono state anch'esse inasprite.

In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, per effetto della Legge in questione:

- sono state novellate le norme incriminatrici previste dagli artt. 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.;

- è stato abrogato il reato presupposto di cui all'art. 615-quinquies c.p., il cui contenuto è stato trasposto nel nuovo art. 635-quater.1 c.p.;

- è stato introdotto l'art. 623-quater c.p., che configura una duplice circostanza attenuante applicabile con riferimento a taluni reati informatici (*"1. Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. 2. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. 3. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma"*);

- è stato modificato l'art. 629 c.p., nel quale è stato inoltre inserito il comma 3, che configura la c.d. *"estorsione mediante reati informatici"* (*"Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità"*);

- sono stati novellati gli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.;

- è stato introdotto l'art. 635-quater.1 c.p., che incrimina le condotte di "detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico", già descritte dall'abrogato art. 615-quinquies c.p. ("1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. 2. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). 3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma");

- è stata inserita una nuova, duplice, circostanza attenuante (dal contenuto analogo a quello del già citato art. 623-quater c.p.) applicabile con riferimento alle fattispecie delittuose delineate dagli artt. 629, comma 3, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies c.p. ("1. Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-qua ter.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. 2. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma");

- sono stati modificati gli artt. 640 e 640-quater c.p.;

- è stato novellato l'art. 240 c.p.

Trattasi, nel complesso, di una novella che esplica una rilevante incidenza sulla responsabilità degli enti di cui al Decreto Legislativo 231/01, atteso che le modifiche di cui sopra attengono (anche) a fattispecie criminose che configurano "reati presupposto" (cfr. art. 24-bis D. Lgs. 231/01 nella sua formulazione vigente, che richiama, oltre al resto, i delitti previsti dagli artt. 615-ter, 615-quater, 617-quater., 617-quinquies, 629, comma 3, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies c.p.).

Aree a rischio

- Gestione delle modalità di autenticazione per l'accesso ai sistemi informatici e telematici.
- Gestione delle apparecchiature informatiche.
- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

Divieti

- Cedere ovvero acquistare dati, informazioni e software attraverso canali di vendita non ufficiali e, comunque, mediante denaro contante e senza emissione di documentazione fiscale giustificativa.
- Utilizzare i software per finalità differenti da quelle per il cui soddisfacimento essi sono stati acquistati.
- Incaricare soggetti di compiere attività di *hacking* in danno di terzi.
- Acquistare ed installare software idonei ad interferire nelle comunicazioni di soggetti terzi.
- Acquistare ovvero alienare programmi informatici destinati ad alterare sistemi informatici e telematici di soggetti terzi o, comunque, a carpire informazioni, dati e programmi custoditi all'interno di sistemi informatici e telematici altrui.
- Acquisire, a titolo gratuito od oneroso, le credenziali e le password di accesso ai sistemi informatici e telematici di soggetti terzi.
- Cedere a soggetti terzi, a titolo gratuito od oneroso, le credenziali e le password di accesso ai sistemi informatici e telematici aziendali.

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Triscari S.P.A.**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- In qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- **Acquisire**, *possedere* o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **Triscari S.P.A.**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Triscari S.P.A. le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Triscari S.P.A., i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Elaborare una policy aziendale finalizzata a disciplinare il regolare utilizzo:
 - delle apparecchiature informatiche;
 - delle password;
 - dei software;
 - della/e casella/e di posta elettronica ordinaria e certificata;
 - della connessione alla rete internet.
- Comunicare le password di accesso ai sistemi informatici aziendali esclusivamente al personale autorizzato all'accesso agli stessi.

- Deve essere predisposto un elenco degli hardware e dei software autorizzati a livello aziendale e disponibile a tutto il personale.
- Deve essere previsto il monitoraggio completo dei software e hardware installati, attraverso l'acquisizione di uno strumento in grado di rilevare l'installazione di software e hardware non autorizzati.
- Sia registrato e conservato in un apposito server ogni tentativo di violazione alle regole dei firewall delle liste controllo accessi.
- L'accesso alla connessione alla rete WLAN sia consentito unicamente ai soggetti autorizzati, previa autenticazione mediante l'impiego di un protocollo di sicurezza autorizzato, sicuro e affidabile, al fine di minimizzare il rischio di accesso non autorizzato alle risorse di rete
- L'accesso ai server sia riservato unicamente al personale autorizzato, previo superamento di una procedura di autenticazione.
- Nei contratti con i fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico, sia pretesa dai fornitori medesimi una dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dall'art. 24 bis del Decreto
- Debbono essere definite le modalità di utilizzo e di invio dei documenti informatici sottoposti a firma digitale.
- Le utenze debbono essere monitorate periodicamente, al fine di individuare e disabilitare le utenze non più necessarie o che non sono utilizzate da un determinato lasso di tempo.
- Devono essere comunicate al personale dipendente, al momento dell'assunzione, le istruzioni per l'utilizzo dei pc per l'uso interno alla Società.
- Le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali debbono essere custodite secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio
- Devono essere previsti ed attuati processi e meccanismi che garantiscano la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.
- Deve essere prevista la separazione delle reti su cui si attestano sistemi di produzione (reti server) dalle reti cui si connettono gli utenti (reti client) e dalle reti amministrative e siano previsti meccanismi di sicurezza volti a limitare l'accesso unicamente al personale dotato di adeguati profili autorizzativi.
- Siano adottate le procedure necessarie per la gestione delle attività di backup delle scritture contabili obbligatorie.
- Siano attribuiti i poteri autorizzativi e di firma chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società, in modo coerenti con le responsabilità organizzative
- Il sistema amministrativo-contabile sia impostato in modo tale da non consentire la registrazione di scritture contabili nei periodi chiusi
- Siano previste, nei contratti con i fornitori di cui sopra, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale
- Deve essere periodicamente erogata al personale dipendente su tematiche attinenti all'utilizzo dei software e hardware aziendali.
- Deve essere prevista la segregazione logica e, laddove possibile, fisica della rete interna e dalle reti esterne, e siano previste idonee misure di sicurezza e firewall che permettano di ridurre l'esposizione ai rischi (ad esempio, connessione delle terze parti).
- I log generati contengano almeno data e ora della connessione e attività svolte.
- Sia prevista la connessione in VPN per gli utenti che intendano connettersi da remoto alla rete interna; laddove tecnicamente possibile, l'accesso in VPN avvenga mediante meccanismi di autenticazione basati su strong authentication.

- Deve essere mantenuta evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale ed a sistemi di proprietà di terzi) degli utenti ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di reati informatici.
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Technology), siano essi Partner, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.
In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici contemplati dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **Triscari S.P.A.** e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **Triscari S.P.A.** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **Triscari S.P.A.**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

Elenco Documenti Allegati:

- » Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- » Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- » Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti

03 - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416-bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416-ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Si segnala che, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 novembre 2021, nr. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, nr. 233), sono state introdotte significative innovazioni del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia disciplinato dal T.U. Antimafia (D. Lgs. 159/2011). In particolare,

- è stato introdotto un contraddittorio nell'ambito del procedimento in questione (cfr. art. 48 D.L. 152/2021, che ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 92 e 94 T.U. Antimafia), consentendo all'interessato di interloquire con l'Autorità prefettizia e di influire sul processo decisionale di quest'ultima ai fini dell'adozione dell'informazione antimafia;

- è stato previsto l'istituto della *"prevenzione collaborativa"* (art. 49 D.L. 152/2021, che ha introdotto l'art. 94-bis T.U. Antimafia). Per quanto rileva in questa sede, si precisa che, laddove il Prefetto accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sia riconducibili a situazioni occasionali, prescrive all'impresa - per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi - l'adozione di talune misure finalizzate alla prevenzione delle predette situazioni, tra le quali sono espressamente menzionate quelle organizzative previste dagli artt. 6, 7 e 24-ter D. Lgs. 231/2001.

Ancora, merita precisare che, con l'entrata in vigore della Legge 23 maggio 2023, nr. 60 (*"Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza"*), i delitti in relazione ai quali è configurabile la c.d. *"aggravante di mafia"* di cui all'art. 416-bis.1 c.p. sono procedibili d'ufficio anche laddove, in assenza della suddetta aggravante, la fattispecie delittuosa sarebbe procedibile a querela di parte (art. 1, comma II, L. 60/2023, che ha aggiunto il seguente comma alla norma ex art. 416-bis.1 c.p.: *"Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio"*).

Aree a rischio

- Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- Attività connesse al rapporto con i fornitori (es. pagamento delle fatture);
- Attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, all'identificazione e registrazione del cliente;
- Attività di selezione del personale;
- Attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc);
- Qualifica e selezione di fornitori;

- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner;
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti;
- Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.
Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **Triscari S.P.A.** del sistema disciplinare;
- Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di **Triscari S.P.A.**, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Attività educative, formative, sanitarie ed assistenziali rivolte ad utenza minore di diciotto anni di età;

Organizzazione di gite, viaggi o periodi di soggiorno destinati a persone minori di diciotto anni;

Produzione di servizi fotografici o video di minori di diciotto anni di età;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.24-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.24 - ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Violare le procedure aziendali in vigore;
- Effettuare fotografie o video di minori di diciotto anni, senza il preventivo consenso dei genitori o dei tutori

Procedure specifiche per aree sensibili

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali - ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:
 - ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Sicurezza Aziendale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- Determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi/joint-venture (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio,...);
- Selezionare fornitori/clienti/partner in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- Non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- Improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della società;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- Nella gestione del fornitore/partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;
- Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la **Triscari S.P.A.** assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- - casellario giudiziario;
- - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- La **Triscari S.P.A.** si impegna inoltre a:
 - fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti;
 - Garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Società;
 - Valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione

esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitano di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare;

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24- ter del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **Triscari S.P.A.** eventuali azioni migliorative o modifiche;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;
- Verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;
- L'ODV può incontrare periodicamente:
 - il Direttore della Sicurezza Aziendale in merito a: (i) lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa (o accordi simili) stipulati con soggetti pubblici volti a prevenire le infiltrazioni criminali; (ii) eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio delle imprese qualificate;
 - il Direttore degli Acquisti e Appalti in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle gare di appalto;

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti

04 - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis)

L'art. 25 bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

Merita segnalare che l'art. 1 del D. Lgs. 21 giugno 2016, nr. 125 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI), entrato in vigore il 27 luglio 2016:

- ha inserito due nuovi commi all'interno della disposizione di cui all'art. 453 c.p.;

- ha apportato modifiche all'interno della disposizione di cui all'art. 461 c.p.

La novella legislativa richiamata riverbera, dunque, i suoi effetti anche ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001, posto che entrambe le norme incriminatrici menzionate - quelle di cui agli artt. 453 e 461 c.p. - costituiscono reati presupposto idonei a configurare responsabilità amministrativa in capo all'ente.

Aree a rischio

- Area vendite, commerciale ed operativa.
- L'analisi dei processi aziendali di **Triscari S.P.A.**, ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro falsità in monete contemplati dall'art. 25-bis per la scarsa riferibilità al business della Società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto;
- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **Triscari S.P.A.** del sistema disciplinare.
- I reati sopra considerati hanno come presupposto la detenzione o l'utilizzo di valori di bollo. Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per le attività di rispettiva competenza debbano utilizzare valori di bollo. Tenuto conto dell'attività svolta da **Triscari S.P.A.**, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:
 - Back Office:
 - Coordinamento
 - Erogazioni
 - Delibera reti indirette
 - Sospesi
 - Delibera reti dirette
 - Direzione Amministrazione e Controllo:
 - Coordinamento
 - Contabilità
 - Fornitori
 - Amministrazione Gruppo
 - Tesoreria
- Gestione dei valori (la gestione dei valori riguarda qualsiasi attività inerente alla trattazione di valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero).
- Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di **Triscari S.P.A.**, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

- E' fatto divieto di acquistare, attraverso qualunque schema contrattuale, prodotti industriali in assenza di documentazione fiscale e, comunque, da soggetti (persone fisiche e giuridiche) notoriamente prive dei presupposti previsti dalla legge (anche in materia di proprietà industriale).

- E' fatto divieto di immettere in commercio (importare, immagazzinare, detenere ai fini della vendita, offrire in vendita, vendere, permutare, ecc. ecc.) e, comunque, fare uso di prodotti industriali recanti marchi e segni distintivi contraffatti o alterati.

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- Falsificare monete, valori di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; è altresì vietato, spendere, acquistare ed introdurre o mettere in circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di bollo contraffatti o alterati;
- Mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, in seguito, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore;
- Contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- Violare le procedure aziendali in vigore

Procedure specifiche per aree sensibili

- Effettuare, prima della registrazione del marchio, un'approfondita analisi di mercato nel settore di riferimento.
- L'immissione dei prodotti industriali nel circuito economico deve essere preceduta dall'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, abilitazioni previste in materia di proprietà industriale.
- Qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse della società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e la possibilità di chiedere e ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato e la proposta di nuovo marchio dovrà essere pertanto abbandonata.
- Prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore.
- Monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili rispetto ai marchi di cui la società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi che vengono di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti.
- E' necessaria l'individuazione della funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio, nonché, in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio.
- La registrazione dei marchi e segni distintivi deve avere luogo in conformità alla disciplina vigente e, comunque, avvalendosi di professionisti di comprovata esperienza nel settore.
- Nei contratti con i fornitori e con gli acquirenti, prevedere apposite clausole che consentano all'ente o a persone/enti delegati dallo stesso, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto.
- L'acquisto e la cessione, a qualunque titolo, di prodotti industriali recanti marchi e/o segni distintivi deve avere luogo mediante l'osservanza della seguente procedura:
 - controllo in ordine all'origine e alla provenienza e all'integrità della merce;

- controllo in ordine alla documentazione fiscale e doganale consegnata e/o esibita dal cedente;
- controllo in ordine alla presenza di marchi contraffatti, alterati, equivoci. In particolare, occorre accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- controllo in ordine al possesso, in capo al cedente e al cessionario, delle autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, titoli prescritti dalla legge ai fini del commercio del prodotto;
- controllo in ordine al possesso, in capo agli enti certificatori, dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente ai fini della certificazione dei marchi e dell'integrità delle sostanze alimentari.

I suddetti controlli, laddove richiedano particolari competenze tecniche, potranno essere delegati a soggetti terzi in possesso di comprovata esperienza professionale e, comunque, dei requisiti di legge.

Laddove, all'esito della procedura di controllo, emergessero criticità o elementi di sospetto, l'ente è tenuto a sospendere e a non perfezionare l'acquisto, a segnalare l'operazione alle Autorità e all'O.d.V. Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, i dubbi e i sospetti sulla regolarità dell'operazioni fossero infondati, l'operazione potrà essere completata.

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di **Triscari S.P.A.**, effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure interne.
Nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a darne denuncia alle competenti autorità ed, eventualmente, all'Organismo di Vigilanza, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della Società. Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per **Triscari S.P.A.** durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Società.
- Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di **Triscari S.P.A.**, operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino per conto di **Triscari S.P.A.** valori di bollo, dovranno:
 - Acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati;
 - Provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi.
 - Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra:
 - Sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo;

L'Organismo di vigilanza provvederà ad effettuare periodicamente verifiche e controlli materiali.

- Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice interno di comportamento di **Triscari S.P.A.**;
- Tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:
 - devono essere appositamente incaricati;
 - sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
 - sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle eventuali negoziazioni con clientela che non è sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi di rilevante entità;
 - sono tenuti ad effettuare un attento controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote;
 - sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ed a farne segnalazione alle competenti Autorità (Banca d'Italia);
 - sono tenuti a custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in luoghi idonei nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
 - sono tenuti a segnalare immediatamente per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione

ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Audit per le valutazioni del caso;

- Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di falsità in monete (e valori).

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

- L'O.d.V. è tenuto a:
 - ricevere le segnalazioni dall'ente in merito alle operazioni sospette relative ai prodotti in fase di consegna e compiere attività istruttoria a seguito della segnalazione;
 - verificare l'osservanza, da parte dell'ente, della disciplina vigente in materia di proprietà industriale;
 - esaminare la documentazione consegnata e a formulare rilievi nel caso in cui ravvisi elementi di falsità e/o di incongruità. Laddove ne ravvisi la necessità, l'O.d.V. può chiedere a enti e consulenti esterni di svolgere verifiche sulla documentazione consegnata;
 - segnalare l'opportunità di un'implementazione del m.o.g. in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i reati di falsità in monete (e valori) sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- bis del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **Triscari S.P.A.** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati di falsità in monete (e valori);
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;
- Verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei reati in materia di falsità in monete (e valori).

05 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (- fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

Aree a rischio

- Area vendite.
- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **Triscari S.P.A.** del sistema disciplinare.
- L'area che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi;
- Area commerciale ed operativa;
- Svolgimento delle attività di gestione dei nuovi prodotti collocati dalla società;
- Svolgimento delle attività connesse alla stipula di nuovi accordi commerciali con altre società;
- Svolgimento delle attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, identificazione e registrazione del cliente;
- Attività di back office relative al controllo antecedente le deliberazioni di liquidazione dei finanziamenti;
- Attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc);
- Attività di produzione e commercio di prodotti;
- Concessione di finanziamenti o prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione;
- Partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- Approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività di **Triscari S.P.A.** o destinati ad omaggi per la clientela;
- Eventuali integrazioni circa ulteriori eventuali aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di **Triscari S.P.A.**, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- Violare le procedure aziendali in vigore;
- Fabbricare o utilizzare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur conoscendo l'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Prevedere un sistema di reporting verso il responsabile della funzione coinvolta contenente informazioni in merito ai fornitori e clienti / potenziali fornitori e clienti incontrati, esito degli incontri e principali problematiche emerse;
- Effettuare, prima della registrazione del marchio, un'approfondita analisi di mercato nel settore di riferimento;

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Evitare, mediante verifiche preventive, possibili implementazioni di soluzioni coperte da brevetti altrui e in particolare:
 - monitorare l'attività dei concorrenti, individuando linee di sviluppo tecnologico, analizzando brevetti pubblici di aziende leader con l'obiettivo di ridurre il rischio di contraffazione di diritti di terzi;
 - Prevedere un sistema di sorveglianza brevettuale periodico;
- Verificare la presenza di brevetti affinché il prodotto non sia in violazione degli stessi (c.d. "libertà di operare o di attuazione");
- Verificare la presenza di brevetti che siano venuti a scadere e la cui tecnologia è ormai di dominio pubblico;
- Definire policy o indicazioni operative che consentano di documentare l'autenticità dell'invenzione (registri aggiornati, firmati, datati,...) in caso di contenzioso;
- Definire una policy per l'utilizzo di soluzioni tecniche coperte da diritti esclusivi altrui e per la conseguente stipulazione di licenze o concessioni;
- Monitorare le clausole di gestione di proprietà intellettuale in contratti e licenze;
- Prevedere che il fornitore/partner che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente informare la società qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;
- Prevedere che, in caso di contestazione da parte di terzi, dell'uso di particolari prodotti progettati autonomamente dal fornitore, quest'ultimo provveda a tenere indenne e a manlevare la società da ogni pretesa, danno e/o da qualsiasi provvedimento che possa limitare la produzione e/o la vendita del prodotto da parte della società, nella misura che la stessa riterrà più opportuna;
- Prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partner, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dalla società e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo;

- Definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- Individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- Monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili rispetto ai marchi di cui la società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi che vengono di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- Qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse della società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e la possibilità di chiedere e ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato, la proposta di nuovo marchio, dovrà essere pertanto abbandonata;
- Prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- Accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza.
- Prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- Qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze, si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy della società titolare o in violazione dei diritti di terze parti;
- Astenersi dal porre in essere pratiche che turbino l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di frode nell'esercizio del commercio.

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Improntare a onestà, correttezza professionale e trasparenza ogni rapporto e contatto con la clientela;
- Nel rapporto con i clienti, seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti stessi, offrendo assistenza e supporto professionale;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:
 - quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la società, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
 - standard, capitoli, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- Nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partner, prevedere apposita clausola con cui i medesimi

dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dalla società e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership);

- **Rapporti con parti terze**

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- bis 1 del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **Triscari S.P.A.** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti contro l'industria e il commercio, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati.

Elenco Documenti Allegati:

» Facsimile Portafoglio Marchi Aziendali

06 - REATI SOCIETARI (art. 25-ter)

Numerose fattispecie penali previste dal Codice Civile sono entrate a fare parte del catalogo dei reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/01 (*"Reati societari"*), inserito dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, nr. 61 (*"Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"*).

Il novero dei reati societari idonei ad ingenerare responsabilità in capo agli enti ha successivamente subito ampliamenti e modifiche per effetto di ulteriori interventi legislativi, di seguito indicati:

- la **Legge 28 dicembre 2005, nr. 262** (*"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*), con cui è stata introdotta la fattispecie criminosa di cui all'art. 1619-bis c.c. (*"Omessa comunicazione del conflitto di interessi"*), contestualmente divenuta fattispecie presupposto, prevista dalla lettera r) dell'art. 25-ter, comma I, D. Lgs. 231/01;

- la **Legge 6 novembre 2012, nr. 190** (*"Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), che ha introdotto nel comma I dell'art. 25-ter D.lgs. 231/2001 la lettera s-bis), la quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti alle condotte illecite di cui al comma III dell'art. 2635 c.c. (*"Corruzione tra privati"*);

- la **Legge 27 maggio 2015, nr. 69** (*"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*), con cui è stata operata una significativa riforma degli artt. 2621 - 2622 c.c. in materia di falso in bilancio, è stato introdotto l'art. 2621-bis c.p. (divenuto reato presupposto previsto dalla lettera a-bis) dell'art. 25-ter, comma I, D. Lgs. 231/01) ed è stato modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01 sotto molteplici aspetti;

- il **Decreto Legislativo 15 marzo 2017, nr. 38** (*"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'alotta contro la corruzione nel settore privato"*), con cui è stata introdotta la nuova fattispecie della *"istigazione alla corruzione tra privati"* (art. 2635-bis c.c.), che è divenuto un nuovo reato presupposto (art. 25-ter, comma I, lett. s-bis), D. Lgs. 231/01);

- la **Legge 9 gennaio 2019, nr. 3** (*"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*, cosiddetta *"Legge Spazzacorrotti"*), è stata introdotta una significativa modifica in materia di reati societari (è mutato il regime della procedibilità, divenuta d'ufficio (e non più a querela di parte), con riguardo al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e a quello di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

- il **Decreto Legislativo 2 marzo 2023, nr. 19** (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"*), con il quale è stato introdotto un nuovo reato presupposto nel novero dei *"reati societari"*: il delitto di *"false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"* (art. 25-ter, comma I, lett. s-ter), D. Lgs. 231/01);

- la **Legge 23 settembre 2025, nr. 132** (*"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"*), con cui è stato modificato l'art. 2637 c.c. (*"Aggiotaggio"*), richiamato dall'art. 25-ter, comma I, lett. r), D. Lgs. 231/01. E' stato, in particolare, inserito un ulteriore periodo alla disposizione codicistica (*"La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale"*). A tal proposito, merita segnalare che la disciplina comunitaria definisce il sistema di IA come un *"sistema basato su una macchina che è progettato per operare con vari livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input ricevuti come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali"* (art. 3, punto 1), Regolamento (UE) 2024/1689).

Aree a rischio

- Predisposizione di prospetti informativi;
- Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;

Tutte le attività aziendali, in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali, dirigenti e organismi di controllo di altre società.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Sia verificata e accertata la coerenza contabile tra ordini di vendita e incassi.
- Nell'ambito delle operazioni societarie di natura transfrontaliera, l'ente è tenuto:
 - a) ad osservare la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 2 marzo 2023, nr. 19;

- b) a produrre una documentazione completa, non alterata e veritiera, con particolare riferimento a quella da presentare ai fini del c.d. *"certificato preliminare"*;
 - c) a sottoporre a previa verifica la documentazione da presentare;
 - d) a gestire l'operazione societaria transfrontaliera osservando il principio di separazione tra coloro che formano i documenti e coloro che li sottopongono a verifica;
 - e) a rendere tracciabile l'iter procedurale seguito per la formazione e la presentazione della documentazione rilevante;
 - f) ad avvalersi di professionisti di specchiata integrità professionale.
- Sia disposta una verifica, con cadenza periodica, dei saldi di contabilità generale con i relativi partitari per garantirne la quadratura.
 - Sia garantita la tracciabilità, anche attraverso i sistemi informativi aziendali, di tutte le fatture e sia verificata l'esistenza di un benessere (entrata merce a sistema e/o conferma di avvenuta prestazione nel caso di servizi, fattura firmata, e-mail, comunicazione interna o altro) al fine di rendere la fattura pagabile.
 - Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **Triscari S.P.A.**, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.).
Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio, i bilanci d'esercizio e le relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:
 - determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione delle poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi e oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 - prevedano la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
 - verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, ecc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata e in uscita tra **Triscari S.P.A.** e gli organi esterni.
 - Nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità : **(prevedere un elenco di situazioni d'incompatibilità adatto alla Società)**; b) identificazione del personale all'interno della **Triscari S.P.A.**, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
 - c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
 - d) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Società o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:
 - dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
 - dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano.
 - Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:
 - a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
 - c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente periodo dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
 - b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto dal precedente periodo, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
 - c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
 - d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.
- Rapporti con parti terze: Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:
 - a) Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della **Triscari S.P.A.** è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla **Triscari S.P.A.**;
 - b) E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della **Triscari S.P.A.** di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la **Triscari S.P.A.**.
 - Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **Triscari S.P.A.**;
 - Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della **Triscari S.P.A.** nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della **Triscari S.P.A.** e relativi diritti;
 - Assicurare il regolare funzionamento della **Triscari S.P.A.** e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
 - Monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita dal magazzino;

Dirigenti, amministratori, dipendenti, agenti e consulenti di Triscari S.P.A. sono tenuti a :

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con società terze;
- gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità a criteri di massima correttezza e trasparenza;

Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate; e verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Triscari S.P.A.**

○

Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi siano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Triscari S.P.A.**;

Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;

- Nessun soggetto aziendale può gestire in completa autonomia i rapporti con società terze.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- (nell'eventualità in cui il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sia sottoposto a verifica di una società di revisione) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

07 - DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater)

L'art. 25-quater D. Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, nr. 7 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite), dispone - con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico -:

"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La disposizione in esame non richiama una specifica e tassativa serie di fattispecie criminose, bensì fa un riferimento, generico ed aperto:

- ai *"Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico"* previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Sul punto, la norma del Decreto 231 - la quale evinca un *deficit* di tassatività, non prevedendo in modo specifico le fattispecie criminose idonee a determinare l'insorgere di responsabilità amministrativa in capo all'ente - introduce una distinzione tra due ipotesi:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria applicabile all'ente si colloca tra le duecento e le settecento quote;

b) se invece il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, all'ente sarà irrogabile una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

- all'*"articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"*, che qualifica come reato rilevante ai sensi della Convenzione in parola la condotta di *"ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi".

Di fondamentale rilevanza ai presenti fini è, peraltro, la definizione legislativa di *"finalità di terrorismo"*, contenuta nell'art. 270-sexies c.p.: *"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

Tale definizione è costituita da:

* un profilo oggettivo, rappresentato dalla capacità delle condotte di arrecare grave danno ad un Paese o a un'Organizzazione internazionale ovvero dalla previsione delle condotte come *"terroristiche o con finalità di terrorismo"* da parte delle convenzioni o di altre norme di diritto internazionale;

* un profilo soggettivo, rappresentato dallo scopo di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o internazionali a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto e la volontà di destabilizzare istituti pubblici o internazionali.

Il catalogo delle fattispecie criminose rilevanti nella presente materia - in forza del richiamo generico ed aperto sopra descritto - è in costante ampliamento. Basti, sul punto, rammentare che, con l'emanazione del Decreto Legge 11 aprile 2025, nr. 48 (*"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"*), convertito dalla Legge 9 giugno 2025, nr. 80, è stato inserito nel codice penale l'art. 270-quinquies.3 c.p. (*"Detenzione di materiale con finalità di terrorismo"*

).

Si riportano, di seguito, i delitti previsti dal codice penale in relazione al fenomeno del terrorismo e all'eversione, rilevanti ai sensi del Decreto 231:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinqies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinqies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinqies.2 c.p.);
- detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinqies.3 c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei diritti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali con:

- Persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati. L'elenco di tali "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") è rinvenibile presso l'ufficio dell'OdV, che lo aggiorna sistematicamente, ed è reso disponibile sulla rete informatica.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di merger & acquisition internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà del Triscari S.P.A., in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 quater del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 quater del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Allegato;

- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di cui al presente Allegato;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi, salvo preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte del Comitato di Controllo Interno che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti, salva preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte del Comitato di Controllo Interno che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner, dei Fornitori e dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in **Triscari S.P.A.**.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di **Triscari S.P.A.** la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- Le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es.: presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
- Nel caso in cui **Triscari S.P.A.** coinvolga nelle proprie operazioni soggetti, i) residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, ii) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o iii) siano notoriamente controllati dai soggetti di cui al punto ii), le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del ODV di **Triscari S.P.A.**;
- Nel caso in cui a **Triscari S.P.A.** vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dal ODV con il supporto dell'Comitato di Controllo Interno. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- Nei contratti con i Collaboratori Esterni e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del

reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

- I dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti, Partner e parti terze devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- L'Amministratore Delegato della Società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione di rilevante entità ("Operazione a Rischio").
- Il Responsabile Interno diviene il soggetto referente e responsabile dell'Operazione a Rischio;
- Per ogni singola Operazione a Rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa;

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

- Informare l' ODV della Società in merito alle Operazioni a Rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;
- Tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- Dare informativa all'OdV della Società della chiusura dell'Operazione a Rischio. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza. L'OdV della Società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner, i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati di Terrorismo sono i seguenti:

- Proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Consultarsi periodicamente o quando necessario con il Responsabile della Security che potrà essere chiamato a far parte del comitato di controllo interno;

08 - MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1)

La **Legge 9 gennaio 2006, n. 7**, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto una serie di modifiche al codice penale e al d.lgs. 231/2001, per prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

Le nuove misure sono state introdotte in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

La legge ha introdotto nel codice penale l'art. 583 bis (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) e l'art. 583 ter, in base al quale "*la condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri*".

La Legge n. 7/2006, ha introdotto l'art. **25 quater n. 1** nel d.lgs. n. 231/2001, in virtù del quale: " **1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accredimento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3**".

L'**art. 25 quater n. 1** del d.lgs. n. 231/2001 prevede una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'ente "nella cui struttura" sia stato commesso uno dei reati di cui all'**art. 583-bis c.p.** Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 231 del 2001: in particolare, tra le altre, quella in forza del quale l'ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi "nel suo interesse o vantaggio" e non invece quando il reo li abbia posti in essere "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Sotto il versante sanzionatorio accanto alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche le sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio è rafforzato da una misura interdittiva nuova, quella della revoca dell'accredimento, allorquando si tratti di un ente privato accreditato operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Aree a rischio

- Interventi chirurgici di ginecologia-ostetricia;
- Attività chirurgica, che preveda interventi di ginecologia-ostetricia, con modalità intramoenia;
- Attività chirurgica, che preveda interventi di ginecologia-ostetricia in day hospital;
- Attività chirurgica, che preveda interventi di ginecologia-ostetricia, sia con modalità intramoenia che di day hospital;
- Affitto di locali (ambulatorio o sala operatoria) a soggetti terzi, per visite o interventi di ginecologia - ostetricia;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - decies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- **Divieti specifici:**
E' fatto divieto, in particolare, di:
 - La presente Parte Speciale vieta agli Amministratori, ai Dirigenti e al personale Dipendente di **Triscari S.P.A.**, nonché ai

Collaboratori esterni inseriti in organico, di porre in essere comportamenti tali da integrare o agevolare le fattispecie di reato di cui alla legge n. 7/2006;

- E' vietato effettuare operazioni di ginecologia-ostetricie in violazione alleggi vigenti ed alla normativa di settore, allo Statuto Sociale, al Codice Etico, ai principi di cui al Modello di organizzazione, di gestione e controllo adottato da **Triscari S.P.A.**, alle procedure ed ai regolamenti interni aziendali, ai valori e alle politiche di **Triscari S.P.A.**, nonché alle regole e ai principi di deontologia professionale.

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Le misure di prevenzione della presente parte speciale, si applicano anche ai medici liberi professionisti inseriti in organico. Le violazioni alle prescrizioni del modello organizzativo di **Triscari S.P.A.** da parte di tali soggetti, qualora consista nella messa in atto di condotte che configurino o agevolino la violazione dell' art. Art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), danno luogo alla risoluzione immediata del contratto di lavoro;
- Tutti gli interventi medici e chirurgici sulle pazienti e sui pazienti di **Triscari S.P.A.** devono garantire il rispetto e la tutela dell'integrità psico-fisica della persona;
- Gli interventi chirurgici di ginecologia - ostetricia devono sempre essere motivati da esigenze terapeutiche;
- I medici liberi professionisti non inquadrati in organico, ospiti più o meno saltuari della struttura per la cura (quasi sempre chirurgica) delle loro pazienti, possono utilizzare gli spazi di **Triscari S.P.A.** solo dopo aver stipulato un contratto di service (contratto di servizio), che espliciti la mancanza dei requisiti della continuità e della coordinazione tra gli stessi e la struttura sanitaria (es: mediante la stipulazione di un contratto di service);
- Le operazioni chirurgiche di ginecologia-ostetricia devono essere garantendo la segregazione delle funzioni, la tracciabilità dei processi, formalizzazione e diffusione delle procedure;

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Nell'attività chirurgica legata ad interventi di ginecologia esercitata dal sanitario sia in regime di intramoenia che di day hospital, le procedure aziendali devono:
 - monitorare gli strumenti utilizzati nelle sale operatorie;
 - prevedere apposita procedura che verifichi la presenza di richiesta del proprio medico curante;
- Le pratiche chirurgiche nei confronti di pazienti di sesso femminile sono gestiti attraverso specifiche procedure che prevedono:
 - la verifica accurata e comprovata della presenza di esigenze terapeutiche nell'intervento ginecologico, a firma congiunta del primario e del direttore sanitario;
 - La verifica circa la conformità dell'intervento agli standard relativi alle esigenze terapeutiche per vicende della stessa specie;
 - La verifica a campione (da parte dell'ODV) della conformità tra le prescrizioni del medico curante e le prescrizioni presenti all'interno della cartella clinica, ivi compresi tempi di durata dell'intervento, tempi di ricovero successivi, tempi di degenza ecc.
- Tutte le pazienti dei medici in regime di intramoenia devono essere registrate su un apposito data-base di **Triscari S.P.A.**, unitamente alla prestazione medica effettuata;
- Tutti i pagamenti incassati per le prestazioni in regime di professionisti intramoenia devono corrispondere al numero delle pazienti registrate;
- L'ODV può effettuare controlli periodici a campione su cartelle cliniche in riferimento alle patologie rilevate su donne e bambine ricoverate;

Attività ODV

- I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne il reato di mutilazione di organi genitali femminili sono i seguenti:
- I destinatari del presente modello organizzativo sono tenuti a denunciare immediatamente all'Organismo di Vigilanza tutte le anomalie riscontrate nella gestione delle prestazioni di diagnosi e cura, che, presumibilmente, possono integrare o agevolare le fattispecie di reato di cui alla legge n. 7/2006
- Semestralmente, l'ODV deve verificare a campione, la conformità tra le prescrizioni del medico curante e le prescrizioni presenti all'interno della cartella clinica, ivi compresi i tempi di durata dell'intervento, tempi di ricovero successivi, tempi di degenza ecc...;
- Semestralmente, l'OdV deve verificare che i nominativi di tutte le pazienti dei medici in regime di intramoenia siano registrati su un apposito data-base di **Triscari S.P.A.**, unitamente alla prestazione medica effettuata;
- Semestralmente, l'ODV deve verificare che tutti i pagamenti incassati per le prestazioni in regime di professionisti intramoenia corrispondano al numero delle relative pazienti registrate;
- L'ODV può effettuare controlli a campione su cartelle cliniche in riferimento alle patologie rilevate su donne e bambine ricoverate;
- Semestralmente, l'ODV deve verificare la corretta compilazione del registro contenente i nominativi di tutte le donne partorienti;

09 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. E' il caso, ad esempio, della

pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblichi materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblicino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.

(distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p..

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte

concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, e' anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi e' costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Merita, ancora, rammentare che, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, nr. 39**, è stato introdotto un nuovo reato presupposto, l'art. 609-undecies c.p., che reprime le condotte di "*adescamento dei minori*" (art. 25-quinquies, comma I, lett. c), D. Lgs. 231/01). Trattasi di un delitto inserito nel Codice Penale con la già citata L. 172/2012.

Infine, la **Legge 29 ottobre 2016, nr. 199** ("*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo*"), che risponde ad un'esigenza di contrasto del fenomeno del c.d. "*caporalato*", ha introdotto nel codice penale gli artt. 603-bis, 603-bis.1, 603-bis.2.

L'art. 603-bis c.p. è reato presupposto idoneo ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente (art. 25-quinquies, comma I, lett. a), D. Lgs. 231/01).

Da ultimo, con la **Legge 23 dicembre 2021, nr. 238** ("*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*"), sono state introdotte significative modifiche alle fattispecie presupposto di cui agli artt. 600-quater e 609-undecies c.p.

Aree a rischio

- Gestione di attività operative da parte di **Triscari S.P.A.** anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con **Triscari S.P.A.**;
- Conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;

- Selezione ed assunzione del personale;
- Utilizzo di personale somministrato da agenzie per il lavoro;
- Attività di manutenzione, pulizia, magazzinaggio, o altro, cui sia adibito personale dipendente da ditte esterne, autorizzato ad accedere agli uffici e ai reparti di **Triscari S.P.A.**;
- Attività educative, formative, sanitarie ed assistenziali rivolta ad utenza minore di diciotto anni di età;
- Organizzazione di gite, viaggi o periodi di soggiorno destinati a persone minori di diciotto anni;
- Produzione di servizi fotografici o video di minori di diciotto anni di età;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 quinquies del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Effettuare ricerche di personale, rivolgendosi a intermediari (persone fisiche o società), che non dimostrino di essere accreditate o autorizzate ad erogare servizi di selezione del personale.
- Avviare processi di selezione o assunzione di cittadini di paesi terzi, senza aver preventivamente verificato il regolare possesso di un permesso o di una carta di soggiorno;
- Effettuare fotografie o video di minori di diciotto anni, senza il preventivo consenso dei genitori o dei tutori;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Debbono essere accertati, con modalità lecite, e valutati preventivamente i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.
- Nel caso di assunzione di lavoratori c.d. "somministrati":
 - devono essere intrattenuti rapporti esclusivamente con agenzie autorizzate;
 - deve essere osservata la disciplina inderogabile dettata dalla Legge con riferimento alla somministrazione di lavoro.
- Per ogni profilo ricercato siano valutate almeno tre candidature, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso
- Siano verificate le disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni ed agli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali, nonché delle dichiarazioni da trasmettere agli enti di assistenza e previdenza.
- Definire un processo interno per la valutazione delle performance e per la definizione della remunerazione, incentivazione e sviluppo del personale sulla base di obiettivi quali-quantitativi definiti.
- Redigere un elenco dettagliato ed aggiornato dei lavoratori assunti, contenente tutte le informazioni rilevanti con riferimento all'assunzione e alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, data della stipula del contratto di lavoro, data della comunicazione obbligatoria di assunzione, scadenza contratto, eventuali rinnovi, ecc. ecc.).
- Deve essere garantito che le richieste di assunzione fuori dai limiti di budget siano debitamente motivate dalla funzione richiedente e autorizzate dal vertice aziendali in accordo con le procedure interne.

- Redigere un report riepilogativo di tutte le controversie, stragiudiziali e giudiziali, tra la Società e i lavoratori.
- Trasmettere un report riepilogativo delle verifiche ispettive ricevute; tale report deve contenere per ciascuna verifica elementi quali l'oggetto, l'Ente Ispettivo, il periodo di riferimento, l'elenco della documentazione richiesta e consegnata, l'elenco della documentazione eventualmente non consegnata, in quanto non disponibile ed eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni
- Il candidato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse tra lui e i suoi prossimi congiunti, da un lato, e la Società, dall'altro lato.

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico;

Le seguenti procedure aziendali:

- Procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
- Il regolamento acquisti;
- I CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della **Triscari S.P.A.** la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.
In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- In caso di assunzione diretta di personale da parte della Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- Qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di **Triscari S.P.A.**, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente il ODV di tale anomalia;
- Nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente Allegato ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di **Triscari S.P.A.** in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Allegato;
- La Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");

- **Triscari S.P.A.** periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- Nel rispetto delle normative vigenti, **Triscari S.P.A.** si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- **Triscari S.P.A.** valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate;

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

- **Procedura di assunzione di cittadini appartenente a paesi terzi.** Prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, l'ufficio del personale dovrà verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno o di altro documento di soggiorno, valido per il lavoro, e in corso di validità. Una copia del permesso dovrà essere archiviata e conservata a cura dell'ufficio del personale. L'autorizzazione all'assunzione e alla stipula del contratto dovrà essere rilasciata per iscritto dal responsabile del personale, dopo aver verificato la completezza della documentazione. Tutte le fasi della procedura (verifica possesso del permesso di soggiorno, autorizzazione all'assunzione e archiviazione) dovranno essere documentate per iscritto, con indicazione della data e del soggetto che ha compiuto l'operazione;
- **Gestione ingressi personale ditte esterne.** Le società che devono effettuare interventi all'interno degli uffici o dei reparti di **Triscari S.P.A.** utilizzando il proprio personale dipendente, devono comunicare i nominativi delle persone che accederanno in azienda. Nel caso di personale extracomunitario, dovrà essere inviata una copia del permesso di soggiorno del lavoratore.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- L'elenco dei nominativi dei dipendenti extracomunitari dovrà essere inviato, annualmente, all'OdV, che verificherà, per ciascun dipendente, la documentazione archiviata al momento dell'assunzione, per verificarne la regolarità. Qualora dovesse rilevare delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile del Personale, per individuare le idonee azioni correttive.

Elenco Documenti Allegati:

- » Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- » Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- » Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- » Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale
- » Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti

10 - ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies)

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, nr. 62), introducendo l'art. 25-sexies nel testo del D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati presupposto includendovi quelli attinenti agli abusi di mercato (c.d. *market abuse*) e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria di entità compresa tra un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote.

In particolare, a seguito di tale novella legislativa, sono state inserite nel catalogo dei reati 231 le seguenti fattispecie criminose:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.u.f.)
- manipolazione del mercato (art. 185 T.u.f.).

Si tratta di illeciti penali posti a presidio dell'interesse pubblico al regolare funzionamento dei mercati, dei meccanismi di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari e della fiducia che il pubblico ripone nella stabilità dei mercati finanziari. Vengono, pertanto, punite quelle condotte che compromettono l'integrità del sistema finanziario nel suo complesso e gli interessi dei finanziatori e dei risparmiatori.

Le fattispecie presupposto ex artt. 184 e 185 T.u.f. sono state ampiamente riformate dalla Legge 23 dicembre 2021, nr. 238 (*"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020"*).

Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, nr. 132 (*"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"*), è stato inserito un ulteriore periodo al comma I dell'art. 185 T.u.f. (*"La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale"*). A tal proposito, merita segnalare che la disciplina comunitaria definisce il sistema di IA come un *"sistema basato su una macchina che è progettato per operare con vari livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input ricevuti come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali"* (art. 3, punto 1), Regolamento (UE) 2024/1689).

Aree a rischio

- Gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati).
- Gestione di Informazioni Privilegiate (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 T.u.f.).
- Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la Società e destinati al pubblico per legge o per decisione della Società stessa.
- Acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati;
- Acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati;
- Comunicazioni verso l'esterno (Borsa Italiana, Consob, Banca d'Italia, analisti finanziari, agenzie di rating..);
- Attività di advisor all'emissione o al classamento di strumenti finanziari o di distribuzione di strumenti finanziari;
- Negoziazione di strumenti finanziari.
- Attività di trading, attività di corporate finance.
- Operazioni finanziarie.

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 sexies del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 sexies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari, con riferimento e/o sulla base di Informazioni Privilegiate assunte in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la Società, e relative, direttamente o indirettamente, alla Società di:

- Utilizzare Informazioni Privilegiate assunte per negoziare, direttamente o indirettamente, titoli quotati, comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Società.
- Rivelare a terzi le Informazioni Privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.
- Raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di Informazioni Privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari.
- Diffondere non adeguatamente un'Informazione Privilegiata in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione.
- Diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.
- Effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.
- Inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi) (Inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Una variante di questo comportamento, parimenti vietata, consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.
- Al di fuori di ipotesi del tutto legittime e conformi alle regole di mercato come i cd. cross order, agire di concerto con altri soggetti (es. intermediari, soggetti con un elevato numero di partecipazioni sul titolo) immettendo simultaneamente ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi - cd. Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio).
- Effettuare una o più operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario - cd. Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni).
- Acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni con lo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato - cd. Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura).
- Acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato allo scopo di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura.
- Effettuare operazioni sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali.
- Abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante.
- Concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi - cd. Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso

dei prezzi). Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

- Concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato) (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anormali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato).
- Concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi - cd. Concealing ownership (Celare la proprietà).
- Diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse - cd. Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);
- Aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo, ingannando così gli altri operatori del mercato, i quali in virtù del risultante effetto sul prezzo sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti; il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati - cd. Pump and dump (Gonfiare e scaricare).
- Prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo - cd. Trash and cash (Screditare e incassare).
- Agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette - cd. Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**, in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- la disciplina dell' internal dealing;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni (approvato in data ...).

Gli Esponenti aziendali sono in particolare tenuti a provvedere, prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati della Società o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per la Società, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa, a trasmettere la segnalazione all'ODV per ricevere indicazioni in merito. L'ODV per la formulazione di raccomandazioni e/o pareri potrà avvalersi della consulenza e del supporto dell'Comitato di controllo interno.

Relativamente alle operazioni di acquisto di azioni proprie e alle attività di stabilizzazione le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto delle normative di legge ed in conformità delle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Al fine di consentire al ODV di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle funzioni relative:

- dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci, ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- di eventuali delibere del CdA riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati, ovvero su derivati su merci di altre società;
- di acquisti o vendite di strumenti finanziari **Triscari S.P.A.** da parte di istituzioni finanziarie che agiscono su mandato **Triscari S.P.A.** Copia di ogni comunicazione tra **Triscari S.P.A.** e le Autorità pubbliche di regolamentazione del mercato dovrà essere regolarmente trasmessa all'ODV.

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di formazione-informazione periodica dei destinatari della presente Allegato sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione degli illeciti di cui alla presente Allegato possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'ODV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure

In questi casi, è inviata immediata informazione al ODV ed è sempre richiesta successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Contratti

Nei contratti con i consulenti, i partner, i fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al decreto nonché del Modello.

- Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati:

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Con riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate, l'ODV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione ed al Collegio sindacale una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- Con riferimento alle altre attività a rischio l'ODV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza;
 - valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

11 - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies D. Lgs. 231/01 riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nella materia in esame, giova peraltro rammentare la disposizione di cui all'art. 30, commi I - IV, D. Lgs. 81/08 (c.d. *"Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro"*), che risulta essere strettamente correlata al tema della responsabilità amministrativa degli enti:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Si raccomanda inoltre la lettura dell'art. 14 D. Lgs. 81/2008, come novellato dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, nr. 146. In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, si trascrive, qui di seguito, il testo del comma I della disposizione in questione:

"Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). -1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro"

Le violazioni in materia di sicurezza di lavoro che legittimano il citato provvedimento di sospensione sono le seguenti (cfr. Allegato 1 D.L. 146/2021): 1) mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 2) mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione; 3) mancata formazione ed addestramento; 4) mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; 5) mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza; 6) mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto; 7) mancanza di protezioni verso il vuoto; 8) mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; 9) lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 10) presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 11) mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); 12) omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Si segnala altresì che, il 20 giugno 2023, sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'INAIL le **"Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01"**, la cui finalità è quella di favorire, nel contesto organizzativo aziendale, l'introduzione di norme che disciplinano una puntuale valutazione del rischio in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Aree a rischio

• **Emergenza COVID-19**

La diffusione del virus COVID-19, anche noto come "*coronavirus*", impone l'adozione di specifiche, ulteriori, cautele a tutela del lavoratore le cui prestazioni non siano cessate nel corso dell'emergenza sanitaria. Si raccomanda, sul punto, l'attenta lettura dei D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020 e D.P.C.M. 10 aprile 2020, che disciplinano la sospensione di numerose attività commerciali/imprenditoriali (sino alla data del 3 maggio 2020, per effetto del D.P.C.M. da ultimo richiamato). Resta, peraltro, applicabile le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni (cfr. art. 8, comma III, D.P.C.M. 10 aprile 2020).

Nell'ipotesi in cui l'attività non sia oggetto di sospensione generalizzata, sono doverosi:

1) la rigorosa osservanza delle norme di comportamento previste dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 10 aprile 2020. Sul punto, si segnala che gli allegati 4 e 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 dettano specifiche norme igienico-sanitarie da adottare. Si segnala, ancora, che il D.P.C.M. 10 aprile 2020, unitamente alla precedente normativa emergenziale, prevede e raccomanda l'impiego di modalità di lavoro agile e la fruizione dei periodi di congedo ordinario di ferie;

2) il compimento, attraverso gli organi a ciò preposti, di una valutazione in ordine al nuovo rischio aziendale di diffusione del COVID-19;

3) in ogni caso, si raccomanda l'osservanza del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglato il 14 marzo 2020 (da Governo, Confindustria, Confapi, Confartigianato, CGIL, CISL e UIL), contenente misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e per consentire la prosecuzione delle attività produttive in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Detto Protocollo è stato oggetto di integrazione in data 24 aprile 2020 e prevede misure cautelari riguardanti le aree più sensibili al rischio di contagio. Sono, in particolare, disciplinati al suo interno i seguenti profili: informazione, modalità di ingresso in azienda, modalità di accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione di spazi in comune, organizzazione aziendale, gestione entrata ed uscita dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria, aggiornamento del Protocollo di regolamentazione.

Inoltre, il 24 aprile 2020, è stato adottato un Protocollo di regolamentazione attinente al settore dei cantieri, siglato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANCI, UPI, Anas S.p.a., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Filea CGIL, contenente ulteriori misure precauzionali a tutela della sicurezza di coloro che operano all'interno dei cantieri (datori di lavoro, lavoratori, fornitori, subappaltatori). Ulteriore Protocollo condiviso, siglato il 19 marzo 2020, attiene al settore dei trasporti e della logistica.

Ancora, con l'emanazione del Decreto 16 maggio 2020, nr. 33, si è stabilito che *"Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza"*

(art. 1, commi XIV e XV, D.L. 33/2020).

Inoltre, nel medesimo Decreto è prevista l'irrogazione di sanzioni nel caso di violazione delle suddette disposizioni:

"Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni" (art. 2, comma I, D.L. 33/2020).

Nel mese di maggio 2020, è stata dunque ribadita la necessità di rispettare i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Analogamente, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ha previsto che *"sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14"* (art. 2 D.P.C.M. 17 maggio 2020).

Il 16 maggio 2020, sono peraltro state adottate le *"Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive"* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (allegate al richiamato D.P.C.M. del 17 maggio 2020), contenenti *"indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività [menzionati nelle linee guida], finalizzati a fornire uno strumento sintetico ed immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale"*.

Il D.P.C.M. 11 giugno 2020 ha nuovamente ribadito che *"sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive e commerciali [...] rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus"*, nonché dei protocolli di regolamentazione adottati in specifici settori produttivi (art. 2). E' stata dunque nuovamente affermata, nell'esercizio delle attività produttive e commerciali, la necessaria osservanza dei protocolli condivisi. Sono, inoltre, state aggiornate le Linee Guida introdotte nel precedente mese di maggio 2020.

Il 9 luglio 2020, pochi giorni prima dell'adozione del D.P.C.M. 14 luglio 2020, sono state nuovamente aggiornate le richiamate *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative"* (che rappresentano un apposito allegato al provvedimento normativo in parola), contenenti *"indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing"*. Le schede oggetto di trattazione - che *"possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"* - attengono ai seguenti settori: RISTORAZIONE, ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge), ATTIVITÀ RICETTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori), COMMERCIO AL DETTAGLIO, COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti), UFFICI APERTI AL PUBBLICO, PISCINE, PALESTRE, MANUTENZIONE DEL VERDE, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO, NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE, INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO, AREE GIOCHI PER BAMBINI, CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO, SAGRE E FIERELOCALI, STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE, PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI, SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE, DISCOTECHE.

Con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, sono state *"sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico"*.

Ancora, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 ha ribadito la necessità di osservanza dei Protocolli adottati nel corso dell'emergenza epidemiologica: *"Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14"* (art. 2 D.P.C.M. 13 ottobre 2020). Necessaria osservanza, che, del resto, era già stata ribadita dall'art. 2

D.P.C.M. 7 agosto 2020.

L'8 ottobre 2020 sono, peraltro, state aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome le *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"*. Nel frattempo, il 28 agosto 2020, sono state delineate le *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai"* nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia dell'Istituto Superiore di Sanità. Sul punto, il D.P.C.M. 7 settembre 2020 ha difatti mantenuto *"ferma la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché a regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità"*.

Il D.P.C.M. 3 novembre 2020, emanato pochi giorni dopo il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, ha nuovamente evidenziato che le attività produttive commerciali ed industriali debbano rispettare *"i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14"* (art. 4 D.P.C.M. 3 novembre 2020). Una disposizione, questa, ribadita dal successivo D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (art. 4).

Il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 sino al 15 gennaio 2021, ha ancora una volta ribadito la necessità dell'osservanza dei più volte citati protocolli di sicurezza per le attività produttive ed industriali (art. 4).

Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio 2021, ha nuovamente ribadito il principio della necessaria osservanza dei protocolli (art. 4), analogamente al D.P.C.M. 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo 2021 sino al 6 aprile 2021, la cui vigenza è stata successivamente prorogata dal Decreto Legge 1 aprile 2021, nr. 44, dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021.

Il 6 aprile 2021, i Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e le Parti sociali, hanno sottoscritto il **"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"**, già dettate nel precedente Protocollo datato 14 marzo 2020 al fine di agevolare le imprese nell'adozione di protocolli interni di sicurezza anti-contagio.

Il Protocollo del 6 aprile 2021 contiene, in particolare, misure inerenti agli ambiti:

- dell'informazione;
- delle modalità di ingresso in azienda;
- delle modalità di accesso dei fornitori esterni;
- della pulizia e della sanificazione in azienda;
- delle precauzioni igieniche personali;
- dei dispositivi di protezione individuale;
- della gestione degli spazi comuni;
- dell'organizzazione aziendale;
- della gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti;
- degli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- della gestione di una persona sintomatica in azienda;
- della sorveglianza sanitaria;
- dell'aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Ancora, il 12 aprile 2021, è stata adottata la Circolare nr. 15127 del Ministero della Salute che detta rilevanti indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia COVID-19 correlata. Nello specifico, la Circolare distingue tra le seguenti categorie:

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero :

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di

fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D. Lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Lavoratori positivi sintomatici:

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Lavoratori positivi asintomatici:

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

Lavoratori positivi a lungo termine:

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08.

Lavoratori a contatto stretto asintomatico:

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3652 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

L'Esecutivo ha, poi, emanato il Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52 (c.d. "*Decreto riapertura*"), con il quale, da un lato, è stata prorogata l'efficacia del D.P.C.M. 2 marzo 2021 dall'1 maggio 2021 al 31 luglio 2021 (fatte salve le norme derogatorie introdotte dal D.L. 55/2021) e, dall'altro lato, sono state introdotte rilevanti disposizioni in materia di spostamenti, di attività scolastica, di riapertura di alcune attività economiche e sociali. Sono altresì state introdotte le c.d. "*certificazioni verdi*" ed è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021.

Successivamente, con il Decreto Legge 18 maggio 2021, nr. 65, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, sono stati modificati i parametri di ingresso nelle "zone colorate", in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva, nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il testo normativo apporta, inoltre, rilevanti, ancorché graduali modifiche al "calendario delle riaperture" per la ripresa delle attività economiche e sociali nelle "zone gialle".

E ancora, con il D.P.C.M. 17 giugno 2021, sono stati istituite la "piattaforma nazionale digital green certificate" e le "certificazioni verdi COVID-19". Con la firma di detto provvedimento, è stata assicurata l'operatività del Regolamento Ue in materia di "Green Pass", il quale, a partire dal 1° luglio 2021, garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione Europea a coloro che disporranno di un certificato nazionale valido.

Con il Decreto Legge 23 luglio 2021, nr. 105 (convertito dalla Legge 16 settembre 2021, nr. 126), che ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso al COVID-19, è stato introdotto l'art. 9-bis nel testo del Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52 (c.d. "Decreto riaperture"), convertito dalla Legge 17 giugno 2021, nr. 52, il quale - in merito al c.d. "Green Pass" - stabilisce:

*"art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) **spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi**, di cui all'articolo 5; c) **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**, di cui all'articolo 5-bis; d) **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere**, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) **sagre e fiere, convegni e congressi** di cui all'articolo 7; f) **centri termali, parchi tematici e di divertimento**; g) **centri culturali, centri sociali e ricreativi**, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) **attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino**, di cui all'articolo 8-ter; i) **concorsi pubblici** [...] 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10".*

In sede di conversione del suddetto decreto in legge, l'obbligo di possesso della certificazione verde è stato esteso alle "feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose" (lett. g-bis), mentre è stato escluso, limitatamente ai servizi di ristorazione (lett. a), nel caso di servizi "all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati" e, limitatamente ai centri termali (lett. f), nel caso di "accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche".

Le modalità del controllo affidato ai titolari e ai gestori delle attività e dei servizi per i quali sono disciplinate dall'art. 13 D.P.C.M. 17 giugno 2021.

Con il Decreto Legge 6 agosto 2021, nr. 111 (convertito dalla Legge 16 settembre 2021, nr. 133), l'obbligo di possesso della certificazione verde è stato esteso, dall'1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, a tutto il personale scolastico del **sistema nazionale di istruzione e universitario e agli studenti universitari** (art. 1, che ha introdotto l'art. 9-ter nel Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52) e ai fini dell'accesso a **taluni mezzi pubblici di trasporto** (cfr. art. 2, che ha inserito l'art. 9-quater nel già citato Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52). I mezzi pubblici in questione sono: "a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale".

In sede di conversione del suddetto decreto in legge, l'obbligo di possesso della certificazione verde è stato esteso, sino al 31 dicembre 2021: a) al personale scolastico delle "**scuole non paritarie**" (art. 9-ter, comma 1, D.L. 52/2021); b) "**al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori**" (art. 9-ter, comma 1-bis, D.L. 52/2021). L'obbligo normativo in questione è stato, in verità, medio tempore già introdotto dal D.L. 122/2021, di seguito analizzato); c) a "**chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis**" del D. Lgs. 52/2021, con l'eccezione dei bambini, degli alunni, degli studenti e dei frequentanti i richiamati sistemi regionali di formazione, esclusi, però, coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori (art. 9-ter.1 D. Lgs. 52/2021). L'obbligo normativo in parola è stato, in verità, medio tempore già introdotto dal D.L. 122/2021, di seguito analizzato); d) a "**chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università**" (art. 9-ter.2 D. Lgs. 52/2021). L'obbligo normativo in argomento era stato, in verità, medio tempore già introdotto dal D.L. 122/2021, di seguito analizzato).

Inoltre, in sede di conversione, è stato disposto che l'inosservanza dell'obbligo di possesso e di esibizione del "green pass" - su cui vigilano i dirigenti scolastici e i responsabili delle strutture - da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 9-ter D.L. 52/2021 è considerata *"assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

La Legge di conversione ha, inoltre, esteso, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, *"l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, [...] a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità"*, con sospensione del diritto alla retribuzione sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale (art. 4-bis D.L. 44/2021). In verità, detta estensione è già stata introdotta *medio tempore* dal D.L. 122/2021).

E ancora, con l'entrata in vigore della Legge di conversione 133/2021, l'obbligo di possesso della certificazione verde è stato esteso al caso di impiego delle *"funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio"* (art. 9-quater, lett. e-bis, D.L. 52/2021); di contro, sono esclusi dall'obbligo in questione, per espressa previsione, i servizi di trasporto interregionale *"impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti"*.

Con il Decreto Legge 10 settembre 2021, nr. 122, era stato, nel frattempo, introdotto l'obbligo - fino al 31 dicembre 2021 - di possesso della certificazione verde *"al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)"* e a chiunque acceda alle **strutture scolastiche, educative e formative** (art. 1, comma I e II, che ha introdotto l'art. 9-ter.1 nel Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52). L'obbligo in questione non si applica, tuttavia, ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

Il Decreto Legge 10 settembre 2021, nr. 122, ha, ancora, esteso l'obbligo di possesso del *green pass* a *"chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università"* (art. 1, comma 5, che ha introdotto l'art. 9-ter.2 nel Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52).

Il Decreto Legge in questione ha, infine, esteso - dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 - l'obbligo di vaccinazione anti-COVID ai *"soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice"* (art. 2, che ha introdotto l'art. 4-bis nel Decreto Legge 1 aprile 2021, nr. 44, il cui art. 4 aveva già introdotto l'obbligo di vaccinazione in capo agli *"esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali"*).

Il D.L. 122/2021, non essendo stato convertito in legge, è decaduto; nondimeno, le sue disposizioni sono state *medio tempore* inserite nel testo della già esaminata L. 133/2021 (di conversione del D.L. 111/2021) e sono, pertanto, da ritenersi vigenti.

Con il Decreto Legge 21 settembre 2021, nr. 127 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, nr. 127), l'obbligo di possesso della certificazione verde è stato ulteriormente esteso - dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 -:

a) *"al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale"* e a chiunque svolga al loro interno attività lavorativa, di formazione e di volontariato, anche in forza di contratti esterni (art. 1, che ha introdotto l'art. 9-quinquies nel Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52);

b) ai *"magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie"* che accedono agli **uffici giudiziari** (art. 2, che ha introdotto l'art. 9-sexies nel Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52);

c) *"a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato"*, ivi compresi *"i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato"*, ma con l'esclusione di coloro che sono stati dichiarati esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 3, che ha introdotto l'art. 9-septies nel Decreto Legge 21 aprile 2021, nr. 52). In particolare,

- i datori di lavoro sono tenuti a vigilare sull'osservanza della prescrizione;

- i datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi;

- i lavoratori sono sospesi dalla prestazione lavorativa e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

- la sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;

- l'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione di seguito indicata e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

- sono previste apposite sanzioni nel caso di inosservanza degli obblighi sopra stabiliti:

* da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00, nel caso di mancata esecuzione dei controlli o di mancata predisposizione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro (ferma restando altresì la possibilità di chiusura dell'attività o dell'esercizio per un periodo non superiore a 5 giorni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione);

* da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00, nel caso di accesso al luogo di lavoro da parte del lavoratore in assenza di "green pass".

Sono, dunque, necessarie - a partire dal 15 ottobre 2021 -:

a) la predisposizione delle modalità operative di verifica del possesso della certificazione verde, da attuarsi preferibilmente all'atto dell'ingresso del lavoratore nel luogo di lavoro;

b) l'individuazione, con atto formale, di un soggetto incaricato della verifica;

c) un'adeguata informazione dei lavoratori in ordine all'introduzione delle norme sopra indicate, al conferimento dell'incarico al soggetto indicato nel punto precedente e alla previsione delle sanzioni applicabili, ivi comprese quelle disciplinari, nel caso di inosservanza degli obblighi previsti.

Come accennato, il Decreto Legge 127/2021 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 21 novembre 2021, nr. 165. Di seguito, sono indicate le modificazioni introdotte dal provvedimento normativo in parola:

- i datori di lavoro nel settore pubblico forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative predisposte per la verifiche (art. 9-quinquies, comma 5, D.L. 52/2021);

- al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori nel settore pubblico e nel settore privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dal controllo da parte dei rispettivi datori di lavoro (art. 9-quinquies, comma 5, D.L. 52/2021 e art. 9-septies, comma 5, D.L. 52/2021);

- nell'ambito giudiziario, l'obbligo di certificazione verde è esteso anche ai giudici popolari (art. 9-sexies, comma 4, D.L. 52/2021);

- per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni (art. 9-septies, comma 4, D.L. 52/2021);

- relativamente alle imprese con meno di 15 dipendenti, il lavoratore sospeso dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per la durata del contratto di sostituzione non può subire conseguenze disciplinari e mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 9-septies, comma 7, D.L. 52/2021);

- ai lavoratori nel settore pubblico e nel settore privato, a cui scada la certificazione verde nel corso dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non possono essere irrogate le sanzioni previste dal Decreto Legge. In tal caso, i lavoratori possono permanere sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro (art. 9-novies D.L. 52/2021, introdotto ex novo dalla L. 165/2021);

- al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i lavoratori a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento dell'infezione negli ambienti di lavoro (art. 4-bis D.L. 127/2021, introdotto ex novo dalla L. 165/2021).

- agli operatori del Servizio Civile universale che prestano il servizio presso enti pubblici oppure privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 D. Lgs. 40/2017, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 9-quinquies, comma 6, o all'art. 9-septies, comma 6, L. 52/2021 (art. 3-ter D.L. 127/2021);

- per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche (art. 8-bis D.L. 127/2021)

L'Esecutivo ha, successivamente, emanato il Decreto Legge 8 ottobre 2021 nr. 139 (convertito con modificazioni dalla Legge 3 dicembre 2021, nr. 205), con il quale è stata ampliata/consentita la possibilità di accesso a taluni locali e spazi aperti al pubblico, destinati all'esercizio di **attività culturali, sportive e ricreative**:

a) Teatri, cinema e concerti.

In "zona bianca", per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso; in "zona gialla", la capienza massima consentita è pari al 50 per cento, fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. In ogni caso, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (*"In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 [...]"*, cfr. art. 1 D.L. 139/2021, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 5 D.L. 52/2021).

b) Discoteche.

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria (*"In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo"*, cfr. art. 1 D.L. 139/2021, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 5 D.L. 52/2021).

c) Musei.

E' stato soppresso l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (cfr. art. 2 D.L. 139/2021).

d) Eventi e competizioni sportive.

In "zona bianca", la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso, fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; in zona gialla, la capienza non può essere superiore al 50 per cento per gli eventi all'aperto e 35 per cento per gli eventi al chiuso. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di possesso della certificazione verde (*"In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -*

Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico", cfr. art. 1 D.L. 139/2021, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 5 D.L. 52/2021).

Nel caso di violazione delle regole in materia di capienza e di accesso con il "green pass", è inflitta, a partire dalla seconda violazione in giornata differente, la chiusura del locale da 1 a 10 giorni (cfr. art. 1 D.L. 139/2021).

Il Decreto Legge 8 ottobre 2021 nr. 139, ha, infine, previsto che *"in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative"* (cfr. art. 3 D.L. 139/2021, che ha inserito l'art. 9-octies D.L. 52/2021). Ne consegue che la comunicazione da parte dei lavoratori in merito al possesso della certificazione verde può essere anticipata su richiesta del datore di lavoro, ancorché al solo fine di soddisfare esigenze organizzative.

In sede di conversione del D.L. 139/2021, è stato stabilito che anche *"l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi"*.

Il 12 ottobre 2021, sono inoltre stati adottati due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- il D.P.C.M. in materia di verifiche delle certificazioni verdi in ambito lavorativo;
- il D.P.C.M. contenente le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni.

Con il Decreto Legge 26 novembre 2021, nr. 172, è stata inoltre **ampliata la platea delle categorie professionali sottoposte ad obbligo vaccinale**, che deve ritenersi adempiuto, a partire dal 15 dicembre 2021, soltanto con *"la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario"* (art. 3-ter D.L. 44/2021, introdotto dall'art. 1 D.L. 172/2021). Le categorie sono le seguenti:

- esercenti le professioni di interesse sanitario (art. 4 D.L. 44/2011, novellato dal D.L. 172/2021);
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali e di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (art. 4-ter, introdotto dal D.L. 172/2021);
- al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 4-ter, introdotto dal D.L. 172/2021);
- al personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, con esclusione dei contratti esterni (art. 4-ter, introdotto dal D.L. 172/2021).

In relazione al suddetto obbligo vaccinale, è previsto che:

- Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Decorso il termine di cinque giorni, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del decreto. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (art. 4, commi 3, 4, 5, D.L. 44/2021).
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni, delle strutture e dei comparti assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale. Nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti e i responsabili invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di eseguirla in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per

l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti e i responsabili invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, i dirigenti e i responsabili accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 4-ter, commi 2 e 3, D.L. 44/2021).

Con il medesimo Decreto Legge 26 novembre 2021, nr. 172 (convertito con modificazioni dalla Legge 25 gennaio 2022, nr. 3), sono inoltre state introdotte modificazioni inerenti all'obbligo di possesso della certificazione verde - la cui durata è stata ridotta da 12 a 9 mesi -:

- l'obbligo di *"green pass"* è stato esteso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai ristoranti ubicati al loro interno (art. 9-bis, comma 1, lett. a e a-bis, D.L. 52/2021);

- agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell'età o di handicap (art. 9-bis, comma 1, lett. d, D.L. 52/2021);

- ai treni di tipo regionale (con esclusione di quelli che prestano servizio all'interno del medesimo territorio comunale o della Città Metropolitana) ed interregionale (art. 9-quater, comma 1, lett. c, D.L. 52/2021);

- ai mezzi impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale o regionale (art. 9-quater, comma 1, lett. e-ter, D.L. 52/2021).

- Dal 29 novembre 2021, nelle zone c.d. gialle ed arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti - oggetto di limitazione per effetto dell'emergenza epidemiologica - è consentita soltanto ai possessori di una certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o di guarigione (e, quindi, con esclusione della certificazione verde rilasciata a seguito di un test antigenico rapido o molecolare) (art. 9-bis, comma 2-bis, D.L. 52/2021, come introdotto dal D.L. 172/2021). Nella zona bianca, quanto appena esposto è valido esclusivamente dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. Tutto ciò, con esclusione dei servizi di ristorazione collocati all'interno di alberghi e strutture e ricettive destinati ai soli clienti ivi alloggiati (art. 9, comma 2-bis, D.L. 172/2021 e art. 6 D.L. 172/2021. Si legga, però, *infra* con riferimento a quanto stabilito dal D.L. 229/2021).

In sede di conversione del suddetto Decreto Legge, l'obbligo vaccinale è stato esteso *"anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie"* (art. 4, comma I-bis, D.L. 44/2021); e ancora, l'obbligo di possesso della certificazione verde è stato esteso esteso ai *"titolari dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande"* (art. 9-septies, comma I, D.L. 52/2021).

Con il Decreto Legge 24 dicembre 2021, nr. 221 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2022, nr. 11), lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 (art. 1, comma I). Inoltre, con il medesimo Provvedimento, l'Esecutivo ha disposto:

- la riduzione della durata delle certificazioni verdi da 9 a 6 mesi (art. 3);

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nelle c.d. zone bianche, sino al 31 gennaio 2022 (art. 4, comma I). In sede di conversione, è stato inoltre stabilito, tramite l'inserimento del comma III-bis nell'art. 5 D.L. 52/2021, che *"dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso"* (art. 4, comma II);

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 *"per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto"* sino alla cessazione dello stato di emergenza (art. 4, comma II);

- l'obbligo di possesso della certificazione verde per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione sino alla cessazione dello stato di emergenza (art. 5);

- il divieto di feste, comunque denominate, di eventi a queste assimilate, i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti sino al 31 gennaio 2022 (art. 6, comma I);

- la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sino al 31 gennaio 2022 (art. 6,

comma II);

- l'obbligo di certificazione verde *"rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario"* oppure *"rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione [...], unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso"* per l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice a partire dal 30 dicembre 2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza (art. 7, comma I);

- l'obbligo di green pass *"rafforzato"* (ossia, rilasciato a seguito di vaccinazione o di guarigione) dal 10 gennaio 2022 sino alla cessazione dello stato di emergenza per musei, a diltri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 8, comma I);

- l'obbligo di certificazione verde anche per la partecipazione a *"corsi di formazione privati se svolti in presenza"* (art. 8, comma II).

In sede di conversione del D.L. 221/2021, è stato, oltre al resto:

a) **modificato l'art. 9-bis D.L. 52/2021** (ora rubricato *"Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base relativo all'impiego delle certificazioni verdi"*):

"Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività [...]:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) concorsi pubblici;

c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76" (art. 9-bis, comma I, D.L. 52/2021);

b) **introdotto l'art. 9-bis.1** (rubricato *"Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato"*):

Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;

b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;

o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche" (art. 9-bis. 1, comma I, D.L. 52/2021);

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute [...]"

(art. 9-bis. 1, comma II, D.L. 52/2021);

"I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi" (art. 9-bis. 1, comma III, D.L. 52/2021);

c) **modificato l'art. 5** in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi;

d) **modificato l'art. 9-ter.1:**

"Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base" (art. 9-ter. 1, comma I, D.L. 52/2021);

"Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato [...]" (art. 9-ter.1, comma II, D.L. 52/2021);

e) **modificato l'art.9-ter.2:**

"Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base" (art. 9-ter.2, comma I, D.L. 52/2021);

"Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato" (art. 9-ter.2, comma II, D.L. 52/2021);

f) **modificato l'art. 9-quater:**

"Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo" (art. 9-quater, comma II-bis, D.L. 52/2021);

"A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base" (art. 9-quater, comma II-ter, D.L. 52/2021).

In sede di conversione del D.L. 221/2021, è stato, infine, modificato l'art. 1-bis D.L. 44/2021, relativo all'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice:

- *"A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario" (art. 1-bis, comma I-bis, D.L. 44/2021);*

"L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso" (art. 1-bis, comma I-ter, D.L. 44/2021);

- *"I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter" (art. 1-bis, comma I-quater, D.L. 44/2021).*

Con il Decreto Legge 30 dicembre 2021, nr. 229, sono state inoltre introdotte misure ulteriormente restrittive, finalizzate a contenere la diffusione del virus.

In particolare, a partire dal 10 gennaio 2022 sino alla cessazione dello stato di emergenza, è stato introdotto l'obbligo di

green pass c.d. "rafforzato" (ossia, quello rilasciato a seguito di vaccinazione o di guarigione e, quindi, con esclusione della certificazione verde rilasciata a seguito di un test antigenico rapido o molecolare) è stato previsto per l'accesso alle seguenti attività (art. 1, commi I e IV, D.L. 229/2021):

- alberghi e altre strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre, per il medesimo periodo già menzionato (dal 10 gennaio 2022 alla cessazione dello stato di emergenza), il D.L. 229/2021 ha previsto l'obbligo di green pass "rafforzato" per l'accesso e l'utilizzo di tutti i trasporti pubblici (art. 1, comma IV, D.L. 229/2021) elencati dall'art. 9-quater, comma I, D.L. 52/2021 (aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale).

E ancora, il D.L. 229/2021 ha soppresso la disciplina derogatoria originariamente prevista per i servizi di ristorazione ubicati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive destinati ai soli clienti ivi alloggiati (per i quali, dunque, si applica ora interamente la disciplina ordinaria prevista per i servizi di ristorazione in materia di certificazione verde) e ha esteso, in relazione alla zona bianca, l'obbligo (invero, già introdotto dal D.L. 172/2021) di possesso del green pass "rafforzato" per gli eventi e le competizioni sportive, riducendo la capienza consentita al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Il Decreto Legge 229/2021 è, nondimeno, abrogato dalla Legge 18 febbraio 2022, nr. 11, che ha comunque fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto medesimo (art. 1, comma II, L. 11/2022).

Il 5 gennaio 2022, i Ministri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione hanno adottato una Circolare che raccomanda ai datori di lavoro, pubblici e privati, l'utilizzo del c.d. "smart working". Con riferimento all'ambito privato, in particolare, la suddetta Circolare dispone: *"visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)"*.

Con il Decreto Legge 7 gennaio 2022, nr. 1 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2022, nr. 8), sono inoltre state introdotte modifiche di particolare rilevanza ai fini del contenimento del virus, anche in relazione agli ambienti di lavoro. In particolare,

- è stato introdotto l'obbligo vaccinale - sino al 15 giugno 2022 - per i soggetti (italiani, comunitari e stranieri) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, salvo che sussista *"un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore"* (potendo, in tali casi, la vaccinazione essere omessa o differita) (art. 1, che ha introdotto l'art. 4-quater D.L. 44/2021). La violazione della suddetta prescrizione - oltre che di quelle relative agli obblighi vaccinali già previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter D.L. 44/2021 - comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di Euro 100,00 inflitta dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (art. 1, che ha introdotto l'art. 4-sexies D.L. 44/2021);
- **è stato introdotto - a partire dal 15 febbraio 2022 - l'obbligo di possesso del green pass "rafforzato" per tutti i lavoratori (dei settori pubblico e privato; personale scolastico ed universitario; magistrati) sottoposti, in forza di quanto è riportato nel punto precedente, ad obbligo vaccinale ("a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori di cui agli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies [...] devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 52 del 2021")** (art. 1, che ha introdotto l'art. 4-quinquies D.L. 44/2021);
- **i datori di lavoro, anche privati, sono tenuti a verificare il rispetto della suddetta prescrizione, con le modalità già indicate dalla legge;**
- i lavoratori che non siano in possesso del green pass "rafforzato" sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze

disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati;

- l'accesso nei luoghi di lavoro dei lavoratori privi del prescritto green pass *"rafforzato"* è vietato;

- nel periodo in cui la vaccinazione fosse omessa o differita, il lavoratore è adibito anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione;

- il mancato esercizio del controllo da parte del datore di lavoro, nonché l'accesso del lavoratore privo del green pass *"rafforzato"* nei luoghi di lavoro, sono sanzionati;

- nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, nr. 1, ha inoltre introdotto - sino al 31 marzo 2022 - l'obbligo di green pass *"rafforzato"* per l'accesso: a) a partire dal 20 gennaio 2022, ai servizi alla persona; b) a partire dall'1 febbraio 2022 (o dall'entrata in vigore del D.P.C.M., di cui si dirà a breve), agli uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie alla persona, da individuarsi con successivo D.P.C.M.); c) a partire dal 20 gennaio 2022, ai colloqui visivi in presenza con i detenuti (art. 3, che ha introdotto l'art. 9-bis.1 D.L. 52/2021).

E ancora, il D.L. 1/2022 ha disposto che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, è necessario il possesso della certificazione verde anche per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari dei magistrati estranei all'amministrazione della giustizia (art. 3, che ha ampliato la previsione di cui all'art. 9-sexies, comma IV, D.L. 52/2021).

Da ultimo, il D.L. 1/2022 ha previsto misure specifiche per la gestione dei casi di positività negli istituti scolastici (art. 4) e introdotto l'obbligo vaccinale, dall'1 febbraio 2022, altresì per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli istituti tecnici superiori (art. 2, che ha introdotto il comma I-bis nell'art. 4-ter D.L. 44/2021).

Con D.P.C.M. del 21 gennaio 2022, in vigore dall'1 febbraio 2022, sono state individuate le esigenze primarie e fondamentali della persona, per il cui soddisfacimento è consentito l'accesso alle attività e ai servizi in assenza di certificazione verde:

a) esigenze alimentari e di prima necessità (per il cui soddisfacimento è consentito l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande, quali ipermercati, supermercati, discount, minimercati ed altri esercizi; alle attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati; alle attività di commercio al dettaglio di animali domestici; alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione; alle attività di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; attività di commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati; attività di commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici in esercizi specializzati; attività di commercio al dettaglio di materiale per ottica; attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento);

b) esigenze di salute (per il cui soddisfacimento è sempre consentito l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e a quelle veterinarie per finalità di prevenzione, diagnosi e cura, oltre che l'accesso ai servizi destinati all'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici);

c) esigenze di sicurezza (per il cui soddisfacimento è sempre consentito l'accesso agli uffici delle Forze di polizia e delle polizie locali);

d) esigenze di giustizia (per il cui soddisfacimento è sempre consentito l'accesso agli uffici giudiziari per la presentazione indifferibile ed urgente di denunce e querele da parte di soggetti vittime di reati o di interventi giudiziari a tutela di minori o di incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale, per la quale è necessaria la presenza della persona convocata).

Con il Decreto Legge 4 febbraio 2022, nr. 5, sono inoltre state introdotte ulteriori *"misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"*. Si segnala, in particolare, che l'art. 1, comma I, lett. a), del Decreto Legge in esame ha stabilito che la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della dose di richiamo successivo al completamento del ciclo primario *"ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo"*.

Il Decreto Legge 5/2022 è stato, tuttavia, abrogato dalla Legge 4 marzo 2022, nr. 18, che ha comunque fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto medesimo (art. 1, comma II, L. 18/2022) e ha ribadito che *"la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo"* una volta eseguita la dose di richiamo.

Da ultimo, il **Decreto Legge 24 marzo 2022, nr. 24** (*"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"*), convertito con

modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, nr. 52) ha disposto la cessazione dello stato di emergenza già dichiarato e reiteratamente prorogato, che termina, pertanto, il 31 marzo 2022, ferma restando l'attribuzione al Ministro della Salute del potere di "adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti" (art. 10-bis D.L. 52/2021, introdotto dall'art. 3 D.L. 24/2022).

Le principali novità introdotte dal Decreto Legge 24/2022, che ha dato avvio a una graduale soppressione della disciplina emergenziale introdotta a seguito della pandemia, sono le seguenti:

a) dispositivi di protezione delle vie respiratorie (disposizioni vigenti sino al 30 aprile 2022) :

la mascherina chirurgica presso l'ambiente di lavoro è considerata dispositivo di protezione individuale e deve, pertanto, essere indossata dai lavoratori: **"Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici od individuali "** (art. 10-quater, comma VIII, D.L. 52/2021, introdotto dall'art. 5 D.L. 24/2022);

resta fermo l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per l'accesso ai principali mezzi di trasporto, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi (art. 10-quater, comma I, D.L. 52/2021, come introdotto dall'art. 5 D.L. 24/2022);

resta, inoltre, fermo l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie *"in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo"* (art. 10-quater, commi II e III, D.L. 52/2021, come introdotto dall'art. 5 D.L. 24/2022).

b) Restrizioni nell'obbligo di possesso della certificazione verde. Obbligo di vaccinazione.

b.1.) "green pass base", che permane nei seguenti ambiti:

"1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; c) concorsi pubblici; d) corsi di formazione pubblici e privati [...]; e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto " (art. 9-bis, comma I, D.L. 52/2021, modificato dall'art. 6, comma II, lett. a, D.L. 24/2022);

mezzi pubblici di trasporto sino al 30 aprile 2022 (*"Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente"*) (art. 9-quater, comma I D.L. 52/2021, modificato dall'art. 6, comma V, D.L. 24/2022);

resta, inoltre, fermo l'obbligo del c.d. "green pass base" sino al 30 aprile 2022 nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, nonché per l'accesso alle strutture di formazione superiore (artt. 9-ter.1 e 9-ter.2 D.L. 52/2021, come modificati dall'art. 6, comma III e IV, D.L. 24/2022);

resta, infine, fermo il medesimo obbligo sino al 30 aprile 2022 nell'ambito del settore pubblico, in capo ai magistrati per l'accesso agli uffici giudiziari e **nel settore privato** (artt. 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies D.L. 52/2021, come modificati dall'art. 6, comma VI, VII e VIII, D.L. 24/2022).

b.2.) "green pass rafforzato", che permane nei seguenti ambiti:

"Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture

ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; b) convegni e congressi; c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso" (art. 9-bis.1 D.L. 52/2021, come modificato dall'art. 7, comma I, D.L. 24/2022);

resta, inoltre, l'obbligo di "green pass rafforzato", sino al 31 dicembre 2022, in capo ai visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (art. 1, comma I-bis, D.L. 44/2021, come modificato dall'art. 7, comma II, lett. a), D.L. 24/2022), nonché per l'accesso ai reparti di degenza nelle strutture ospedaliere (art. 1, comma I-sexies, D.L. 44/2021, come modificato dall'art. 7, comma II, lett. b), D.L. 24/2022);

di contro, **negli ambienti di lavoro, in capo ai soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale (individuati dall'art. 4-quater D.L. 44/2022 in coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età), permane esclusivamente più l'obbligo di "green pass base"(e non più "rafforzato") sino al 30 aprile 2022** (art. 4-quinquies D.L. 44/2021, introdotto dall'art. 8, comma V, D.L. 24/2022: "Fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei soggetti di cui agli articoli 4-ter.1 e 4-quater, e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, i predetti soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.").

b.3.) Permane, sino al 31 dicembre 2022, l'**obbligo vaccinale** in capo agli esercenti le professioni sanitarie, agli operatori di interesse sanitario (artt. 4 e 4-bis D.L. 44/2021, come modificati dall'art. 8, commi I e II, D.L. 24/2022) e per il personale delle strutture sanitarie (art. 4-ter D.L. 44/2021, come modificato dall'art. 8, comma III, D.L. 24/2022), nonché, sino al 15 giugno 2022, per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla Legge 124/2007, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 4-ter.1, come modificato dall'art. 8, comma IV, D.L. 24/2022).

c) Gestione delle positività nel sistema educativo, scolastico e formativo (art. 9 D.L. 24/2022).

d) Eliminazione delle zone colorate (art. 14 D.L. 24/2022, che ha abrogato l'art. 1 D.L. 51/2021).

Con l'emanazione della Legge di conversione del suddetto Decreto Legge (L. 52/2022), è stato mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

a) "dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso" (art. 10-quater, comma I, lett. c, D.L. 52/2021);

b) inoltre, "fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017" (art. 10-quater, comma II, D.L. 52/2021).

Con **Ordinanza dell'1 aprile 2022** del Ministero della Salute - in vigore sino al 31 dicembre 2022 -, sono state aggiornate le "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali": nel documento "le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all'attuale emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali".

Con **Ordinanza del 28 aprile 2022** del Ministro della Salute - in vigore dall'1 maggio 2022 sino alla conversione in legge del D.L. 24/2022 (e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022) -, *"ritenuto [...] necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale"*, è stato disposto che permane l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 (art. 1, comma I):

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Ancora, permane l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 (art. 1, comma II, secondo periodo).

Infine, l'Ordinanza in questione raccomanda l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma II, secondo periodo).

Con successivo **Decreto 16 giugno 2022, nr. 68** (*"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"*) - convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, nr. 108 - l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è venuto meno, fatta eccezione - sino al 30 settembre 2022 - per gli utenti dei mezzi pubblici (*"2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado"*).

Il 30 giugno 2022, inoltre, è stato adottato dal Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali il **"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"**, che detta specifiche raccomandazioni - aggiornate - in materia di informazione, modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, gestione degli appalti, pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell'aria, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, gestione degli spazi comuni, gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti, gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria, lavoro agile, lavoratori fragili. Il Protocollo in questione potrà essere nuovamente modificato entro il 31 ottobre 2022, alla luce degli eventuali mutamenti del quadro epidemiologico.

Nel corso degli incontri svoltisi nei mesi seguenti, la versione del Protocollo del 30 giugno 2022 non è stato modificato e deve, pertanto, ritenersi ancora efficace.

Con la **Legge 30 dicembre 2022, nr. 199** (*"[...] recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali"*), che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 31 ottobre 2022, nr. 162 (il quale ha anticipato la scadenza dell'obbligo vaccinale dal 31 dicembre 2022 all'1 novembre 2022, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui all'art. 8-ter D. Lgs. 502/1992).

- sono stati abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies dell'art. 1-bis dell'art. 1-bis D.L. 44/2021. Per l'effetto, l'accesso dei visitatori alle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e nelle strutture socio-assistenziali e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere non è più consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19;

- sono stati abrogati gli artt. 2-bis e 2-quater del D.L. 52/2021, contenenti misure in materia di accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie da parte degli accompagnatori dei pazienti, nonché in materia di uscite temporanee degli ospiti presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per

anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali;

- è stato modificato l'art. 10-ter del D.L. 52/2021 in materia di c.d. *"isolamento"*, la cui cessazione non discende più dall'esito negativo di un test antigenico, e di c.d. *"autosorveglianza"*, perdurante ora per 5 giorni e non più determinante l'obbligo di sottoporsi a test antigenico;

- sono stati sospesi sino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione previsti dall'art.4-sexies, commi 3, 4 e 6, D.L. 44/2021 nel caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater del medesimo Decreto Legge.

Con **Circolare del 31 dicembre 2022 del Ministero della Salute**, sono state inoltre aggiornate - in relazione alla precedente formulazione del 31 agosto 2022 - le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19; inoltre, con Circolare dell'1 gennaio 2023, è stata aggiornata la Circolare del 29 dicembre 2022 relativa agli *"interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023"*.

Ruoli aziendali coinvolti

Datore di Lavoro, Dirigenti, Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cp, le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente modello organizzativo, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, come individuato nel documento "Organizzazione, gestione e controllo della sicurezza dei lavoratori", che risulta essere a tutti gli effetti un Manuale della gestione dei principali aspetti di sicurezza nella Società

- Attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne
- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza
- Formazione ed informazione del personale
- Gestione delle emergenze
- Gestione della conformità di macchine ed impianti
- Acquisto di servizi. Affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne.
- Gestione della Sicurezza dei tecnici negli interventi di manutenzione presso i clienti
- Gestione degli interventi di manutenzione presso i clienti in regime di cantiere
- Manutenzione delle attrezzature antincendio
- Formazione del personale sulla Sicurezza
- Manutenzione macchine / attrezzature

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art.25 septies del D.Lgs. 231/2001;

- In particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- di aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;

- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di **Triscari S.P.A.** e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro di **Triscari S.P.A.**.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Verificare il corretto adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
- Procedere alla mappatura delle aree aziendali sensibili al rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, descrivere ciascuna delle attività mappate, valutare il rischio di ogni singola attività (c.d. risk assessment) ed identificare i responsabili di ogni attività.
La valutazione del rischio di eventi lesivi della sicurezza e della salute dei lavoratori deve tenere conto della probabilità di verificazione e dell'impatto dell'evento stesso. La valutazione del rischio deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi (analisi dei fatti pregressi, governance aziendale, adozione di un codice etico, relazioni con enti esterni, mappatura delle attività aziendali, osservanza di normative settoriali, presenza di un organigramma, sistema di gestione certificato, presenza di risorse finanziarie ed umane, documentazione delle attività svolte in materia di sicurezza sul lavoro, adozione di misure di correzione e/o di miglioramento).

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse
 - Conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse
 - Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi
 - Verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di valutazione dei rischi e la loro efficacia
 - Verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti
 - Verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di cantieri
 - Verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili
 - Verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature
 - Verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio
 - Verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
 - Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.
Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.
 - Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:
 - Il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
 - Il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
 - Tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
 - Il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato.
 - La manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata a cura dei Responsabili d'officina
 - Il responsabile del SGI Q.A. e Sicurezza periodicamente verifica l'avvenuta registrazione delle manutenzioni come da

programma di manutenzione e secondo le Istruzioni aziendali

- Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Il Codice Etico;
 - Il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - Tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti
- Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di **Triscari S.P.A.**, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
- Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.
- I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;

Attività ODV

- Vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute
- Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati art 25 septies, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
- Comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori
- Riesaminare il rischio in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro e le procedure adottate nel caso di verifica di eventi infortunistici, di modificazione dell'organizzazione aziendale e, comunque, con periodicità, tenuto anche conto delle innovazioni introdotte dal progresso scientifico e tecnologico.
- Valutare la concreta attuazione da parte dell'ente delle misure di correzione e/o di miglioramento.
- Redigere schede di controllo aventi ad oggetto le prassi aziendali in materia di prevenzione dei rischi riscontrate in sede di audit. Le schede di controllo contengono le difformità rilevate e le possibili azioni di correzione e miglioramento da apportare.
- Curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs.231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Triscari S.P.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Direttore della Sicurezza Aziendale;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di **Triscari S.P.A.** (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

12 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)

I reati di riciclaggio (di seguito i "*Reati di Riciclaggio*") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "*Decreto Antiriciclaggio*").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è superiore - a partire dall'1 gennaio 2023 - a **Euro 4.999,99**.

Sul punto, si segnala che l'importo in questione (Euro 4.999,99) è stato introdotto dall'art. 1, comma 384, della Legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025*", c.d. "*Legge di bilancio 2023*"), la quale ha innalzato - modificando il comma III-bis dell'art. 49 D. Lgs. 231/2007 - una soglia che, sino al 31 dicembre 2022, era pari ad Euro 1.999,99 (per effetto della Legge 25 febbraio 2022, nr. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 228/2021, c.d. "*mille proroghe*").

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Ancora, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una relevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D. Lgs. 231/01, il cui articolo 25-octies è stato, infatti, modificato.

Da ultimo, preme rammentare che la c.d. Legge di stabilità 2016 - L. 28 novembre 2015, nr. 208, entrata in vigore il primo gennaio 2016 - ha modificato l'art. 49 D. Lgs. 231/2007, il cui comma 1 disponeva che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro tremila". Tuttavia, **la soglia citata è stata sottoposta a molteplici modifiche, di cui l'ultima è quella introdotta dalla L. 197/2022 (soglia di Euro 4.999,99)**.

Resta inteso che la soglia sopraindicata non possa essere superata - ancora attualmente - neppure attraverso il compimento di operazioni c.d. "frazionate". Ai sensi dell'art. 1, lett. m), D. Lgs. 231/01, è frazionata "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Il quadro normativo vigente a partire dall'anno 2023 è, in sintesi, il seguente :

- a) per il denaro contante (e per i libretti di deposito bancari o postali o al portatore o di titoli al portatore, in Euro o valuta estera), il divieto di trasferimento opera a partire dall'importo di: Euro 5.000,00;
- b) per il "money transfer", la soglia è: Euro 1.000,00;
- c) per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, la soglia è: Euro 3.000,00;
- d) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità purché di importo inferiore ad: Euro 1.000,00.

Merita, inoltre, rammentare che, a seguito dell'entrata in vigore c.d. Decreto Sicurezza bis (Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019, n. 77), l'illecito amministrativo del "bagarinaggio" (non si tratta, quindi, di reato) è sanzionabile anche laddove sia commesso da uno dei soggetti a cui è applicabile il Decreto Legislativo 231/2001.

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 17 Decreto Sicurezza bis:

All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima," sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ".

L'art. 1-sexies del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, configura e sanziona, appunto, l'illecito amministrativo riguardante la vendita non autorizzata di titoli di accesso alle manifestazioni sportive.

Da ultimo, con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, nr. 195, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, il Legislatore ha significativamente modificato - in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 - la disciplina relativa ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Di seguito, le modifiche apportate al codice penale rilevanti ai presenti fini:

- quanto ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio commessi all'estero dal cittadino italiano, non è più necessaria alcuna condizione di procedibilità;
- è stata introdotta, con riferimento al delitto di ricettazione, un'ipotesi aggravata rappresentata dalla commissione del fatto *"nell'esercizio di un'attività professionale"*;
- il presupposto delle quattro fattispecie in esame può ora essere costituito anche dalla precedente commissione di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 6 mesi;
- la pena edittale della fattispecie di *"lieve entità"* relativa al delitto di ricettazione è differente in relazione alla precedente commissione di un delitto o di una contravvenzione;
- i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio si configurano anche in relazione ai beni provenienti da un delitto colposo;
- l'attenuante speciale prevista dalla norma incriminatrice del reato di autoriciclaggio è divenuta una mera circostanza ad effetto comune.

Aree a rischio

- Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- Flussi finanziari in entrata;
- Rapporti infragruppo relativi a :
 - Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita
 - Gestione dei flussi finanziari
 - Investimenti infragruppo
- Rapporti con soggetti terzi relativi a :
 - Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti
 - Transazioni finanziarie con controparti
 - Investimenti con controparti
 - Sponsorizzazioni;
- Acquisto di beni e servizi;
- Pagamenti ed incassi;
- Gestione fatturazione;
- Marketing e commerciale;
- Processo di erogazione del credito;

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di **Triscari S.P.A.** al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Osservare il limite di Euro 1.000,00 per la rimessa di denaro (i c.d. "*money transfer*"). L'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di non trasferibilità e senza l'indicazione del beneficiario può avere luogo per importi non superiori ad Euro 999,99.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**], sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

(i) il Codice etico;

(ii) la disciplina dell'external dealing;

(iii) il Regolamento interno per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi come trattate dalle procedure e protocolli interni aziendali.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte dell'Ente.

I Destinatari sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione ritenuta sospetta a trasmettere la segnalazione al ODV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari.
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- Effettuare Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Prevedere regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;

- Determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Prevedere regole di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
- Verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- Applicare controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse;
- Adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- Non trasferire denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore, per importi complessivamente superiori, attualmente, ad Euro 4.999,99, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il divieto concerne anche le ipotesi di superamento della soglia mediante il compimento di operazioni frazionate.
- Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 999,99.
- Verificare il rispetto da parte della Banca delle norme dettate per gli intermediari da Banca d'Italia e Consob in materia di riciclaggio;
- Prevedere ed implementare procedure formalizzate di istruttoria per la valutazione dei clienti e delle attività da essi svolte in Italia e all'estero;
- Effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;
- Verificare il rispetto da parte della società delle norme dettate per il settore assicurativo dalle autorità di vigilanza in Materia di riciclaggio e segnalazione di operazioni sospette;

Sono individuati uno o più Responsabili Interni per ciascuna area a rischio diretto di reato: essi coincidono con i ruoli aziendali individuati in fase di assessment quali soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili proprie delle aree di rischio.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all' ODV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l' ODV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati qui monitorati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione ed al Collegio sindacale una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- Con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati qui monitorati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

13 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1)

Il **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184** (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"*), che entra in vigore il 14 dicembre 2021 e recepisce la disciplina comunitaria in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di tutti gli strumenti di pagamenti differenti dal denaro contante, ha:

- ampliato la previsione della fattispecie criminosa di cui all'art. 493-ter c.p.;
- introdotto una nuova norma incriminatrice, quella ex art. 493-quater c.p.;
- ampliato la previsione dell'aggravante speciale prevista dall'art. 604-ter c.p.;
- stabilito che la commissione dei reati previsti dalle tre citate disposizioni codicistiche - unitamente ad "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti" - sia idonea ad ingenerare responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Nel dettaglio:

- **L'art. 493-ter c.p.** - come novellato dall'art. 2, comma I, lett. a, D. Lgs. 184/2021 ed ora rubricato *"indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante"* - stabilisce che:

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

La definizione di *"strumento di pagamento diverso dai contanti"* è contenuta nell'art. 1 D. Lgs. 184/2021: con detta locuzione, si intende *"un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali"*. Gli *"scambi digitali"* sono definiti, nel medesimo art. 1 D. Lgs. 184/2021, come *"qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale"*. La valuta virtuale, secondo la disposizione in esame, è *"una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente"*.

- **L'art. 493-quater c.p.** - introdotto dall'art. 2, comma I, lett. b, D. Lgs. 184/2021, rubricato *"detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"* - recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

- E ancora, è stato modificato - dall'art. 2, comma I, lett. c, D. Lgs. 184/2021 - il **comma II dell'art. 640-ter c.p.** (*"frode informatica"*), che contempla un'aggravante speciale del reato configurabile se la frode informativa *"produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di moneta virtuale"*.

Come si è anticipato, la commissione di uno dei delitti ex artt. 493-ter, 493-quater e - sia pure limitatamente - 640-ter c.p. è idonea a

determinare responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 3 D. Lgs. 184/2021 ha, difatti, introdotto l'**art. 25-octies.1** nel testo del Decreto Legislativo 231/01, configurando le sopra citate norme incriminatrici quali nuove fattispecie presupposto. Si trascrive il contenuto della disposizione in esame:

Art. 25-octies.1 (*"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*):

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

----> Sulla scorta della norma in esame, a partire dal 14 dicembre 2021, costituiscono, dunque, **reati presupposto**:

- l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante;

- la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- la frode informatica aggravata, ai sensi del comma II dell'art. 640-ter c.p., dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

- ogni reato contro la fede pubblica e ogni reato contro il patrimonio o che, comunque, offende il patrimonio, sempreché abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e sempreché il fatto non integri un più grave illecito amministrativo.

Da ultimo, con l'entrata in vigore della **Legge 9 ottobre 2023, nr. 137** (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante *"disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*), sono state inserite nel catalogo dei reati contro la p.a. di cui all'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01 la fattispecie criminosa prevista dall'art. 512-bis c.p. (*"Trasferimento fraudolento di valori"*). La stessa rubrica dell'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01 menziona, infatti, a seguito della novella legislativa in questione, tale figura di reato.

Aree a rischio

- Rapporti con istituti di credito, con particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto il rilascio di carte di credito, di carte di debito e di carte prepagate.
- Rapporti con i clienti e fornitori, con particolare riferimento a quelli che implicano l'utilizzo di carte di credito, carte di debito e carte prepagate, nonché l'utilizzo dell'*online banking*.
- Rapporti con le Autorità amministrative e l'Agenzia monopoli di Stato.
- Rapporti con i soci e i soggetti terzi.
- Gestione dei codici e password aziendali nell'utilizzo delle carte di credito, carte di debito e carte prepagate e dell'*online banking*.
- Rapporti con le piattaforme di scambio di valute virtuali.
- Rapporti con i dipendenti, con particolare riferimento a quelli autorizzati all'utilizzo delle carte di credito, carte di debito e di carte prepagate aziendali e all'utilizzo dell'*online banking*.

Divieti

- E' fatto divieto di cedere a titolo oneroso o gratuito le quote sociali a soggetti che hanno riportato condanne, anche non irrevocabili, per delitti in materia di criminalità organizzata, di terrorismo, di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ovvero che siano (o siano stati) sottoposti a misure di prevenzione, personali o patrimoniali.
- E' fatto divieto di compiere investimenti in valute virtuali su piattaforme prive delle necessarie autorizzazioni nazionali e sovranazionali.
- E' fatto divieto di chiedere ai clienti e ai fornitori la comunicazione di ogni dato bancario non strettamente necessario per la

corretta esecuzione della transazione concordata.

- E' fatto divieto di installazione di schede e software finalizzati ad eludere il collegamento con l'AAMS.
- E' fatto divieto di acquisire carte di credito, carte di debito e carte prepagate non operanti nei circuiti internazionali riconosciuti.
- E' fatto divieto di comunicare ai dipendenti, ai collaboratori esterni e ai soggetti terzi - specie per via telematica - i codici di accesso e le password relative alle carte di credito, alle carte di debito, alle carte prepagate e all' *online banking*.
- E' fatto divieto di acquistare dispositivi, apparecchi, software destinati ad alterare, modificare, clonare carte di credito, carte di debito e prepagate.
- E' fatto divieto di instaurare rapporti bancari con soggetti non espressamente autorizzati dalle discipline nazionali e sovranazionali vigenti.
- E' fatto divieto di cedere, a qualunque titolo, a soggetti terzi le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate aziendali.
- E' fatto divieto di compiere operazioni simulate destinate ad occultare la cessione di quote sociali.
- Donare le quote sociali o cederle a prezzi simbolici in assenza di adeguata giustificazione, specie a favore di soggetti terzi privi di rapporti famigliari o personali con il cedente.
- E' fatto divieto di impiegare soggetti prestanome ai fini dell'esercizio di attività di impresa o della partecipazione alla compagine sociale.
- Compiere operazioni che modifichino la governance aziendale o la composizione dei soci in assenza di effettive esigenze economiche, fiscali o sociali.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Verifica dei software utilizzati in ambito aziendale e delle relative licenze.
- Formazione del personale aziendale in merito ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater, 640-ter c.p., nonché dei reati contro il patrimonio o che offendono il patrimonio.
- Obbligo di comunicazione al responsabile designato dei soggetti che eseguono l'installazione o compiono la manutenzione dei dispositivi informativi aziendali e dei software aziendali, nonché della documentazione fiscale rilasciata dai soggetti all'esito dei loro interventi.
- Messa a disposizione al responsabile designato di tutta la documentazione relativa al rilascio di carte di credito, di carte di debito e di carte prepagate.
- Obbligo di comunicare tempestivamente all'istituto bancario ogni variazione dei dati relativi al titolare della carta di credito, della carta di debito e della carta prepagata.
- Specificazione delle soglie (quotidiane e/o settimanali e/o mensili) di valore entro cui i soggetti aziendali possono compiere transazioni tramite l'utilizzo delle carte di credito, delle carte di debito e delle carte prepagate.
- Specificazione delle categorie di beni e di servizi per i quali è ammissibile l'utilizzo delle carte di credito, delle carte di debito e delle carte prepagate.
- Designazione del soggetto o dei soggetti dell'organigramma aziendale espressamente autorizzati ad utilizzare, per conto dell'azienda, le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate.
- Designazione di un responsabile avente il compito di esaminare la documentazione contrattuale relativa alle carte di credito, alle carte di debito e alle carte prepagate in ambito aziendale. Il responsabile ha altresì il compito di esaminare gli estratti conto relativi alle carte suddette e di segnalare all'O.d.V. condotte sospette potenzialmente integranti gli estremi di uno dei reati di cui all'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01.
- E' necessario verificare che il sito impiegato per le transazioni *online* offra una connessione protetta, monitorare periodicamente il proprio estratto conto e, nei casi in cui si sospetti che sia stata commessa una frode in ambito aziendale, avvertire l'istituto bancario di riferimento e l'O.d.V.
- Designazione di un responsabile aziendale a cui compete la segnalazione all'O.d.V. di ogni mutamento della composizione sociale o dell'organo amministrativo.

- Verificare l'esistenza di condanne nei confronti di potenziali acquirenti di quote sociali, anche previa richiesta di esibizione di idonee certificazioni.
- Impiego di professionisti (notai, commercialisti, avvocati), ai fini del perfezionamento di ogni mutamento della composizione sociale o dell'organo amministrativo, in possesso di specchiata moralità.
- Impiego di strumenti tracciabili di pagamento per ogni cessione delle quote sociali.

Attività ODV

- Analisi della documentazione, anche contabile, relativa ai mutamenti della composizione sociale o dell'organo amministrativo.
- Gestire le segnalazioni aventi ad oggetto i mutamenti della composizione sociale o dell'organo amministrativo.
- L'O.d.V. è chiamato a vigilare sul puntuale adempimento delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01. In particolare,
 - raccogliere le segnalazioni formulate dal responsabile designato nella materia in questione ed acquisire la documentazione trasmessa dal responsabile medesimo;
 - esaminare la documentazione bancaria relativa al rilascio di carte di credito, di carte di debito e prepagate;
 - esaminare la documentazione relativa agli interventi di installazione e di manutenzione sui dispositivi informatici aziendali;
 - esaminare la documentazione relativa ai software aziendali e ai giustificativi fiscali;
 - acquisire documentazione giustificativa a campione in merito alle transazioni compiute con carte di credito, carte di debito e carte prepagate.

14 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies)

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma VII) definitivamente nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-novies D. Lgs. 231/01, inerente ai *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"*.

Il diritto d'autore è quella branca del diritto che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti, sia di carattere morale, imperniati sulla tutela della personalità di autore, sia patrimoniale, inerenti allo sfruttamento economico dell'opera.

La legge tutela, dunque, il diritto di chiunque voglia trarre un profitto morale ed economico dalla propria opera e, per l'effetto, reprime quelle condotte che ledono tale diritto.

Ai sensi dell'art. 2575 c.c. e dell'art. 1 L. 633/1941, sono oggetto del diritto d'autore *"le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (quest'ultimo riferimento manca però all'art 1 della legge sul diritto d'autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*.

Ai sensi del comma II del citato art. 1 L. 633/1941, *"sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*

Ebbene, l'art. 25-novies D. Lgs. 231/01 determina l'insorgere di responsabilità amministrativa in capo all'ente nel cui interesse o nel cui vantaggio siano stati commessi alcuni reati previsti dalla Legge sul diritto d'autore:

- diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, comma I, lett. a-bis) e comma III, L. 633/1941);
- gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis L. 633/1941);
- gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter L. 633/1941);
- gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies, l. n.633/1941)
- gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941).

Trattasi di disposizioni che riconnettono una sanzione penale a precetti civilistici e che sono state elaborate sulla base di una tecnica *"casistica"*, cioè che descrive, caso per caso, le molteplici condotte penalmente rilevanti.

Si riporta, qui di seguito, il testo dell'art. 25-novies D. Lgs. 231/01: *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941"*.

Da ultimo, merita segnalare che

* con l'entrata in vigore della L. 14 luglio 2023, n. 93 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"*), è stata inserita la lett. h-bis) nel testo della disposizione di cui all'art. 171-ter, comma I, L. 633/1941;

* con l'entrata in vigore della Legge 7 ottobre 2024, nr. 143 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"*), anche nota come *"Decreto omnibus"*, è stato inserito l'art. 174-sexies all'interno della Legge 22 aprile 1941, nr. 633, recante la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Tale disposizione, che assolve alla scopo di contrastare la pirateria informatica, pone in capo ai soggetti prestatori di servizi di accesso alla rete e i soggetti gestori di motori di ricerca (oltre che gli ulteriori soggetti individuati dal comma I dell'art. 174-sexies L. 633/1941) un obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria di tutte quelle condotte, consumate o tentate o in corso di commissione, configurate come reato dalla L. 633/1941, dall'art. 615-ter c.p. (*"Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico"*) o dall'art. 640-ter c.p. (*"Frode informatica"*).

I soggetti su cui grava tale obbligo di segnalazione sono altresì tenuti ad istituire un c.d. *"punto di contatto"* che permetta loro di comunicare con l'AGCOM (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e, se non sono stabiliti nell'Unione Europea, devono

designare una persona fisica o giuridica che permetta loro di comunicare direttamente con l'AGCOM.

Laddove omettano la segnalazione ex art. 174-sexies, comma I, oppure la comunicazione di cui all'art. 174-sexies, comma II, L. 633/1974, tali soggetti sono puniti - fuori dai casi di concorso nel reato - con la reclusione fino ad un anno. In tal caso, inoltre, l'ente è sanzionato ai sensi dell'art. 24-bis D. Lgs. 231/01.

Aree a rischio

- Si considerano a rischio tutte le aree della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un copyright.
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- Utilizzo di software e banche dati;
- Gestione dei contenuti del sito Internet aziendale;
- I settori in cui il personale opera nella promozione dei prodotti aziendali, nello sviluppo di prodotti pubblicitari, nella gestione dei software aziendali, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale ambito;
- Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione;
- Area relativa all'approvvigionamento o all'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Società o destinati ad omaggi per la clientela;

Divieti

- Acquistare software al di fuori dei canali ufficiali di vendita e/o in assenza delle licenze ufficiali.
- Produrre, detenere, acquistare, vendere e cedere a qualsiasi titolo attrezzatura e/o beni atti ad eludere le misure di protezione poste a tutela del diritto d'autore.
- Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera dell'ingegno mediante il circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio.

1. Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Triscari S.P.A.**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- Procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- Modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;

- Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **Triscari S.P.A.**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a **Triscari S.P.A.** le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- Accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a **Triscari S.P.A.**, i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.
- Deve essere conservata e custodita con diligenza la documentazione relativa alle licenze ufficiali acquisite dalla società.
- Introduzione di regole finalizzate a garantire che il materiale utilizzato nel corso delle produzioni non appartenga a soggetti terzi ed eventualmente richiedere a questi ultimi la preventiva autorizzazione/liberatoria al suo utilizzo.
- Inserimento nei contratti di clausole che garantiscano la tutela dei diritti d'autore e prevedano la manleva per l'impresa da responsabilità nei confronti di terzi in relazione alla lesione dei diritti d'autore.

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Triscari S.P.A.**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- Adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima.

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE.

- Utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione.
- Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- Vietare il download di software coperti da copyright;
- Nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- Prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- Consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633 del 1941. Consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **Triscari S.P.A.** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - o mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - o utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - o non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- Prevedere attività di formazione periodica in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **Triscari S.P.A.** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **Triscari S.P.A.**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o

ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

- Provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

- L'O.d.V. ha facoltà di accesso alla documentazione contrattuale in possesso della società, al fine di verificare l'osservanza della disciplina in materia di diritto d'autore, dei divieti e delle procedure poste in essere dalla società.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- novies del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **Triscari S.P.A.** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste.

Elenco Documenti Allegati:

»Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)

15 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Aree a rischio

- In relazione al delitto di cui sopra, si considerano "aree a rischio" tutte le aree aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. In particolar modo si segnala l'Ufficio Affari Legali e Societari, che, con maggiore frequenza rispetto alle altre aree aziendali, ha rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero.
- Tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso.
- Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Triscari S.P.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.
- Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dal Presidente di Triscari S.P.A., di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art.25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 - decies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
- Tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- Porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
 - non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere

attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Procedure specifiche per aree sensibili

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Triscari S.P.A. sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci;
- La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.
Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Triscari S.P.A. del sistema disciplinare.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno :

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art. 25 decies del Decreto Legislativo 231/2001.;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione del suddetto reato.

16 - REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha subito un'importante evoluzione con l'introduzione dei reati ambientali. Inizialmente, il Decreto non prevedeva tale categoria di illeciti, ma la necessità di una tutela più efficace dell'ambiente e di un contrasto alla criminalità di impresa nel settore in questione ha indotto il Legislatore italiano, anche su impulso di quello comunitario, ad introdurre nel Sistema 231 anche le materie dell'ambiente e dei rifiuti.

L'introduzione dei suddetti illeciti è avvenuta in più fasi, a partire dal **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, nr. 121** (*"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*), che ha inserito l'art. 25-undecies, riguardante i *"reati ambientali"* nel testo del Decreto.

Successivamente, con la **Legge 22 maggio 2015, nr. 68** (*"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*), entrata in vigore il 29 maggio 2015, è stato inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-bis - 452-undecies c.p. ed è stato sensibilmente ampliato il catalogo dei reati presupposto ex art- 25-undecies D. Lgs. 231/01 in materia ambientale, nel quale hanno fatto ingresso le seguenti norme incriminatrici:

- art. 452-bis c.p. (*"Inquinamento ambientale"*);
- art. 452-quater c.p. (*"Disastro ambientale"*);
- art. 452-quinquies c.p. (*"Delitti colposi contro l'ambiente"*);
- art. 452-sexies c.p. (*"Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività"*);
- art. 452-octies c.p. (*"Circostanze aggravanti"*).

I reati presupposto in materia ambientale, posti a presidio dell'*"ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni"* (art. 9, comma II, Cost.) sono, ad oggi, contenuti:

- nel Codice penale;
- nel Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006);
- nella L. 150/1992;
- nella L. 549/1993;
- nel D. Lgs. 202/1997.

Nell'anno 2020 sono state aggiornate da Assoambiente le c.d. linee guida in materia di *"modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale"* adottate nell'anno 2016.

Il documento è scaricabile sul sito www.assoambiente.org e, dopo esser stato sottoposto a valutazione del Ministero della Giustizia, è stato ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 6, comma III, D. Lgs. 231/01.

Il testo delinea le possibili attività di azione e miglioramento da porre in essere allo scopo di valutare e ridurre/eliminare i rischi in materia ambientale ed individua alcune aree sensibili sui quali deve essere attuata l'attività di mappatura dei rischi nella materia in questione:

- A. GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI
- B. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
- C. GESTIONE DEGLI SCARICHI
- D. TRASPORTO RIFIUTI
- E. INTERMEDIAZIONE
- F. ATTIVITÀ DI BONIFICHE DEI SITI
- G. GESTIONE SORGENTI RADIOATTIVE

Il documento, oltre al resto, delinea una serie di controlli "trasversali", inerenti alla totalità delle fattispecie-presupposto in materia ambientale.

"Controlli trasversali a tutti i processi/realtà possono includere:

•**politica:** *esistenza di una politica ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale;*

•**identificazione e valutazione degli aspetti ambientali:** *esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per l'identificazione, la valutazione e la tracciabilità degli aspetti ambientali delle proprie attività (valutazione dei rischi ambientali);*

•**obiettivi e traguardi:** *esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. Sono stabilite, inoltre, modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente;*

•**sistema di procure/deleghe:** *esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale con adeguati poteri di spesa in capo al delegato/procuratore;*

•**ruoli e responsabilità:** *esistenza di documentazione che definisca ruoli e responsabilità sul Sistema di Gestione Ambientale e sulla gestione delle tematiche ambientali;*

•**documentazione:** *esistenza, nelle procedure aziendali, di specifici riferimenti che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione, all'archiviazione e al controllo della documentazione rilevante in materia ambientale. In particolare, dovranno essere esplicitate le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli Enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie;*

•**reporting:** *esistenza, nelle procedure aziendali di specifici riferimenti che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale reporting deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al Sistema di Gestione Ambientale (ad es. scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati, risultati degli audit, ecc.) e modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare il Modello;*

• **riesame:** *esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'Azienda".*

Si precisa ancora che, con il c.d. Decreto rifiuti (**Decreto Legislativo 3 settembre 2020, nr. 116**), avvenuta il 26 settembre 2020, in attuazione di due Direttive europee in materia di economia circolare, sono state apportate alcune modifiche in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al c.d. Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 156/2006).

Sul punto, si segnalano alcune delle più recenti modifiche introdotte dal citato Decreto:

- l'obbligo di conservazione registro di carico e scarico rifiuti si riduce da 5 a 3 anni;
- l'obbligo di conservazione dei formulari si riduce da 5 a 3 anni, con possibilità di trasmissione della quarta copia anche attraverso posta elettronica certificata;
- si amplia la definizione dei c.d. rifiuti urbani;
- è stato introdotto il nuovo registro elettronico dei rifiuti (denominato RENTRI), in sostituzione del SISTRI;
- è stata introdotta la c.d. responsabilità estesa del produttore (ossia la "responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il progetto diventa un rifiuto");
- ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/01, si segnala la modifica apportata all'art. 258 D. Lgs. 156/2006, il cui comma 4, secondo periodo, contempla una fattispecie presupposto idonea ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente.

Merita, inoltre, precisare che, con il **D.P.C.M. 23 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2021, è stato introdotto il nuovo Modello di dichiarazione ambientale (M.U.D.), che sostituisce quello precedentemente in vigore, da utilizzarsi per le nuove dichiarazioni 2021 con riferimento all'anno 2020. Si rammenta, sul punto, che la Legge 70/1994 ha istituito un modello - il M.U.D., appunto - attraverso cui debbono essere denunciati, entro il 30 aprile di ogni anno con riguardo all'anno precedente, i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune.

Il 15 giugno 2023 è poi entrato in vigore il **Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, nr. 59** (*"Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti"*), che contiene, in attuazione di quanto previsto dall'art. 188-bis D. Lgs. 152/2006, le disposizioni concernenti l'iscrizione da parte delle imprese, l'organizzazione e il funzionamento del RENTRI.

Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

- a) i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi.

Con il **Decreto Legge 27 dicembre 2024, nr. 202** (*"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*), così come modificato in sede di conversione dalla **Legge 21 febbraio 2025, nr. 15** (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*), è stato differito (previa adozione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) l'obbligo di iscrizione al RENTRI (*«ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni"*).

Inoltre, con l'entrata in vigore (12 ottobre 2023) della **Legge 9 ottobre 2023, nr. 137** (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 10 agosto 2023, nr. 105, recante *"disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"*), è stato:

- modificato il comma II dell'art. 452-bis c.p. (*"Inquinamento ambientale"*);
- modificato il comma III dell'art. 452-quater c.p. (*"Disastro ambientale"*);
- modificato l'art. 240-bis c.p., prevedendo la c.d. *"confisca allargata o per sproporzione"* anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Da ultimo, con il **Decreto Legge 8 agosto 2025, nr. 116**, convertito con modificazioni dalla **Legge 3 ottobre 2025, nr. 147** (*"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"*), sono state apportate molteplici modifiche al c.d. Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla disciplina penalistica in materia di ambiente e di rifiuti. In particolare, merita di segnalare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni penali del D. Lgs. 152/2006:

- art. 255
- art. 256
- art. 256-bis
- art. 258
- art. 259.

Sono inoltre stati contestualmente introdotti gli artt. 255-bis, 255-ter, 259-bis e 259-ter nel testo D. Lgs. 152/2006, al fine di rafforzare la tutela penale nel settore dei rifiuti.

La novella legislativa dell'anno 2025 ha inoltre modificato il testo del:

- Decreto 231, apportando un'ampia modifica all'art. 25-undecies (*"Reati ambientali"*), come di seguito riportato;
- Codice penale, con particolare riguardo agli artt. 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies e 131-bis;
- Codice di procedura penale, in relazione all'art. 382-bis;
- Testo Unico Antimafia, con riferimento all'art. 34;

- Codice della strada.

Si riporta il testo dell'art. 25-undecies D. Lgs. 231/01, come modificato nell'anno 2025:

Art. 25-undecies ("Reati ambientali"):

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) (abrogata);

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

Da ultimo, preme evidenziare che la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p. determina l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 2-bis D.L. 116/2025, di cui si riporta, di seguito, il testo integrale:

"Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti".

Aree a rischio

- Selezione e assunzione del personale, relativamente al rischio di inserire, in aree sensibili ai reati ambientali, persone che hanno subito condanne per aver commesso uno dei reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.
- Importazione di rifiuti dal territorio della Comunità Europea e da paesi extracomunitari.
- Spedizione di rifiuti nel territorio della Comunità Europea
- Spedizione di rifiuti sul territorio Nazionale
- Predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, concernenti la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
- Comunicazione di dati, predisposizione e uso di documentazione sui rifiuti nell'ambito del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

- L'analisi dei processi aziendali di **Triscari S.P.A.** ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati ambientali contemplati nell'art. 25-undecies, per lo scarso impatto ambientale associato al business della società o perché le ipotesi di reato contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto.
- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **Triscari S.P.A.** del sistema disciplinare.
- Attività di produzione di beni o servizi situati in prossimità di *habitat* naturali protetti.
- Attività economiche, sportive o venatorie che prevedano il prelievo o l'uccisione di fauna selvatica potenzialmente protetta.
- Attività economiche, ludiche o sportive che prevedano la raccolta o la distruzione di flora selvatica potenzialmente protetta.
- Produzione di alimenti o altri prodotti (cibi, bevande, liquori), che prevedano l'uso di materie prime di animali o vegetali protetti.
- Commercio di animali
- Organizzazione di manifestazioni che prevedano l'uso o l'esposizione di fauna selvatica.
- Attività di cava o altre attività di estrazione situate in prossimità di siti naturali protetti.
- Organizzazione di manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc...) in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette.
- Processi produttivi aziendali.
- Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano acque reflue industriali.
- Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano emissioni in atmosfera.
- Processi o fasi di processo, che prevedano l'uso di materie prime incluse nell' allegato 5 alla parte terza del Testo unico ambientale: "Limiti di emissione degli scarichi idrici"
- Trattamento Acque reflue industriali.
- Gestione dello scarico delle acque reflue industriali
- Processi aziendali che causano emissioni in atmosfera potenzialmente inquinanti
- Processi aziendali che causano emissioni in atmosfera che richiedono specifiche autorizzazioni.
- Gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali
- Prelievo e analisi dei livelli di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue derivanti dai processi di produzione aziendali.
- Produzione e smaltimento di rifiuti sanitari
- Trasporto di rifiuti per conto terzi
- Trasporto di rifiuti prodotti dall'attività aziendale

Divieti

- Attivare processi produttivi in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Divieti generali. A tutti gli esponenti aziendali (Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di **Triscari S.P.A.**),a i consulenti esterni e ai partners della società è vietato porre in essere:

1. Comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
2. Comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

Divieti specifici. E' fatto divieto in particolare di:

- Porre in essere attività o processi che possano ledere l'integrità di habitat naturali protetti e il prelievo o l'uccisione di fauna e flora selvatica protetta, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
- Porre in essere attività o processi, che prevedano l'uso di materie prime di animali o vegetali protetti.
- Organizzare manifestazioni che prevedano l'uso o l'esposizione di fauna selvatica protetta.
- Organizzare manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc...) in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, senza le dovute cautele ed autorizzazioni, finalizzate a tutelarne l'integrità.
- Effettuare lo scarico delle acque reflue dei processi industriali aziendali secondo modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambientale
- Effettuare la gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, senza attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.
- Durante la conduzione dei processi aziendali, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria.
- Omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dall'ente anche soltanto in parte, che possano causare danno all'ambiente.
- Falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta dall'azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
- Fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da Triscari S.P.A..
- Fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da Triscari S.P.A. nell'ambito del RENTRI
- Porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività di traffico illecito di rifiuti
- Porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività organizzate di traffico illecito di rifiuti

Procedure specifiche per aree sensibili

- Affidamento delle attività di manutenzione o ristrutturazione degli immobili nella sua disponibilità esclusivamente a soggetti che operino nel rispetto della normativa ambientale e della normativa concernente i rifiuti
- Gestione delle attività relative al censimento e l'aggiornamento di piani di utilizzo, dismissione e autorizzazioni necessarie delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono.
- Ai fini dell'attivazione di nuovi processi produttivi o della modificazione di quelli già esistenti, la società è tenuta ad avvalersi di professionisti muniti di specifiche competenze tecniche, con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
- Designazione di un responsabile aziendale nella materia ambientale e dei rifiuti.
- Avvalersi di consulenti di riconosciuta esperienza professionale prima di assumere decisioni rilevanti (specie nei casi dubbi) nella materia dell'ambiente e della gestione dei rifiuti.
- L'impresa garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale.

- L'impresa:
 - gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica;
 - definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie rifiuti;
 - provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
 - ricerca soluzioni atte a minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari, nell'osservanza degli altri interessi generali.
- La documentazione in materia di rifiuti deve essere regolarmente tenuta ed aggiornata.
- Deve essere accertato, prima di attivare qualunque processo produttivo, il regolare possesso delle autorizzazioni prescritte.
- La Società ha reputato strategico dotarsi di procedure per la gestione di aspetti ambientali principali, che integrano il presente Modello e sono volte a declinare operativamente, documentare e comunicare a tutti gli interessati e a tutti i livelli della Società i ruoli, le responsabilità e le autorità assegnate alle diverse strutture organizzative in ambito ambientale volte a:
 - stabilire un modello di organizzazione per la gestione dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente;
 - stabilire una chiara e strutturata organizzazione aziendale nella gestione dell'ambiente e definire chiare linee di comunicazione;
 - definire obiettivi e traguardi in accordo con gli obiettivi definiti nella politica ambientale;
 - promuovere e diffondere la cultura in materia ambientale attraverso attività di informazione e formazione riguardo i propri lavoratori, al fine di diffondere a tutti i livelli aziendali i principi descritti nella politica ambientale;
 - garantire la gestione dei processi, adottando azioni di prevenzione e di protezione dell'ambiente;
 - garantire la gestione delle attività di controllo, per la prevenzione e per la risposta rapida in caso di incidenti;
 - garantire il monitoraggio ed il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
- Per tutti gli ambiti e le attività sensibili identificate, in considerazione dell'impatto che potrebbero avere sull'ambiente, il loro corretto svolgimento è assicurato attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati che prevedono:
 - l'identificazione di tutti gli aspetti ambientali interessati;
 - l'identificazione di tutte le disposizioni normative applicabili all'organizzazione e dei relativi adempimenti;
 - la condivisione delle disposizioni normative con i soggetti responsabili di attuare quanto previsto dalle stesse;
 - la programmazione delle misure tecnico-organizzative e finanziarie necessarie all'adempimento delle prescrizioni;
 - il monitoraggio periodico della conformità alla normativa applicabile;
 - aggiornamento legislativo periodico;
 - la comunicazione interna ed esterna in materia ambientale.
- Garantire la corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.
- Garantire la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti.
- Verificare il possesso, nel caso di trasporto condotto in proprio, dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente.
- Verificare la congruità del rifiuto prodotto con la qualificazione CER dello stesso, anche qualora il servizio sia eseguito da laboratori terzi.
- Verificare la corretta gestione degli adempimenti necessari al trasporto dei rifiuti dal momento della consegna al trasportatore fino al conferimento finale allo smaltitore (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico).
- Verificare la corretta tenuta della documentazione relativa allo smaltimento (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.), nonché la congruità dei quantitativi inviati a smaltimento con quelli rappresentati nella documentazione resa.

- Verificare la corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER, propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
- Verificare la disponibilità e la corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti.
- I processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta.
- I macchinari e gli impianti dei reparti produttivi di **Triscari S.P.A.**, nonché gli impianti di scarico in acqua e nell'atmosfera, devono essere sottoposti a costante manutenzione, per evitare il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti. Un apposito registro delle manutenzioni effettuate deve essere aggiornato a cura delle funzioni responsabili degli impianti.
- La funzione aziendale incaricata degli approvvigionamenti delle materie prime, deve verificare che le materie prime vegetali o animali acquistate dalla società non provengano da specie animali o vegetali protette.
- In caso di manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc...) organizzate di da **Triscari S.P.A.** in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, deve essere nominato un responsabile, incaricato di richiedere tutte le autorizzazioni e mettere in atto tutte le azioni preventive, finalizzate a tutelare l'integrità dei siti e delle specie protette.
- I soggetti terzi, che si occupano del trasporto dei rifiuti prodotti dalla società, devono prendere visione, accettare ed attenersi al modello organizzativo di **Triscari S.P.A.**, ed attenersi ai divieti e alle procedure della presente parte speciale, finalizzati ad impedire la commissione di reati ambientali.
- Il Cda di **Triscari S.P.A.**, con propria delega formale, individua in seno alla Società un Responsabile Ambientale
- Il Responsabile Ambientale approva tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale, e vigila sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della responsabilità amministrativa di **Triscari S.P.A.** ai sensi dell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001
- Al responsabile ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali, che deve essere effettuato secondo le modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Al responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da **Triscari S.P.A.**.
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della spedizione e del ritiro dei rifiuti
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema SISTRI/RENTRI.
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema SISTRI/RENTRI.
- Il responsabile ambientale è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente.
- Applicare tutti i controlli e le analisi, affinché la quantità di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue industriali derivanti dai processi di produzione aziendali non superino le soglie definite nell' allegato 5 alla alla parte terza del Testo unico ambientale: "Limiti di emissione degli scarichi idrici".
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali, che deve essere effettuato secondo le modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Il Responsabile Ambientale è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente.
- In caso di ispezioni a carico della società il CdA deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine.
- Il Responsabile Ambientale deve prestare la propria collaborazione all'autorità che sta svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito dell'ispezione.
- Una volta conclusa l'ispezione, Responsabile Ambientale deve compilare una Relazione da inviare al CdA per l'approvazione.
- A conclusione dell'ispezione, il CdA deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la

relazione approvata, redatta dal responsabile Ambientale

- **Gestione del rischio di inquinamento.** Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il Responsabile Ambientale informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del Testo Unico Ambientale. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Il Responsabile Ambientale, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Copia della comunicazione, deve essere inviata anche all'OdV.

Qualora dalle indagini risulti che vi è stato un superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Copia della comunicazione, deve essere inviata anche all'OdV.

- **Azioni preventive.** Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il Responsabile Ambientale adotta, sentito l'Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il responsabile ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il Responsabile Ambientale deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
- **Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti.** La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, devono essere firmati per approvazione dal Responsabile Ambientale. Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.
- **SISTRI.** Le informazioni e i certificati gestiti nell'ambito del Sistema SISTRI devono essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che predispone una apposita scheda di evidenza, sulla quale annota la data e l'esito dei controlli posti in essere:
 - Sulle informazioni e i certificati inseriti nel SISTRI
 - Sulla corrispondenza fra i dati sui rifiuti inseriti nel SISTRI e i certificati che accompagnano i rifiuti trasportati
 - Sull'integrità e veridicità dei certificati che accompagnano i rifiuti trasportati

I terzi incaricati di trasportare i rifiuti di **Triscari S.P.A.** devono prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice Etico e delle procedure contenute nella parte speciale del modello di **Triscari S.P.A.**

Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione delle azioni correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.

La falsificazione della scheda SISTRI Movimentazione ad opera delle ditte di trasporto esterne alla società è sanzionata come violazione contrattuale e causa l'immediata interruzione del contratto in essere con **Triscari S.P.A.**, e la denuncia del responsabile alle autorità competenti.

- **Prevenzione del reato di traffico illecito di rifiuti.** Al fine di prevenire, in seno a **Triscari S.P.A.**, attività di traffico illecito di rifiuti, il Responsabile Ambientale, in caso di spedizione di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal territorio della Comunità Europea, compila una scheda di evidenza, nella quale sono specificati:
 - La data in cui è stata effettuata la notifica di spedizione a tutte le autorità competenti interessate.
 - La data in cui le autorità competenti interessate hanno autorizzato la spedizione

Alla scheda di evidenza deve essere allegato il documento di accompagnamento e tutta la documentazione inerente la spedizione dei rifiuti.

Tutte le attività inerenti la spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa.

Attività ODV

- L'O.d.V. potrà avvalersi di consulenti per l'analisi delle informazioni e della documentazione relativa all'attivazione di nuovi processi produttivi aziendali o alla modificazione di quelli già esistenti.
- L'O.d.V. valuta i verbali di accesso e di ispezione redatti dalle Autorità, allo scopo di accertare l'osservanza della disciplina a tutela dell'ambiente, nonché i verbali che irrogano sanzioni sul punto.
- L'O.d.V. valuta la documentazione prodotta dal responsabile aziendale designato in relazione all'attivazione di nuovi processi produttivi o alla modificazione di quelli già esistenti.
- L'O.d.V. valuta periodicamente l'efficacia delle misure procedurali in materia ambientale atte a prevenire la commissione dei reati previsti. Ove occorra, l'O.d.V. - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici - propone di apportare azioni migliorative ed aggiornamenti del Modello.
- Periodicamente, l'O.d.V. esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il Cda, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
- In caso di ispezioni a carico della società il CdA deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, il CdA deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal Responsabile Ambientale.
- Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione che certifica la composizione dei rifiuti spediti, trasportati o ricevuti da **Triscari S.P.A.**, deve essere inviata una segnalazione all'organismo di vigilanza. Valutata la gravità delle irregolarità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il Cda, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
- Trimestralmente, l'OdV effettua una verifica a campione sui dati e i certificati inseriti nel SISTRI, sulle schede SISTRI MOVIMENTAZIONE e sulle schede di evidenza compilate dal Responsabile Ambientale. Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il Cda, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie. Inoltre, qualora dovesse essersi verificata la falsificazione delle informazioni o della documentazione gestita nell'ambito del SISTRI, l'OdV le comunica al C.d.A., che è tenuto a denunciare i responsabili alle autorità competenti.

17 - IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25-duodecies)

Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche noto come Testo Unico dell'Immigrazione, disciplina la fattispecie delittuosa relativa all'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno.

In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, l'art. 22, comma XII, D. Lgs. 286/1998, dispone: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

Il successivo comma XII-bis contempla alcune ipotesi aggravate del delitto in questione: *"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale"*.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 109/2012, le suddette ipotesi aggravate costituiscono un reato-presupposto idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente (art. 25-duodecies, comma I, D. Lgs. 231/01).

Ancora, per effetto della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (*"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*), entrata in vigore il 19 novembre 2017, sono, dunque, state inserite nel catalogo dei reati-presupposto ulteriori fattispecie penali, che concernono il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi III, III-bis, III-ter, V, D. Lgs. 256/1998) e che si aggiungono alla citata fattispecie di cui all'art. 22, comma XII-bis, D. Lgs. 256/1998.

Si trascrive il testo integrale vigente dall'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01, così come modificato dalla citata L. 161/2017:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Da ultimo, merita rammentare che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 ottobre 2024, n. 145 (*"Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"*), avvenuta l'11 ottobre 2024, sono state introdotte previsioni che garantiscono ai lavoratori sfruttati, in caso di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, il diritto a permanere legalmente nel territorio dello Stato e a compiere un percorso di formazione e di inserimento del modo del lavoro. In particolare,

- è stata prevista la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cfr. nuovo art. 18-ter D. Lgs. 286/1998);

- sono state previste alcune misure di assistenza a favore delle vittime di sfruttamento lavorativo.

Con il medesimo D. Lgs. 145/2024, è stato inoltre modificato il testo della norma di cui all'art. 22 D. Lgs. 256/2022, il cui comma XII, come si è precisato, delinea, ricorrendo le aggravanti di cui al comma XII-bis, uno dei reati-presupposto elencati dall'art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01.

Aree a rischio

- Gestione con le agenzie di somministrazione di lavoro.
- Gestione dei contratti di lavoro (elaborazione, sottoscrizione, ulteriori incombenti, quali, ad esempio, la loro trasmissione ad enti pubblici).
- Gestione degli incarichi a consulenti esterni (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

- Gestione dei rapporti di lavori con la pubblica amministrazione (INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, Comune, Prefetture, ecc.).
- Area dell'assunzione del personale (individuazione delle posizioni, analisi delle candidature, selezione del personale).

Divieti

- E' vietato assumere lavoratori in assenza di una reale ed effettiva esigenza aziendale.
- Eseguire il pagamento delle retribuzioni con modalità non tracciabili.
- Intrattenere rapporti con agenzie di somministrazione prive delle autorizzazioni previste dalla legge.
- Intrattenere rapporti economici e/o commerciali e/o contrattuali con persone fisiche o giuridiche che realizzino un'attività finalizzata al trasferimento illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero diretta a favorire la permanenza illegale di questi ultimi nel territorio dello Stato.
- Sottoporre i lavoratori, anche ove privi di permesso di soggiorno (o muniti di permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato), a condizioni di sfruttamento o, comunque, degradanti od offensive della dignità (quali, in via meramente esemplificativa, il pagamento di retribuzioni palesemente difforni da quelle previste dai contratti collettivi, la reiterata e sistematica violazione delle norme in materia di sicurezza ed uguebe nei luoghi di lavoro, la reiterata e sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro e/o di riposo, l'utilizzo di metodi di sorveglianza o di situazioni alloggiative degradanti).
- Realizzare qualunque attività, anche di per sè lecita, che permetta od agevoli la permanenza illegale di soggetti irregolari nel territorio dello Stato.
- Tenere condotte, nel corso della selezione e dell'assunzione di personale, che integrino gli estremi di un reato contro la pubblica amministrazione ovvero di un reato contro la fede pubblica.
- Commettere uno dei reati previsti dall'art. 22, commi XII e XII-bis, e dall'art. 12, commi V-bis e V-ter, D. Lgs. 286/1998.
- Assumere, con qualsivoglia contratto di lavoro, lavoratori di cittadinanza non comunitaria privi di permesso di soggiorno ovvero muniti di permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato, revocato o annullato.

Procedure specifiche per aree sensibili

- L'assunzione del personae deve essere ispirata ai seguenti criteri:
 - la valutazione deve avere luogo sulla base dei curricula consegnati dai candidati;
 - la valutazione deve considerare come premimenti i profili oggettivi del candidato (titolo di studio, qualità e durata di precedenti esperienze lavorative, assenza di situazioni pregiudizievoli, assenza di situazioni di conflitto di interesse);
 - la valutazione non può avere luogo, in ogni caso, sulla base di criteri vietati dalla legge e, comunque, sulla base di criteri privi di fondamento scientifico.
- I rapporti con il consulente del lavoro debbono essere regolati da un contratto che preveda in modo chiaro l'indicazione dei ruoli e dei compiti del professionista, la durata del rapporto e il compenso pattuito.
- La sistemazione alloggiativa del lavoratore deve soddisfare tutti i parametri previsti dalla legge in relazione all'abitabilità e alla fruibilità degli ambienti concessi al lavoratore.
- Nei contratti stipulati dalla società con soggetti terzi, vige l'obbligo di richiedere l'impegno della controparte contrattuale al rispetto delle norme di legge in tema soggiorno degli stranieri, di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.
- Nei contratti stipulati dalla società con soggetti terzi, deve essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e determinerà la risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- Deve essere garantita la tracciabilità dei rapporti intrattenuti presso la Prefettura o il Comune di domiciliazione ai fini del rilascio, del rinnovo e della conversione del permesso di soggiorno o del rilascio della idoneità alloggiativa.

- I lavoratori assunti, a prescindere dalla forma contrattuale, devono fornire copia - anche attraverso l'agenzia di somministrazione di lavoro - del codice fiscale, della carta di identità e del permesso di soggiorno sin dal momento della fase dell'assunzione da parte della società.
- La società è tenuta a richiedere agli appaltatori e ai subappaltatori una dichiarazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante, attestante il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, recante la data di scadenza del permesso medesimo, da parte del suo personale extracomunitario.
- Nel caso di assunzione diretta di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Qualunque contratto di lavoro direttamente stipulato dalla società deve essere, in ogni caso, previamente sottoposto - prima della sottoscrizione - al vaglio di uno o più consulenti esterni (consulente del lavoro, commercialista, avvocato).
- La selezione dei consulenti (consulente del lavoro, commercialista ed avvocato) deve avere luogo sulla base di criteri oggettivi e deve, in ogni caso, essere regolata da un contratto scritto. Debbono essere selezionati consulenti di specchiata integrità professionale.

Attività ODV

- L'O.d.V. riceve, in ogni semestre, i nominativi dei dipendenti extracomunitari e la relativa documentazione acquisita nel momento dell'assunzione, per verificarne la regolarità. Qualora dovesse rilevare criticità, l'O.d.V. propone le idonee azioni correttive.
- L'O.d.V. propone all'Ente ogni gli adeguamenti del m.o.g. ritenuti opportuni nella presente materia.
- L'O.d.V. è tenuto a valutare eventuali segnalazioni di lavoro irregolare presso l'Ente.
- L'O.d.V. è tenuto ad adottare adeguati controlli, anche a campione, in ordine all'assunzione dei lavoratori da parte dell'Ente, chiedendo, in particolare, al datore di lavoro di riferire i dati relativi al permesso di soggiorno del lavoratore di cittadinanza non comunitaria.

18 - RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies)

La Legge Europea 2017 - L. 20 novembre 2017, nr. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"* -, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha introdotto l'art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01.

La citata disposizione normativa recita:

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

E' stato, insomma, configurato un nuovo reato - presupposto, idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente nelle ipotesi in cui siano commessi fatti di propaganda, istigazione od incitamento riguardanti la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra.

La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975, è stata trasfusa nell'art. 604-bis, comma 3, c.p. dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018.

Aree a rischio

- Rapporti con la stampa o altri mezzi di informazione (televisione, radio, internet) o con l'editoria.
- Rapporti, anche economici, con partiti politici o associazioni culturali.
- Partecipazione a riunioni di carattere politico o culturale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Divieti

- Divulgare opinioni - specie tramite interviste o pubblicazioni - fondate sulla negazione, sulla minimizzazione o sull'apologia della Shoah e dei crimini di genocidio, contro l'umanità, di guerra.
- Promuovere, finanziare o partecipare incontri pubblici aventi ad oggetto la divulgazione di opinioni fondate sulla negazione, sulla minimizzazione o sull'apologia della Shoah e dei crimini di genocidio, contro l'umanità, di guerra.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Sottoporre eventualmente al vaglio di un esperto (docente universitario, giornalista, testimone degli eventi storici) la pubblicazione e chiederli un parere motivato in merito alla fondatezza del contenuto della pubblicazione medesima.
- Verificare previamente l'oggetto (o, comunque, i temi affrontati) delle interviste prima di sottoporsi alle domande dell'intervistatore.
- Verificare previamente i temi delle pubblicazioni prima di procedere al loro finanziamento.
- Verificare previamente l'oggetto della riunione di carattere politico o culturale prima di partecipare o finanziare la medesima.

Attività ODV

- Il C.d.A. comunica all'O.d.V. la partecipazione dell'ente a riunioni di carattere politico o culturale, specie di quelle organizzate da partiti politici, nonché riferisce a proposito dei temi trattati nel corso delle riunioni medesime. Se, all'esito della comunicazione, sia ravvisata una violazione dell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/2001 (art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01), l'O.d.V. segnala al C.d.A. le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
- Nell'ipotesi in cui i membri del C.d.A. abbiano reso interviste sui mezzi di informazione aventi ad oggetto temi relativi alla Shoah o ai crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità, il C.d.A. informa tempestivamente l'O.d.V., che, nelle ipotesi in

cui ravvisi una violazione dell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/2001 (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01), segnala C.d.A. le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

- Nel caso in cui l'ente pubblici o finanzia pubblicazioni aventi ad oggetto temi relativi alla Shoah o ai crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità, il C.d.A. informa tempestivamente l'O.d.V. che, nelle ipotesi in cui ravvisi una violazione dell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/2001 (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01), segnala al C.d.A. le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

19 - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies)

L'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 marzo 2019, n. 39, recante la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*.

Come si è appena riportato, la richiamata Legge 39/2019 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014.

Trattasi di un atto con il quale gli Stati firmatari si sono impegnati a *"combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport"* e a *"prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali"*.

Si riporta, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 18 della Convenzione, che obbliga gli Stati firmatari ad estendere la responsabilità, in materia di scommesse, alla persona fisica (a cui vantaggio l'illecito è stato commesso dalla persona fisica operante al suo interno).

"Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità".

Il testo della disposizione di cui all'art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/01 recita:

"In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

La disciplina in questione estende, pertanto, la responsabilità amministrativa degli enti anche agli ambiti delle frodi sportive e delle scommesse, richiamando le fattispecie criminose previste dagli articoli 1 e 4 della Legge 401/1989.

Il catalogo dei *"reati presupposto"* previsti dal D. Lgs. 231/2001 risulta, dunque, ancora una volta arricchito.

Divieti

- Divieti:
 - 1) porre in essere attività non autorizzate in materia di scommesse e giochi;
 - 2) intrattenere rapporti commerciali con soggetti che esercitano attività non autorizzate in materia di scommesse e giochi;
 - 3) destinare somme di denaro a soggetti partecipanti a competizioni riconosciute.

Procedure specifiche per aree sensibili

- - Munirsi di titolo abilitativo, valido ed efficace, laddove si eserciti attività imprenditoriale in materia di scommesse e giochi;
- Nominare un soggetto inserito nell'organico aziendale avente l'incarico di munire l'ente di titolo abilitativo valido in materia di giochi e scommesse; di provvedere all'eventuale rinnovo previsto dall'ordinamento giuridico, in prossimità della scadenza del medesimo; di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali attività sospette in materia di scommesse e giochi, che sono in corso di svolgimento all'interno dell'ente e poste in essere a vantaggio del medesimo;
- Il soggetto incarico dovrà, infine, accertarsi che l'attività imprenditoriale in concreto svolta dall'ente possa essere, anche soltanto potenzialmente, considerata come attività di raccolta e/o di partecipazione a scommesse e giochi. Gli esiti degli accertamenti, ove rilevanti, dovranno essere comunicati all'O.d.V.

Attività ODV

- L'O.d.V. dovrà ricevere e valutare le segnalazioni in ordine agli illeciti fornite dal soggetto avente l'incarico di svolgere attività di accertamento in materia di giochi e scommesse.
L'O.d.V. dovrà, inoltre, accertarsi - con frequenza periodica, previamente stabilita - che l'ente sia munito di tutti i titoli abilitativi necessari in materia di giochi e scommesse e che la gestione amministrativa e burocratica in materia di scommesse e giochi sia svolta dal soggetto appositamente incaricato.

Dovrà, altresì, periodicamente valutare se l'attività imprenditoriale svolta dall'ente possa essere considerata, anche potenzialmente, come attività rilevante ai sensi degli articoli 1 e 4 L. 401/1989.

20 - REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies)

Con l'entrata in vigore del **Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124**, i cosiddetti "*reati tributari*" - disciplinati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - entrano a far parte dei "*reati presupposto*" previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Invero, per effetto dell'introduzione del citato Decreto Legge, soltanto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. 74/2000 costituiva una fattispecie criminosa idonea ad ingenerare la responsabilità amministrativa dell'ente. Di contro, in sede di conversione (avvenuta con la **Legge 19 dicembre 2019, n. 157** -, i reati tributari contemplati dal nuovo articolo 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 sono:

- 1) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma I e II-bis, D. Lgs. 74/2000);
- 2) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- 3) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma I e II-bis, D. Lgs. 74/2000);
- 4) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- 5) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Trattasi di fattispecie la cui integrazione determina l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie sia di sanzioni interdittive (quelle di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 9 D. Lgs. 231/2001: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Non determinava, invece, responsabilità amministrativa in capo all'ente la commissione di altri reati tributari, quali, ad esempio, i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), di omesso versamento (artt. 10-bis e 10-ter D. Lgs. 74/2000) e di omesso versamento mediante indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000).

Nondimeno, a seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** ("*Attuazione della direttiva /UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*"), avvenuta il 30 luglio 2020, è stata novellata - oltre al resto - la disposizione di cui all'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01.

La *ratio* sottesa alla riforma legislativa in questione, con cui è stata recepita nell'Ordinamento italiano la Direttiva UE 2017/371 (c.d. Direttiva PIF), è consistita nell'intensificare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea tramite l'armonizzazione delle norme di diritto penale degli Stati membri poste a presidio degli interessi medesimi. Nella Direttiva citata si legge, infatti, che "*è essenziale perseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse*".

A tal fine, prosegue la Direttiva, *in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva*".

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva PIF, l'intervento normativo ha riguardato il testo del Decreto Legislativo 231/01, modificato attraverso un sensibile ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a nuove figure di reato presupposto.

In particolare, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 75/2020, un nuovo comma 1-bis nell'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01, che recitava (sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156):

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) *per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote"*.

Ne consegue che, ancorché entro i limiti delineati dalla disposizione esaminata (*"nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*), anche i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione costituiscono fattispecie presupposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Merita, infine, aggiungere che il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto una deroga al principio di cui all'art. 6 D. Lgs. 74/2000 in virtù del quale la forma di manifestastazione del *"tentativo"* non si configura in relazione alla commissione delle fattispecie penali tributarie previste dagli articoli 2, 3 e 4 del testo normativo in esame (*"I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo"*).

E' stato infatti introdotto, nel menzionato art. 6 D. Lgs. 74/2000, il comma 1-bis, che stabiliva (sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156): *"1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

Nell'ambito dei reati tributari, con l'emanazione del **Decreto Legislativo 6 ottobre 2022, n. 156** (*"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi dell'Unione Europea mediante il diritto penale"*), entrato in vigore il 6 novembre 2022, sono poi state apportate le seguenti modificazioni:

- è stato novellato il comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01. In particolare, per effetto della riforma, la responsabilità amministrativa in capo all'ente, in relazione ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater D. Lgs. 74/2000, sussiste laddove il fatto di reato sia commesso *"al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro"*;

- è stato altresì novellato il comma 1-bis dell'art. 6 D. Lgs. 74/2000, che, nella sua attuale formulazione, recita: *"quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo"*.

Da ultimo, con l'emanazione della c.d. *"Riforma fiscale"*, attuata dal **Decreto Legislativo 14 giugno 2024, nr. 87** (*"Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111"*), entrata in vigore il 29 giugno 2024), sono state apportate ulteriori modifiche al sistema dei reati tributari delineato dal D. Lgs. 74/2000. Sono, infatti, state novellate:

- la norma incriminatrice di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 74/2000 (*"Omesso versamento di ritenute certificate"*), il cui testo cristallizza le conclusioni formulate dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 175/2022. E' stato inoltre modificato il momento consumativo della fattispecie in parola, che si realizza, a seguito della riforma, alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta;

- la norma incriminatrice di cui all'art. 10-ter D. Lgs. 74/2000 (*"Omesso versamento di IVA"*). Anche in relazione a tale figura di reato, è stato disposto che la consumazione dell'illecito si realizza alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

- la norma incriminatrice di cui all'art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 (*"Indebita compensazione"*). E' stata introdotta la distinzione *ex lege* tra i c.d. *"crediti inesistenti"* e i c.d. *"crediti non spettanti"*, le cui definizioni sono contenute nelle lettere g-quater) e g-quinquies) dell'art. 1 D. Lgs. 74/2000. E' stato inoltre inserito un comma II-bis nell'art. 10-quater, nel quale è prevista l'esclusione della punibilità dell'autore del reato nei casi in cui, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistano condizioni di obiettiva incertezza in merito agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito;

E ancora, per effetto della *"Riforma fiscale"*, sono state apportate significative modifiche:

- alla disciplina della confisca applicabile ai reati tributari ai sensi dell'art. 12-bis D. Lgs. 74/2000. E' stato novellato, in particolare, il comma II della disposizione citata, che prevede che *"Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti"*. Pertanto, laddove il contribuente provveda all'estinzione del debito tributario, il sequestro preventivo del profitto del reato è precluso, sempreché non ricorra il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, tenuto altresì conto della gravità del reato;

- alla disciplina delle cause di non punibilità previste dall'art. 13 D. Lgs. 74/2000. Si segnala l'introduzione: I) di criteri specifici applicabili ai fini del riconoscimento della c.d. *"particolare tenuità del fatto"* ex art. 131-bis c.p. alla materia dei reati tributari; II) della

causa di non punibilità, applicabile esclusivamente ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter D. Lgs. 74/2000, relativa alle cause non imputabili all'autore sopravvenute all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA, con particolare riguardo alla c.d. "crisi non transitoria di liquidità";

- alla disciplina della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis D. Lgs. 74/2000. In particolare, per effetto della riforma, ai fini dell'applicabilità della diminuzione, il pagamento deve avere luogo entro la chiusura (e non più entro l'apertura) del dibattimento. E' stata, dunque, estesa, sotto il profilo temporale, la possibilità per l'imputato di dare corso a condotte riparatorie per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole;

- alla disciplina concernente i rapporti tra il procedimento tributario e quello penale, con particolare riferimento ai rapporti tra le sanzioni tributarie e le sanzioni penali (artt. 20, 21, 21-bis, 21-ter D. Lgs. 74/2000), anche al fine di garantire l'efficacia del divieto del c.d. *ne bis in idem*. Il Legislatore del 2024 ha perseguito, infatti, l'obiettivo di ridurre la possibilità di una concorrente risposta sanzionatoria, tributaria e penale, in danno dello stesso soggetto, per il medesimo fatto.

Ai fini che rilevano in questa sede, si evidenzia che, nell'ipotesi di sanzione tributaria irrogata ad un ente nei cui confronti può configurarsi la responsabilità ex art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001, l'art. 21, comma II, D. Lgs. 74/2000 esclude l'efficacia esecutiva della predetta sanzione per i fatti oggetto di notizia di reato, salvo che il procedimento penale sia stato definito con archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto.

Aree a rischio

- Area pagamenti e contabilità.

Divieti

- E' previsto il divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:
 - 1) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie che configurano i cosiddetti "reati tributari";
 - 2) utilizzare, anche in via meramente occasionale, l'impresa, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
 - 3) fornire, direttamente o indirettamente, specie attraverso l'emissione di fatture, assistenza a soggetti che intendano porre in essere i predetti reati;
 - 4) avvalersi di professionisti che offrono prestazioni illecite, che configurano un concorso nella commissione di uno o più reati tributari;
 - 5) compiere operazioni finanziarie e predisporre documenti contabili anomali per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti;
 - 6) sopprimere documenti contabili.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- nel caso in cui alla società venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- deve essere designato preventivamente un soggetto avente la funzione di eseguire i pagamenti verso soggetti esterni e di valutare le fatture ricevute dall'impresa, nonché di chiedere periodicamente informazioni al professionista esterno incaricato dell'assolvimento degli incombenzi fiscali. In ogni caso, deve essere preferibilmente adottata una procedura ordinaria per l'emissione delle fatture da parte della società, nonché per la verifica delle fatture emesse nei confronti della società medesima;
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi, aggiornati ed archiviati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo;
- ogni mutamento in merito al nominativo del professionista incaricato dell'assolvimento degli incombenzi fiscali dovrà essere comunicato all'O.d.V.;
- deve essere mantenuto un rapporto di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria;
- qualunque attività ispettiva e/o di accertamento compiuta dagli Organi dell'Amministrazione finanziaria deve essere tempestivamente comunicata all'O.d.V.;
- l'inosservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni deve essere comunicata all'O.d.V.;

- copia delle quietanze relative al pagamento delle imposte deve essere trasmessa all'O.d.V.

Attività ODV

- 1. L'Organismo di vigilanza potrà richiedere, in qualunque momento, tutta la documentazione contabile e fiscale in merito a una o più specifiche operazioni, nonché esaminare tutte le dichiarazioni presentate dall'ente all'Agenzia delle Entrate;
- 2. L'Organismo di vigilanza potrà richiedere informazioni ai professionisti esterni incaricati di tenere la contabilità e di svolgere gli incombenzi fiscali a cui l'ente è tenuto;
- 3. L'Organismo di vigilanza potrà sottoporre la documentazione acquisita all'attenzione di professionisti di comprovata esperienza;
- 4. L'Organismo di vigilanza potrà sollecitare il pagamento delle imposte, specie nelle ipotesi in cui sia ipotizzabile il superamento delle soglie di punibilità previste dalla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 74/2000.

21 - CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies)

A seguito del recepimento nell'Ordinamento giuridico italiano della Direttiva UE c.d. PIF, avvenuto con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, nr. 75, entrato in vigore il 30 luglio 2020, le fattispecie criminose in materia di contrabbando - in origine contenute nel Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, c.d. T.U.L.D.) - sono divenute idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

La Direttiva PIF ha inteso tutelare, attraverso il ricorso alla sanzione penale, tutte quelle condotte capaci di ledere gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Così si esprime la Direttiva in questione: *"è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando [...] la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse"*.

Nel mese di luglio 2020, è stato pertanto introdotto l'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/01 (Contrabbando), il quale dispone che *"In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"*.

Il contrabbando consiste nella sottrazione di merci estere al pagamento dei diritti doganali o di confine dovuti. Diritti doganali e di confine, la cui definizione normativa era contenuta nell'art. 34 T.U.L.D. ed è oggi contenuta nell'art. 27 delle disposizioni complementari al codice doganale, di seguito riportato: *"1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge. 2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato. 3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale"*.

Invero, il Legislatore reprimeva una pluralità di condotte di contrabbando (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291-bis, 292 T.U.L.D.), successivamente depenalizzate dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, nr. 8

Non erano tuttavia depenalizzate le fattispecie più gravi in materia di contrabbando. In particolare, non erano oggetto di depenalizzazione le fattispecie criminose aggravate punite con la pena della reclusione.

A partire dal 30 luglio 2020, le fattispecie depenalizzate dal D. Lgs. 8/2016 - esclusivamente laddove l'ammontare dei diritti confini dovuti avesse superato la soglia di Euro 10.000,00 - tornavano a costituire reato proprio per effetto del D. Lgs. 75/2020, il cui art. 4 modificava il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, nr. 8, introducendo una soglia di punibilità il cui superamento determinava l'insorgere di responsabilità penale.

Nella materia del contrabbando merita di essere inoltre segnalato il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, nr. 141 (*"Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"*), entrato in vigore il 4 ottobre 2024, con cui è stata data attuazione alla Legge Delega 9 agosto 2023, nr. 11 (*"Delega al governo per la riforma fiscale"*) e con cui è stato abrogato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.) ed altre leggi speciali.

Com'è stato illustrato dalla Circolare nr. 20 adottata il 4 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), il D. Lgs. 141/2024:

- all'art. 1 dispone l'approvazione delle disposizioni contenute nell'allegato 1 allo stesso Decreto Legislativo (*"disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione"*);

- all'art. 8, lett. f), abroga il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, nr. 43, il D. Lgs 8 novembre 1990, nr. 374 e daltre disposizioni non più attuali o riprese nel nuovo testo.

Le *"disposizioni complementari al codice doganale dell'Unione"*, strutturate in 7 titoli per un totale di 122 articoli, a fronte dei più di 350 dell'ormai abrogato T.U.L.D., introducono novità in materia di:

- rapporto doganale, in cui è stata chiarita l'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine;

- rappresentanza doganale;

- riallineamento delle disposizioni nazionali a quelle unionali in tema di accertamento, con il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli;

- riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione, precedentemente disciplinate con il decreto legislativo 8 novembre 1990, nr. 374;

- abrogazione dell'istituto della controversia doganale;

- riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio con una diversa razionalizzazione delle sanzioni penali per il contrabbando e di quelle amministrative.

In particolare, il nuovo impianto sanzionatorio prevede due sole fattispecie di illecito, penale e amministrativo, ed opera la distinzione tra i due utilizzando un criterio di base meramente oggettivo, relativo all'ammontare dei diritti dovuti, rendendo il sistema più coerente sia con le disposizioni attualmente in vigore per i tributi interni sia con la disciplina unionale.

Un criterio oggettivo, quello in esame, che poggia su una soglia di punibilità e che disegna un sistema di progressione illecita in cui, affinché la violazione assuma rilevanza penale, è necessario, in linea di principio, che sia stato superato un determinato *quantum* di offensività, fissato in 10.000 Euro di diritti di confine, distintamente considerati.

Tutto ciò evidenziato, l'esito dell'intervento del Legislatore delegato può, quindi, riassumersi come segue: qualora l'evasione o l'indebita percezione di diritti di confine, distintamente considerati, non sia superiore all'importo di 10.000 Euro indicato dall'art. 96 oppure non ricorrano le circostanze aggravanti *ivi* riportate, la violazione è di natura amministrativa, con conseguente immediata irrogazione da parte dell'Agenzia delle corrispondenti sanzioni.

Si riporta il testo dell'art. 96, comma I, delle disposizioni complementari al codice doganale:

"È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:

a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);

b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000".

A chiusura del sistema, il nuovo impianto prevede, poi, che qualora l'Autorità Giudiziaria, pur a fronte di diritti di confine dovuti superiori alla citata soglia, non rilevi l'elemento soggettivo del dolo, necessario per qualificare la condotta di rilevanza penale, restituisce la valutazione all'amministrazione doganale per l'applicazione della sanzione prevista dal comma XIV dell'art. 96.

A partire dal 4 ottobre 2024, pertanto, possono costituire reato - nonché illeciti amministrativi rilevanti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01 - le seguenti fattispecie in materia di contrabbando:

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78);

- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79);

- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80);

- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81);

- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82);

- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83);

sempreché, come si è anticipato, sussista una delle seguenti condizioni:

a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma II, lettere da a) a d), delle disposizioni complementari ("a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita");

b) sia superata la soglia di punibilità di Euro 10.000,00 per ciascuno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o richiesti in restituzione.

Costituiscono, inoltre, fattispecie criminose in materia di contrabbando (la cui configurabilità prescinde tuttavia dalle condizioni sopra considerate):

- il contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84);
- l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86).

Anch'esse sono idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente, ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01.

Il D. Lgs. 141/2024 ha inoltre modificato il testo dell'art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001, che, nella sua formulazione vigente, recita:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)".

Merita, inoltre, aggiungere che ulteriori fattispecie criminose in materia di contrabbando - anch'esse idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente, ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01 - sono quelle previste dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, nr. 504 (*"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"*):

- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (art. 40);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis);
- vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies);
- fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41);
- associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'acole e sulle bevande alcoliche (art. 43);
- alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46).

Aree a rischio

- Individuazione e selezione dei fornitori.
- Individuazione e selezione degli spedizionieri.
- Settore acquisti / vendite.

Divieti

- E' fatto divieto di realizzare pagamenti in contanti o in natura.
- E' fatto divieto di acquistare merce con la consapevolezza della sua provenienza da contrabbando o, comunque, da associazioni criminose operanti nell'ambito del cotrabbando.
- E' fatto divieto di instaurare rapporti, di qualunque genere e anche per interposta persona, con sodalizi criminali operanti nel settore del contrabbando.

Procedure specifiche per aree sensibili

- E' necessario conservare i verbali degli accessi e delle ispezioni tributarie e amministrative poste in essere dall'Autorità doganale. Eventuali sanzioni elevate dall'Autorità Doganale devono essere portate immediatamente a conoscenza dell'O.d.V. per le valutazioni di sua competenza.
- I contratti con gli spedizionieri devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo ed al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che i comportamenti contrari alle

previsioni del Codice, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti possono provocare ai contratti in essere.

- Creare un'anagrafica per ciascuno degli spedizionieri.
- Deve essere garantita la tracciabilità della movimentazione della merce trasportata tra le differenti unità produttive/magazzini della società/versamenti magazzini / siti / depositi dell'impresa.
- I moduli contrattuali con imprese aventi sede in Paesi extra UE devono essere preventivamente valutati da professionisti legali di riconosciuta esperienza nel settore di riferimento e in quello doganale.
- Controllo preventivo della correttezza della documentazione presentata all'Autorità doganale.
- Osservare scrupolosamente le norme tributarie e in materia doganale applicabili all'operazione commerciale posta in essere, avvalendosi della consulenza di professionisti di riconosciuta esperienza nel settore di riferimento, specie nei casi in cui si tratti di operazione di natura peculiare ed eccezionale nella prassi aziendale.
- E' necessario incaricare un soggetto della funzione di verificare il possesso dei titoli necessari in capo agli operatori economici con i quali l'ente instaura rapporti commerciali, nonché di accertare il pagamento dei diritti doganali o di confine e di segnalare le operazioni sospette all'O.d.V.
- Qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario.
- Introduzione di una procedura interna intesa a disciplinare i rapporti con le Autorità Doganali in presenza di importazioni di beni da Stati extracomunitari.
- Segnalare tempestivamente all'O.d.V. le operazioni sospette o, comunque, di rilevante entità ovvero di natura eccezionale.
- Segnalare tempestivamente all'Autorità, specie a quella doganale, operazioni sospette e i soggetti operanti in assenza dei titoli necessari

Attività ODV

- L'O.d.V. è tenuto ad attuare i meccanismi sanzionatori nel caso di violazioni.
- L'O.d.V. deve realizzare un controllo periodico delle procedure aziendali e, all'occorrenza, suggerire una modifica o un'implementazione delle stesse, alla luce delle nuove esigenze e/o delle segnalazioni ricevute.
- L'O.d.V. è altresì tenuto a verificare l'osservanza del divieto di pagamento in contanti o in natura a qualunque operatore economico, anche mediante l'esame della documentazione contabile e bancaria dell'impresa.
- L'O.d.V. è tenuto a valutare le segnalazioni specifiche provenienti dal soggetto incaricato o da terzi o da qualsiasi soggetto aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, con particolare riferimento alle segnalazioni in merito alle sanzioni elevate dall'Autorità doganale o alle operazioni sospette.

22 - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies)

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022, nr. 22 (*"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*) ha configurato, nel novero delle fattispecie presupposto idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente, la categoria dei **"delitti contro il patrimonio culturale"**.

La Legge in questione ha operato una riforma organica della materia penalistica riguardante i beni culturali, la cui rilevanza nel nostro ordinamento giuridico è evidenziata dalla disposizione di cui all'art. 9 della Costituzione (*"La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*). In particolare, detta riforma ha:

- inserito nel codice penale un apposito titolo (il Titolo VIII-bis del Libro Secondo), dedicato, appunto, ai *"delitti contro il patrimonio culturale"*, di cui alcuni già previsti dal Codice dei beni culturali ed altri, invece, di nuova introduzione;

- innalzato le pene edittali vigenti, garantendo così al patrimonio culturale una tutela penalistica organica e più stringente rispetto a quella offerta alla proprietà privata;

- introdotto circostanze aggravanti applicabili nel caso in cui i reati comuni abbiano ad oggetto beni culturali;

- introdotto la c.d. confisca allargata nella materia in esame attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali - e, così, ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita il provvedimento ablativo citato.

Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore tiene conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento giuridico attraverso la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, che entra in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti; riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. Sia aggiunto che, ai sensi dell'art. 2, comma II, del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004), sono *"beni culturali"* le cose immobili e mobili che, a norma dei successivi artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Pertanto, *"il riferimento alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà è da ritenere che costituisca una formula di chiusura, che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali e ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico- ambientale dichiarato (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello reale, cioè di quei beni protetti, ab origine, in virtù del valore intrinseco degli stessi, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti"* (Cass. Pen., Sez. III, 18/10/2012, n. 45841).

L'art. 10 del Codice dei culturali fornisce un'elencazione dei beni culturali, che vengono distinti in relazione alla natura dei soggetti titolari: a) le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (commi I, II e IV); b) le cose mobili ed immobili appartenenti a privati, sottoposte a dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del Codice dei beni culturali.

Le Convenzioni internazionali distinguono, inoltre, tra beni culturali *"materiali"* ed *"immateriali"*.

Con riferimento ai primi, la Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali dell'anno 1954 qualifica come *"beni culturali materiali"*: *"a) i beni, mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici, i siti archeologici, i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma precedente, quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma precedente; c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi precedenti, detti centri monumentali"*.

Con riguardo ai *"beni culturali immateriali"*, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'anno 2003 li definisce come *"le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità - così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali ad essi associati - che comunità, gruppi e, in certi casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente rigenerato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e procura loro un senso di identità e continuità, promuovendo così rispetto per la diversità culturale e la creatività umana"*.

Ai fini che rilevano in questa sede, per effetto della riforma legislativa in parola, sono state inserite nel titolo richiamato del codice penale le seguenti figure criminose:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-opties c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Sono, inoltre, state inserite nel codice penale apposite disposizioni in materia di casi di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies c.p.), di circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies c.p.), di circostanze attenuanti (art. 518-septiesdecies c.p.), di confisca (art. 518-duodecies c.p.) e di fatto commesso all'estero (art. 518-undecies c.p.).

Da ultimo, merita rilevare che il citato art. 3 L. 22/2022 ha inserito, nel testo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231,

- la disposizione di cui all'**art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando taluni dei nuovi illeciti contestualmente introdotti dalla L. 22/2022 in un apposito titolo del codice penale (Titolo VIII-bis del Libro II), recita:

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale):

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

- la disposizione di cui all'**art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando due ulteriori illeciti penali introdotti dalla L. 22/2022, dispone:

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

...

Aree a rischio

- Collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore dei beni culturali.
- Organizzazione di esposizioni, retrospettive, eventi culturali.
- Compravendita di beni culturali con soggetti privati, anche ove residenti o aventi sede all'estero.
- Partecipazione ad aste private riguardanti opere artistiche, oggetti di antiquariato e preziosi.

Divieti

- Divieto di realizzare contraffazioni, alterazioni e riproduzioni abusive di beni culturali nella disponibilità dell'ente.
- Divieto di operare danneggiamenti di qualunque genere o distruzione di beni culturali nella disponibilità, a qualunque titolo, dell'ente.
- Divieto di instaurare rapporti commerciali o di collaborazione con soggetti privi dei requisiti di legge necessari per la conclusione di atti aventi ad oggetto beni culturali.
- Divieto di instaurare rapporti commerciali o di collaborazione con soggetti che hanno riportato condanna irrevocabile per uno dei delitti contro il patrimonio culturale o che siano sottoposti a giudizio penale per uno dei delitti medesimi o aventi ad oggetto, anche indirettamente, operazioni relative a beni culturali.
- Divieto di perfezionare operazioni e di instaurare rapporti sospetti nell'ambito delle transazioni aventi ad oggetto beni culturali.
- Nel caso di compravendita di beni culturali realizzata mediante intermediari, divieto di avvalersi di soggetti non autorizzati nel settore delle transazioni aventi ad oggetto beni medesimi.
- Divieto di avvalersi di consulenti non muniti di comprovata esperienza nel settore del patrimonio culturale, della compravendita e dell'organizzazione di eventi aventi ad oggetto opere di interesse culturale.
- Divieto di designazione di personale non qualificato nel settore del patrimonio culturale nel caso di compimento di atti ed operazioni avente ad oggetto beni culturali.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Obbligo di previa acquisizione dell'attestato di libera circolazione o della licenza di esportazione, ai fini del trasferimento all'estero di beni culturali.
- Obbligo di designazione di un soggetto responsabile a cui spetta la redazione dei report, delle segnalazioni all'O.d.V. e dell'archiviazione della documentazione avente ad oggetto i beni culturali, la verifica dell'osservanza dei termini di legge o contrattualmente previsti e la redazione della documentazione da trasmettersi alle Autorità pubbliche.

- In relazione a ciascuna operazione avente ad oggetti beni culturali, l'ente è tenuto a predisporre un apposito *report*, da condividersi con l'O.d.V. e da aggiornare tempestivamente, indicante ogni atto compiuto, i soggetti coinvolti e gli aspetti economici dell'operazione stessa.
- Quale attività preliminare alla partecipazione ad aste aventi ad oggetti beni culturali, l'ente è tenuto a valutare il possesso dei requisiti di legge in capo alla casa d'asta e la congruità dell'operazione.
- Obbligo di archiviazione di tutta la documentazione (atti, autorizzazioni, certificazioni) aventi ad oggetto i beni culturali nella disponibilità dell'ente.
- Obbligo di notificazione dell'atto di compravendita del bene culturale per l'esercizio della prelazione prevista dalla legge.
- Obbligo di immediata segnalazione all'O.d.V. di richieste di restituzione di beni culturali formulate da soggetti terzi.
- Obbligo di immediata segnalazione all'O.d.V. di qualunque trattativa riguardante la compravendita di beni culturali e l'organizzazione di eventi relativi a beni culturali, nonché l'instaurazione di collaborazione con soggetti operanti nel settore dei beni culturali.
- Obbligo di previa verifica in ordine al possesso dell'autorizzazione necessaria per l'alienazione del bene culturale.
- Obbligo di immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi di acquisto di un bene culturale di cui si accerta o si sospetta la contraffazione a seguito dell'acquisto medesimo.
- Obbligo di previa consulenza scritta, nel caso di compravendita di beni culturali, avente ad oggetto l'autenticità e la provenienza del bene oggetto di transazione, effettuata da soggetto di comprovata esperienza del settore.

Attività ODV

- L'O.d.V. è tenuto ad acquisire tutta la documentazione avente ad oggetto il compimento di qualsivoglia operazione avente ad oggetto beni culturali, realizzata dall'ente con soggetti terzi.
- L'O.d.V. è tenuto ad acquisire ogni consulenza effettuata dall'ente in merito all'autenticità e alla provenienza del bene culturale e, nel caso di operazioni illecite o sospette, imporre all'ente l'astensione dal compimento dell'operazione medesima.
- L'O.d.V. è tenuto ad esaminare periodicamente gli estratti conto bancari al fine di individuare il pagamento o l'incasso di corrispettivi con soggetti operanti nel settore dei beni culturali.
- L'O.d.V. è tenuto a valutare tempestivamente il *report* redatto dall'ente in relazione a ciascuna operazione avente ad oggetti beni culturali e, se del caso, chiedere precisazioni ed imporre l'astensione dal compimento di ulteriori atti.
- Ogni operazione avente ad oggetto beni culturali, deve essere redatto apposito *report*, da condividersi con l'O.d.V. e da aggiornare tempestivamente, indicante i singoli atti compiuti e i soggetti coinvolti.
- L'O.d.V. ha facoltà di eseguire controlli, anche avvalendosi di professionisti appositamente incaricati, sulla documentazione archiviata dall'ente in relazione ai beni culturali.
- L'O.d.V. è tenuto a valutare la corretta archiviazione da parte dell'ente della documentazione avente ad oggetto i beni culturali.

23 - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevices)

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022, nr. 22 (*"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*) ha configurato, nel novero delle fattispecie presupposto idonee ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente, la categoria dei **"delitti contro il patrimonio culturale"**.

La Legge in questione ha operato una riforma organica della materia penalistica riguardante i beni culturali, la cui rilevanza nel nostro ordinamento giuridico è evidenziata dalla disposizione di cui all'art. 9 della Costituzione (*"La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*). In particolare, detta riforma ha:

- inserito nel codice penale un apposito titolo (il Titolo VIII-bis del Libro Secondo), dedicato, appunto, ai *"delitti contro il patrimonio culturale"*, di cui alcuni già previsti dal Codice dei beni culturali ed altri, invece, di nuova introduzione;
- innalzato le pene edittali vigenti, garantendo così al patrimonio culturale una tutela penalistica organica e più stringente rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
- introdotto circostanze aggravanti applicabili nel caso in cui i reati comuni abbiano ad oggetto beni culturali;
- introdotto la c.d. confisca allargata nella materia in esame attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali - e, così, ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita il provvedimento ablativo citato.

Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore tiene conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento giuridico attraverso la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, che entra in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti; riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

Ai fini che rilevano in questa sede, per effetto della riforma legislativa in parola, sono state inserite nel titolo richiamato del codice penale le seguenti figure criminose:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-opties c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Sono, inoltre, state inserite nel codice penale apposite disposizioni in materia di casi di non punibilità (art. 518-quinquiesdecies c.p.), di circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies c.p.), di circostanze attenuanti (art. 518-septiesdecies c.p.), di confisca (art. 518-

duodevices c.p.) e di fatto commesso all'estero (art. 518-undevices c.p.).

Da ultimo, merita rilevare che il citato art. 3 L. 22/2022 ha inserito, nel testo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231,

- la disposizione di cui all'**art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando taluni dei nuovi illeciti contestualmente introdotti dalla L. 22/2022 in un apposito titolo del codice penale (Titolo VIII-bis del Libro II), recita:

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale):

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

- la disposizione di cui all'**art. 25-duodevices D. Lgs. 231/01**, la quale, richiamando i restanti illeciti penali introdotti dalla L. 22/2022, dispone:

Art. 25-duodevices D. Lgs. 231/01 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Aree a rischio

- Collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore dei beni culturali.
- Organizzazione di esposizioni, retrospettive, eventi culturali.
- Compravendita di beni culturali con soggetti privati, anche ove residenti o aventi sede all'estero.
- Partecipazione ad aste private riguardanti opere artistiche, oggetti di antiquariato e preziosi.

Divieti

- Divieto di operare contraffazioni, alterazioni e riproduzioni abusive di beni culturali nella disponibilità dell'ente.
- Divieto di operare danneggiamenti di qualunque genere o distruzione di beni culturali nella disponibilità, a qualunque titolo, dell'ente.
- Divieto di instaurare rapporti commerciali o di collaborazione con soggetti privi dei requisiti di legge necessari per la conclusione di atti aventi ad oggetto beni culturali.

- Divieto di instaurare rapporti commerciali o di collaborazione con soggetti che hanno riportato condanna irrevocabile per uno dei delitti contro il patrimonio culturale o che siano sottoposti a giudizio penale per uno dei delitti medesimi o aventi ad oggetto, anche indirettamente, operazioni relative a beni culturali.
- Divieto di perfezionare operazioni e di instaurare rapporti sospetti nell'ambito delle transazioni aventi ad oggetto beni culturali.
- Nel caso di compravendita di beni culturali realizzata mediante intermediari, divieto di avvalersi di soggetti non autorizzati nel settore delle transazioni aventi ad oggetto beni medesimi.
- Divieto di avvalersi di consulenti non muniti di comprovata esperienza nel settore del patrimonio culturale, della compravendita e dell'organizzazione di eventi aventi ad oggetto opere di interesse culturale.
- Divieto di designazione di personale non qualificato nel settore del patrimonio culturale nel caso di compimento di atti ed operazioni avente ad oggetto beni culturali.

Procedure specifiche per aree sensibili

- In relazione a ciascuna operazione avente ad oggetti beni culturali, l'ente è tenuto a predisporre un apposito *report*, da condividersi con l'O.d.V. e da aggiornare tempestivamente, indicante ogni atto compiuto, i soggetti coinvolti e gli aspetti economici dell'operazione stessa.
- Quale attività preliminare alla partecipazione ad aste aventi ad oggetti beni culturali, l'ente è tenuto a valutare il possesso dei requisiti di legge in capo alla casa d'asta e la congruità dell'operazione.
- Obbligo di archiviazione di tutta la documentazione (atti, autorizzazioni, certificazioni) aventi ad oggetto i beni culturali nella disponibilità dell'ente.
- Obbligo di archiviazione di tutta la documentazione (atti, autorizzazioni, certificazioni) aventi ad oggetto i beni culturali nella disponibilità dell'ente.
- Obbligo di notificazione dell'atto di compravendita del bene culturale per l'esercizio della prelazione prevista dalla legge.
- Obbligo di immediata segnalazione all'O.d.V. di richieste di restituzione di beni culturali formulate da soggetti terzi.
- Obbligo di immediata segnalazione all'O.d.V. di qualunque trattativa riguardante la compravendita di beni culturali e l'organizzazione di eventi relativi a beni culturali, nonché l'instaurazione di collaborazione con soggetti operanti nel settore dei beni culturali.
- Obbligo di previa verifica in ordine al possesso dell'autorizzazione necessaria per l'alienazione del bene culturale.
- Obbligo di immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi di acquisto di un bene culturale di cui si accerta o si sospetta la contraffazione a seguito dell'acquisto medesimo.
- Obbligo di previa consulenza scritta, nel caso di compravendita di beni culturali, avente ad oggetto l'autenticità e la

provenienza del bene oggetto di transazione, effettuata da soggetto di comprovata esperienza del settore.

- Obbligo di designazione di un soggetto responsabile a cui spettano la redazione dei report e delle segnalazioni all'O.d.V., nonché l'archiviazione della documentazione avente ad oggetto i beni culturali.

Attività ODV

- L'O.d.V. è tenuto ad acquisire tutta la documentazione avente ad oggetto il compimento di qualsivoglia operazione avente ad oggetto beni culturali, realizzata dall'ente con soggetti terzi.
- L'O.d.V. è tenuto ad acquisire ogni consulenza effettuata dall'ente in merito all'autenticità e alla provenienza del bene culturale e, nel caso di operazioni illecite o sospette, imporre all'ente l'astensione dal compimento dell'operazione medesima.
- L'O.d.V. è tenuto ad esaminare periodicamente gli estratti conto bancari al fine di individuare il pagamento o l'incasso di corrispettivi con soggetti operanti nel settore dei beni culturali.
- L'O.d.V. è tenuto a valutare tempestivamente il *report* redatto dall'ente in relazione a ciascuna operazione avente ad oggetti beni culturali e, se del caso, chiedere precisazioni ed imporre l'astensione dal compimento di ulteriori atti.
- Ogni operazione avente ad oggetto beni culturali, deve essere redatto apposito *report*, da condividersi con l'O.d.V. e da aggiornare tempestivamente, indicante i singoli atti compiuti e i soggetti coinvolti.
- L'O.d.V. ha facoltà di eseguire controlli, anche avvalendosi di professionisti appositamente incaricati, sulla documentazione archiviata dall'ente in relazione ai beni culturali.
- L'O.d.V. è tenuto a valutare la corretta archiviazione da parte dell'ente della documentazione avente ad oggetto i beni culturali.

24 - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (art. 25-undevicies)

La Legge 6 giugno 2025, n. 82 (*"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"*), entrata in vigore in data 1 luglio 2025, ha introdotto la nuova categoria dei *"Delitti contro gli animali"* all'interno del Decreto 231, che estende, dunque, la responsabilità amministrativa degli enti a nuove fattispecie criminose.

Il provvedimento legislativo in esame inasprisce le pene nei confronti dei responsabili di condotte lesive dell'integrità degli animali e, come si desume dal mutamento della rubrica del Titolo XI-bis del libro secondo del codice penale, muta radicalmente la prospettiva di incriminazione: se, in passato, la legge penale tutelava esclusivamente il *"sentimento"* umano nei confronti degli animali, a partire dalla L. 82/2025 viene invece sottoposto a tutela l'animale in sé e per sé considerato, inteso come essere senziente dotato di una propria soggettività giuridica.

La Legge dà attuazione la disposizione di cui all'art. 9, comma II, secondo periodo, Cost. (*"La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"*) e, ai fini che qui rilevano, realizza i seguenti interventi:

- la rubrica del Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è oggi dedicata ai *"Delitti contro gli animali"* (in passato, invece, riguardava i *"Delitti contro il sentimento per gli animali"*). A tal proposito, si rammenta che il Titolo IX-bis è stato introdotto nel Libro II del codice penale dalla Legge 189/2024 (*"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*)

- è stato modificato il testo delle norme incriminatrici previste dagli artt. 544-bis, 544-ter, 638 e 727 c.p.;

- è stato aggiunto l'art. 544-septies c.p., che prevede alcune circostanze aggravanti in relazione agli illeciti perpetrati contro gli animali (*"Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi in presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso"*);

- è stato introdotto l'art. 25-undevicies D. Lgs. 231/2001, riportante la rubrica *"Delitti contro gli animali"* e di cui si trascrive di seguito il testo integrale:

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni

I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale".

Sono, pertanto, divenuti reati presupposto idonei ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente:

- l'uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- il maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- gli spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.);
- il divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- l'uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Tutte le fattispecie in parola sono oggetto non soltanto di sanzioni pecuniarie (art. 25-undevicies, comma I, D. Lgs. 231/01), ma altresì di sanzioni interdittive (art. 25-undevicies, comma II, D. Lgs. 231/01).

Si segnala, infine, che la L. 82/2025 ha inserito, nel codice di rito, l'art. 260-bis c.p.p., finalizzato a disciplinare il c.d. *"affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca"*.

25 - REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 L. 146/2006)

Con la Legge 16.03.2006 n°146 (1) è stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato transnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia.

In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Aree a rischio

- Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
- Tutte quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare provate relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale.
- Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

Divieti

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 L. 146/2006);
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- Offrire denaro o altra utilità a qualsivoglia autorità giudiziaria e, più in generale, non relazionarsi con le suddette Autorità senza la preventiva autorizzazione da parte del responsabile
- Avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di personale clandestino;
- Omettere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di assunzione di personale extracomunitario.
- Fornire qualsivoglia dato e/o informazione all'esterno, senza il preventivo vaglio e la preventiva autorizzazione da parte dell'unità organizzativa che ha prodotto il dato o gestito l'informazione;
- Ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con eventuali ulteriori Autorità italiane e/o estere sulla base di criteri di correttezza e trasparenza e comunque sempre nell'ottica di uno spirito collaborativo;
- I soggetti inseriti nel sistema economico utilizzati da **Triscari S.P.A.** per le varie operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore). Di tali soggetti, se inseriti in contesti sociali e territoriali notoriamente condizionati da presenze criminali organizzate, dev'essere verificata - caso per caso - la funzione istituzionale e la trasparenza, nonché ogni altro elemento idoneo ad escludere che lo stesso possa essere integrato in realtà criminali.
- la scelta dei partner avviene in maniera trasparente e attraverso modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale";
- **Triscari S.P.A.** deve dotarsi comunque di una procedura interna che escluda contatti con realtà di tale tipo, soprattutto in contesti sociali ove è nota la presenza di organizzazioni criminali.

- Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti a comunicare immediatamente all'ODV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati transnazionali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Società.
- Devono essere predisposte specifiche procedure che permettano di identificare, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta;

Regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere, per completezza, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- I sistemi informativi devono sviluppare idonei applicativi, che consentano di gestire e controllare qualsivoglia movimentazione di denaro;
- Deve essere formalizzata una procedura che consenta di identificare se le eventuali controparti siano mai state oggetto di indagini in procedimenti giudiziari nell'ambito dei reati transnazionali e, in caso di risposta affermativa, prevedano il divieto di contrarre con gli stessi;
- Deve essere adottata una procedura che vieti la stipulazione di contratti con controparti note per l'utilizzo, diretto e/o indiretto, di personale clandestino. Al riguardo, **Triscari S.P.A.** si impegna a stipulare contratti esclusivamente con soggetti che si avvalgono di manodopera non clandestina e, più in generale, rispettano l'intera normativa giuslavoristica.

26 - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (filiera degli oli vergini di oliva) (art. 12 L. 14 gennaio 2013, nr. 9)

Art. 12 ("Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato") L. 14 gennaio 2013, nr. 9:

"1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

- a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile".

La disposizione in questione, inserita nella Legge c.d. Salva Olio, ha introdotto molteplici fattispecie-presupposto applicabili nei confronti degli enti operanti nella filiera degli oli vergini di oliva, di seguito elencate:

- art. 440 c.p. ("adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari")
- art. 442 c.p. ("commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate");
- art. 444 c.p. ("commercio di sostanze alimentari nocive");
- art. 473 c.p. ("contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni");
- art. 474 c.p. ("introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi");
- art. 515 c.p. ("frode nell'esercizio del commercio")
- art. 516 c.p. ("vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine");
- art. 517 c.p. ("vendita di prodotti industriali con segni mendaci");
- art. 517-quater c.p. ("contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari").

Talune delle fattispecie delittuose sopra indicate (artt. 473, 474, 515, 517 e 517-quater c.p.) erano già previste nel catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 (cfr. artt. 25-bis e 25-bis.1 D. Lgs. 231/01); altre figure di reato (artt. 440, 442, 444 c.p.), invece, sono state ricomprese nel sistema 231 proprio attraverso l'entrata in vigore della L. 9/2013, entrata in vigore l'1 febbraio 2013.

La peculiarità della disposizione ex art. 12 L. 9/2013 consiste nella mancava previsione di sanzioni in capo all'ente che incorra, per effetto della commissione di una delle fattispecie sopra elencate, in responsabilità amministrativa. L'art. 12 L. 9/2013 tace, infatti, sul punto.

Com'è intuibile, la *ratio* sottesa alla disposizione è quella di incrementare la tutela di un settore particolarmente esposto al rischio delle adulterazioni, delle contraffazioni e delle frodi.

Merita aggiungere che la L. 9/2013 ha altresì disposto che:

"La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

- a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;*
- b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali" (art. 15).*

Inoltre, con particolare riferimento al reato ex art. 517- quater c.p., la L. 9/2013 ha stabilito che:

"1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini"

(art. 13).

Data Creazione Documento:

Data Revisione Documento: